Allegato "I" (emendato)



# COMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE

# RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO (Relazione Tecnica)

### **INDICE**

| Nota integrativa al rendiconto   | 4                                       |
|--|---|
| Quadro normativo di riferimento  |   |
| Criterio generale di attribuzione dei valori contabili                   |   |
| Conto del bilancio e conto del patrimonio                                | 5                                       |
| Rendiconto d'esercizio ed effetti sul bilancio                           |   |
| Sintesi dei dati finanziari a consuntivo                                 |   |
| Composizione del risultato di amministrazione                            |   |
| Consistenza patrimoniale   |   |
| Parametri di deficit strutturale   |   |
| Altre considerazioni su bilancio e patrimonio                            | •                                       |
| Analisi dei vincoli del risultato  | 8                                       |
| Analisi dei vincoli sul risultato  |   |
| Composizione della parte accantonata del risultato                       |   |
| Composizione della parte vincolata del risultato                         |   |
| Composizione della parte destinata agli investimenti                     |   |
| Altre considerazioni sui vincoli del risultato                           | 11                                      |
| Situazione contabile a rendiconto  | 1.1                                     |
| Equilibri finanziari e principi contabili                                |   |
| Composizione ed equilibrio del bilancio corrente                         |   |
| Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti                     |   |
| Verifica equilibri e obiettivo di finanza pubblica                       |   |
| Gestione dei movimenti di cassa  |   |
| Gestione dei residui   |   |
| Altre considerazioni sulla situazione contabile                          | 17                                      |
| Aspetti della gestione con elevato grado di rigidità                     | • |
| Rilevanza e significatività di taluni fenomeni<br>Spesa per il personale |   |
| Dinamica della forza lavoro  |   |
| Livello di indebitamento   |   |
| Esposizione per interessi passivi  |   |
| Partecipazioni in società  |   |
| Disponibilità di enti strumentali  |   |
| Gestione dei servizi a domanda individuale                               |   |
| Costo dei principali servizi a domanda individuale erogati               |   |
| Altre considerazioni sulla gestione                                      |   |
| Aspetti finanziari o patrimoniali monitorati                             | 23                                      |
| Monitoraggio di fenomeni comparabili nel tempo                           |   |
| Avanzo o disavanzo applicato in entrata                                  |   |
| Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato                       |   |
| Composizione del fondo pluriennale vincolato                             |   |
| Fondo pluriennale vincolato applicato in entrata                         |   |
| Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità                      |   |
| Accantonamenti in fondi rischi   |   |
| Interventi finanziati con fondi pnrr                                     |   |
| Altre considerazioni sui fenomeni monitorati                             |   |

| Criteri di valutazione delle entrate Previsioni definitive e accertamenti di entrata Tributi Trasferimenti correnti Entrate extratributarie Entrate in conto capitale Riduzione di attività finanziarie Accensione di prestiti | 32 |
|--|----|
| Anticipazioni  |    |
| Altre considerazioni sulle entrate   |    |
| Criteri di valutazione delle uscite  | 37 |
| Previsioni definitive e impegni di spesa   |    |
| Spese correnti   |    |
| Spese in conto capitale  |    |
| Incremento di attività finanziarie   |    |
| Rimborso di prestiti   |    |
| Chiusura delle anticipazioni   |    |
| Altre considerazioni sulle uscite  |    |
| Fenomeni che necessitano di particolari cautele  | 42 |
| Valutazione prudente di fenomeni ad impatto differito  |    |
| Modalità di finanziamento del bilancio investimenti  |    |
| Principali investimenti attivati nell'esercizio  |    |
| Garanzie prestate  |    |
| Impieghi finanziari in strumenti derivati  |    |
| Debiti fuori bilancio in corso formazione  |    |
| Altre considerazioni su fenomeni particolari   |    |
| Conclusioni  | 46 |
| Considerazioni finali e conclusioni  |    |

#### 1 Nota integrativa al rendiconto

#### 1.1 Quadro normativo di riferimento

I documenti del sistema di bilancio, relativi al Rendiconto e sottoposti all'approvazione dell'organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.118/11). Si è pertanto operato secondo questi presupposti ed agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o delle relazioni previste dall'importante adempimento. L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118" (D.Lgs.126/14).

In particolare, in considerazione dal fatto che "(..) le amministrazioni pubbliche (..) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (..)" (D.Lgs.118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di rendiconto è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del principio n.13 - Neutralità e imparzialità);
- il sistema di bilancio, relativamente ai documenti di consuntivo, dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del rendiconto. Per questo motivo, anche i dati e le informazioni riportate nella presente Nota integrativa sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del principio n.14 Pubblicità);
- il consuntivo, come i documenti di rendiconto dell'attività di programmazione ad esso collegati, sono stati
  predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali
  dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante
  piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del principio n.18 Prevalenza della sostanza sulla forma).

#### 1.2 Criterio generale di attribuzione dei valori contabili

Il rendiconto, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra i consuntivi dei diversi esercizi. In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio relativi al rendiconto, hanno attribuito gli accertamenti di entrata e gli impegni di uscita ai rispettivi esercizi di competenza "potenziata", ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del *principio n.1 Annualità*);
- il bilancio di questo ente, come il relativo rendiconto, è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate ha finanziato la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n.2 Unità);
- il sistema di bilancio, relativamente al rendiconto, comprende tutte le finalità ed i risultati della gestione nonché
  i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una
  rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista ed attuata nell'esercizio.
  Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma contabile, sono
  state ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n.3 Universalità);
- tutte le entrate, con i relativi accertamenti, sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite, con i relativi impegni, sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del *principio n.4 Integrità*).

#### 2 Conto del bilancio e conto del patrimonio

#### 2.1 Rendiconto d'esercizio ed effetti sul bilancio

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l'attitudine ad utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile (economicità) devono essere compatibile con la conservazione nel tempo dell'equilibrio tra entrate e uscite. Questo obiettivo va prima rispettato a preventivo, mantenuto durante la gestione e poi conseguito anche a consuntivo, compatibilmente con la presenza un certo grado di incertezza che comunque contraddistingue l'attività. Ma il risultato finanziario, economico e patrimoniale di ogni esercizio non è un'entità autonoma perchè va ad inserirsi in un percorso di programmazione e gestione che valica i limiti temporali dell'anno solare. L'attività di gestione, infatti, è continuativa nel tempo per cui esiste uno stretto legame tra i movimenti dell'esercizio chiuso con il presente rendiconto e gli stanziamenti del bilancio triennale successivo. Questi ultimi, sono direttamente interessati dai criteri di imputazione contabile degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa adottati (criterio di competenza potenziata) e, soprattutto, dall'applicazione della tecnica contabile del fondo pluriennale vincolato (FPV).

Gli effetti di un esercizio, anche se completamente chiuso, si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile. Si tratta di aspetti diversi, come la sintesi dei dati finanziari di consuntivo, la composizione del risultato di amministrazione, la consistenza patrimoniale e la situazione dei parametri di deficit strutturale. Si tratta di elementi ed informazioni che possono avere un impatto importante sul mantenimento degli equilibri sostanziali di bilancio, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, alla luce delle informazioni al momento disponibili, rientra a pieno titolo nel contenuto della Nota integrativa.

Di seguito riportiamo gli spunti riflessivi e le valutazioni su ciascuno di questi aspetti.

#### 2.2 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo

Il quadro riporta il risultato di amministrazione dell'esercizio e ne individua l'esito finanziario, prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui. Il fondo finale di cassa è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono verificate nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo. Queste operazioni comprendono i movimenti di denaro che hanno impiegato risorse dell'anno (incassi e pagamenti in competenza) o rimanenze di esercizi precedenti (incassi e pagamenti su residui). I residui attivi e passivi, infine, individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio mentre la consistenza del fondo pluriennale vincolato (FPV/U), se costituito, denota la presenza di impegni di spesa già finanziati ma imputati in esercizi futuri, in dipendenza del loro grado di esigibilità non riconducibile all'esercizio dell'attuale rendiconto. Riguardo alla consistenza finale del fondo pluriennale vincolato è importante notare come questo importo produce effetti automatici sugli stanziamenti del triennio successivo, dato che il valore assunto dal FPV/U si ripercuote in modo automatico sulla consistenza iniziale del FPV/E stanziato nell'esercizio successivo.

Partendo da questi dati e delle informazioni al momento disponibili, si può ragionevolmente affermare che il risultato, come di seguito riportato, non produce né produrrà nell'immediato effetti distorsivi tali da alterare il normale processo di pianificazione, aggiornamento e gestione delle previsioni di entrata e uscita relative al bilancio in corso. L'ente, nel caso in cui questa condizione dovesse venire meno per il sopraggiungere di situazioni di sofferenza dovute al verificarsi di fenomeni non ancora manifestati e riconducibili ad esercizi precedenti, potrà intervenire con tempestività e ricorrere, ove la situazione lo dovesse richiedere, all'operazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio prevista dall'attuale quadro normativo.

| Calcolo del risultato di amministrazione                  |     | Rendico        | nto 2024       | Totale           |
|---|-----|----------------|----------------|------------------|
| (Estratto dall'allegato "a" al Rendiconto, prima parte)   |     | Residui        | Competenza     | Totale           |
| Fondo di cassa iniziale                                   | (+) | 338.140.364,67 | -              | 338.140.364,67   |
| Riscossioni   | (+) | 223.362.375,08 | 760.674.376,23 | 984.036.751,31   |
| Pagamenti   | (-) | 145.296.316,91 | 746.994.589,33 | 892.290.906,24   |
| Situazione contabile di cassa                             |     |                |                | 429.886.209,74   |
| Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12 | (-) |                |                | 0,00             |
| Fondo di cassa finale                                     |     |                |                | 429.886.209,74   |
| Residui attivi  | (+) | 746.695.421,35 | 395.302.186,26 | 1.141.997.607,61 |
| Residui passivi   | (-) | 133.547.830,20 | 199.803.393,92 | 333.351.224,12   |
| Risultato contabile (al lordo FPV/U)                      |     |                |                | 1.238.532.593,23 |
| FPV per spese correnti (FPV/U)                            | (-) |                |                | 66.400.096,99    |
| FPV per spese in C/capitale (FPV/U)                       | (-) |                |                | 233.282.734,26   |
| FPV spese Incremento attività finanziarie (FPV/U)         | (-) |                |                | 0,00             |
| Risultato effettivo                                       |     |                |                | 938.849.761,98   |

#### 2.3 Composizione del risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione è stato calcolato e poi scomposto nelle singole componenti (fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non vincolati), e questo al fine di conservare l'eventuale vincolo di destinazione dei singoli elementi costituenti. Il margine di azione nell'utilizzare il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, infatti, dipende proprio da questi fattori. Per quanto riguarda la scomposizione del risultato nelle *componenti elementari*, la quota di avanzo accantonata è costituita da economie sugli

stanziamenti in uscita del fondo crediti di dubbia esigibilità e da quelle, sempre nel versante della spesa, relative alle eventuali passività potenziali (fondi spese e fondi rischi). La quota vincolata è invece prodotta dalle economie su spese finanziate da entrate con obbligo di destinazione imposto dalla legge o dai principi contabili, su spese finanziate da mutui e prestiti contratti per la copertura di specifici investimenti, da economie di uscita su capitoli coperti da trasferimenti concessi per finanziare interventi con destinazione specifica, ed infine, da spese finanziate con entrate straordinarie su cui è stato attribuito un vincolo su libera scelta dell'ente.

Per quanto riguarda il procedimento seguito per la stesura del rendiconto, si è proceduto a determinare il *valore contabile del risultato di amministrazione* applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti, compatibilmente con il rispetto delle norme di riferimento. La conclusione di questo procedimento, già esposta con le risultanze finali del precedente prospetto, ha portato ad escludere la presenza di un disavanzo accertato o emergente, circostanza, questa, che avrebbe comportato l'iscrizione di pari importo tra le spese del nuovo bilancio, e ciò al fine di ripianare la perdita riconducibile ad esercizi precedenti.

Oltre a questo aspetto, la verifica ha interessato anche la *composizione interna del risultato* in modo da escludere che al suo interno, pur in presenza di un risultato apparentemente positivo (importo finale esposto nel precedente prospetto), non vi fossero delle quote oggetto di vincolo superiori all'ammontare complessivo del risultato contabile. Anche in questo secondo caso, infatti, l'ente sarebbe obbligato a ripianare questa quota, riconducibile alla mancata copertura dei vincoli, con l'applicazione di pari importo alla parte spesa del bilancio, sotto forma di disavanzo destinato al ripristino contabile dei vincoli.

Relativamente al bilancio di previsione in corso, pertanto, sarà possibile utilizzare la quota del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate, oltre che la parte dell'avanzo originata dalle altre componenti, diverse da quelle vincolate.

Il prospetto mostra la composizione sintetica del risultato mentre il dettaglio (elenco analitico delle singole voci) è riportato nel corrispondente allegato obbligatorio al rendiconto, a cui pertanto si rinvia.

| Composizione del risultato di amministrazione (Estratto dall'allegato "a" al Rendiconto, seconda parte) |       | Rendiconto 2024  |
|---|-------|------------------|
| Risultato di amministrazione  |       |                  |
| Risultato di amministrazione al 31.12.24  | (a)   | 938.849.761,98   |
| Composizione del risultato e copertura dei vincoli  |       |                  |
| Vincoli sul risultato   |       |                  |
| Parte accantonata   | (b)   | 974.999.848,39   |
| Parte vincolata   | (c)   | 275.846.424,78   |
| Parte destinata agli investimenti   | (d)   | 1.097.098,66     |
| Vincoli complessiv  | i     | 1.251.943.371,83 |
| Verifica sulla copertura effettiva dei vincoli  |       |                  |
| Risultato di amministrazione  |       | 938.849.761,98   |
| Vincoli complessivi   |       | 1.251.943.371,83 |
| Differenza (a-b-c-d   | ) (e) | -313.093.609,85  |
| Eccedenza dell'avanzo sui vincoli   |       | -                |
| Disavanzo da ripianare per il ripristino dei vincoli  |       | 313.093.609,85   |

#### 2.4 Consistenza patrimoniale

Lo stato patrimoniale sintetizza, prendendo in considerazioni i macro aggregati di sintesi, la ricchezza complessiva dell'ente, ottenuta dalla differenza tra il valore delle attività e delle passività. Il prospetto si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità, inteso come la capacità del singolo cespite di trasformarsi in modo più o meno rapido in denaro. Per questo motivo il modello contabile indica, in sequenza, le immobilizzazioni (suddivise in immateriali, materiali e finanziarie), seguite dall'attivo circolante (composto dalle rimanenze, dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e dalle disponibilità liquide) e dai ratei e risconti attivi. Anche il prospetto del passivo si sviluppa in senso verticale con una serie di classi definite secondo un criterio diverso, però, da quello adottato per l'attivo, dato che non viene considerato il grado di esigibilità della passività (velocità di estinzione della posta riclassificata in passività a breve, medio e lungo termine) ma la natura stessa dell'elemento. Per questo motivo sono indicati in progressione il patrimonio netto, i conferimenti, i debiti e, come voce di chiusura, i ratei ed i risconti passivi. La differenza tra attivo e passivo mostra il patrimonio netto, e quindi la ricchezza netta posseduta. Si tratta, naturalmente, di un valore puramente teorico dato che non è pensabile che un ente pubblico smobilizzi interamente il suo patrimonio per cederlo a terzi. Questa possibilità, infatti, appartiene al mondo dell'azienda privata e non all'ente locale, dove il carattere istituzionale della propria attività, entro certi limiti (mantenimento degli equilibri di bilancio) è prevalente su ogni altra considerazione di tipo patrimoniale.

Per quanto riguarda il patrimonio netto riportato nel modello, questo ha assunto un valore positivo (eccedenza dell'attivo sul passivo) e denota una situazione di equilibrio, mentre il successivo prospetto è stato predisposto considerando i dati dell'ultimo inventario al momento disponibile.

La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di gestione del bilancio successivo. Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

| Attivo                                  | 2024             | Passivo                                 | 2024             |
|---|------------------|---|------------------|
| Crediti verso P.A. fondo di dotazione   | 0,00             | Fondo di dotazione                      | 119.597.078,13   |
| Immobilizzazioni immateriali            | 18.107.729,81    | Riserve                                 | 942.819.555,39   |
| Immobilizzazioni materiali              | 2.244.191.182,06 | Risultato economico d'esercizio         | 92.405.283,99    |
| Immobilizzazioni finanziarie            | 293.771.175,00   | Risultato economico esercizi precedenti | -64.801.261,09   |
| Rimanenze                               | 0,00             | Riserve negative per beni indisponibili | 0,00             |
| Crediti                                 | 348.409.298,24   | Patrimonio netto                        | 1.090.020.656,42 |
| Attività finanziarie non immmobilizzate | 0,00             |   |                  |
| Disponibilità liquide                   | 436.306.419,28   | Fondo per rischi ed oneri               | 118.316.500,89   |
| Ratei e risconti attivi                 | 491.068,01       | Trattamento di fine rapporto            | 7.553.227,10     |
|   |                  | Debiti                                  | 507.004.036,27   |
|   |                  | Ratei e rsconti passivi                 | 1.618.382.451,72 |
|   |                  | Passivo (al netto PN)                   | 2.251.256.215,98 |
| Totale                                  | 3.341.276.872,40 | Totale                                  | 3.341.276.872,40 |

#### 2.5 Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Il significato di questi valori è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente o, per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto. Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitaria gli enti che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indici con un valore non coerente (fuori media) con il dato di riferimento nazionale.

Il nuovo sistema di parametri si compone di 8 indicatori individuati all'interno del Piano degli indicatori allegato al rendiconto d'esercizio dell'ente (7 sintetici ed uno analitico), che sono stati poi parametrizzati con l'individuazione di opportune soglie, al di sopra o al di sotto delle quali, scatta la presunzione di positività.

L'attenzione del legislatore si è concentrata sui seguenti elementi ritenuti idonei a valutare il possibile insorgere di una situazione di deficitarietà: capacità di riscossione delle entrate; indebitamento (finanziario, emerso o in corso di emersione, improprio); disavanzo; rigidità della spesa.

Dal punto di vista prettamente tecnico, gli indicatori di tipo sintetico sono i seguenti:

- Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti
- Incidenza incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente
- Anticipazione chiuse solo contabilmente
- Sostenibilità debiti finanziari
- Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio
- Debiti riconosciuti e finanziati
- Debiti in corso di riconoscimento sommati ai debiti riconosciuti e in corso di finanziamento

L'elenco di cui sopra è inoltre integrato da un unico indicatore di tipo analitico, e precisamente:

- Effettiva capacità di riscossione (riscossioni rispetto agli accertamenti) riferita al totale delle entrate.

La situazione di deficitarietà strutturale, se presente, può ridurre i margini discrezionali richiesti per formare il nuovo bilancio. Il prospetto è stato predisposto considerando i dati dell'ultimo rendiconto disponibile.

La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio. Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

| Denominazione indicatore  | Rendiconto 2024 |              |
|---|-----------------|--------------|
| Denominazione indicatore  |                 | Fuori soglia |
| Incidenza spese rigide su entrate correnti                                      | ✓               |              |
| Incidenza incassi entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | ✓               |              |
| Anticipazioni chiuse solo contabilmente   | ✓               |              |
| Sostenibilità debiti finanziari   | ✓               |              |
| Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio                  |                 | ✓            |
| Debiti riconosciuti e finanziati  |                 | ✓            |
| Debiti in corso di riconoscimento o in corso di finanziamento                   | ✓               |              |
| Effettiva capacità di riscossione   |                 | ✓            |

#### 2.6 Altre considerazioni su bilancio e patrimonio

Non ci sono considerazioni tecniche o valutazioni particolari da segnalare su altri aspetti inerenti il conto del bilancio e il conto del patrimonio, in aggiunta o ad integrazione di quanto già riportato in questa sezione della Nota integrativa.

#### 3 Analisi dei vincoli del risultato

#### 3.1 Analisi dei vincoli sul risultato

La Relazione sulla gestione di questo rendiconto, di cui la presente Nota integrativa ne è parte integrante e sostanziale, illustra "(..) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione (..) dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione (..) dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente (..)" (PaP, punto 13.10.1).

Negli argomenti successivi, e relativamente al solo Risultato di amministrazione dell'esercizio, saranno riportate le risultanze contabili che hanno portato alla formazione delle risorse accantonate, delle risorse vincolate o delle risorse destinate ai soli investimenti (spese in C/capitale).

La premessa descrittiva di ciascun argomento sarà seguita da un primo prospetto (Legenda) che riporta la chiave di lettura del secondo prospetto, quello in cui sono esposti i dati contabili di consuntivo.

In termini di contenuto, di tratta dello sviluppo in senso maggiormente analitico di quanto già esposto in veste più sintetica nella precedente sezione di questa Nota integrativa (Conto del bilancio e Conto del patrimonio - Composizione del risultato di amministrazione).

#### 3.2 Composizione della parte accantonata del risultato

Il successivo prospetto riporta le quote accantonate provenienti dagli anni precedenti, quelle accantonate presenti nel bilancio a cui il rendiconto si riferisce (ad esclusione dei fondi di riserva) e gli eventuali maggiori accantonamenti riscontrati in sede di consuntivo.

In particolare, questo aggregato fa riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), alla quota capitale del fondo anticipazioni liquidità non ancora rimborsata dall'ente, agli accantonamenti per eventuali perdite d'esercizio da coprire relative alle società partecipate, alla stima del costo finale dei contenziosi non arrivati a giudizio finale e ad altri accantonamenti, come l'indennità di fine mandato del sindaco, gli accantonamenti per rinnovi contrattuali ed altre quote accantonate residuali.

Il prospetto successivo, pur mantenendo inalterato l'intestazione di righe e colonne (e quindi in significato complessivo del quadro) del modello ufficiale, viene riportato *invertendo* questi due elementi in modo da rendere più comprensibile il contenuto. Nell'allegato ufficiale al rendiconto, infatti, l'intestazione delle colonne riporta una descrizione eccessivamente lunga, e quindi di difficile lettura.

Mentre il primo dei due riquadri (Legenda all'allegato a1) indica l'intestazione delle righe poi riportate come richiamo nel successivo prospetto, e che corrispondono all'intestazione delle colonne del modello ufficiale, la tabella vera e propria espone i dati prettamente contabili.

| Voce col. | Risorse ACCANTONATE nel Risultato di amministrazione 2024<br>Legenda allegato a1) al Rendiconto |
|-----------|---|
| Α         | Risorse accantonate al 01.01.2024   |
| В         | Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2024 (con segno -)                     |
| С         | Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2024                      |
| D         | Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)                      |
| E         | Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31.12.2024 (A+B+C+D)                    |

| Voce col. | F.do anticipaz.<br>liquidità | Fondo perdite soc. partecipate | Fondo<br>contenzioso | Fondo crediti<br>dubbia esigib. | Fondo garanzia<br>debiti comm.li | Altri<br>accantonamenti | Totale         |
|-----------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|
| Α         | 38.431.306,43                | 31.782.309,00                  | 90.841.960,58        | 721.111.539,18                  | 0,00                             | 98.979.755,81           | 981.146.871,00 |
| В         | 0,00                         | 0,00                           | -184.246,11          | 0,00                            | 0,00                             | -26.205.496,25          | -26.389.742,36 |
| С         | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                 | 40.689.624,18                   | 0,00                             | 13.893,85               | 40.703.518,03  |
| D         | -1.606.522,84                | -21.257.597,00                 | -9.139.037,24        | 26.231.797,61                   | 0,00                             | -14.689.438,81          | -20.460.798,28 |
| Е         | 36.824.783,59                | 10.524.712,00                  | 81.518.677,23        | 788.032.960,97                  | 0,00                             | 58.098.714,60           | 974.999.848,39 |

#### 3.3 Composizione della parte vincolata del risultato

Il prospetto comprende le quote vincolate provenienti dagli anni precedenti non completamente impegnate nell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto (N), le quote vincolate nate nella competenza e quelle che derivano dalla gestione dei residui.

È il caso delle quote vincolate da legge, come ad esempio il fondo funzioni fondamentali non utilizzato nell'esercizio (N), ai vincoli da trasferimenti, come nel caso dei ristori di spesa causa Covid non impegnati, ai vincoli da finanziamenti ed ai vincoli formalmente attribuiti dall'ente. Questi ultimi, possono essere costituiti solo da entrate straordinarie accertate ed incassate nell'anno ed il vincolo formale può essere applicato solo dagli enti che non hanno rimandato la copertura del disavanzo di amministrazione.

Il prospetto successivo, pur mantenendo inalterato l'intestazione di righe e colonne (e quindi in significato complessivo del quadro) viene riportato invertendo le due coordinate in modo da rendere più comprensibile il contenuto. Mentre la prima parte indica l'intestazione delle righe (che corrispondono all'intestazione delle

colonne del modello ufficiale) la tabella vera e propria espone i dati prettamente contabili.

| Voce | Risorse VINCOLATE nel Risultato di amministrazione 2024   |
|------|---|
| col. | Legenda allegato a2) al Rendiconto  |
| Α    | Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01.01.2024  |
| В    | Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2024   |
| С    | Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024   |
| D    | Impegni esercizio 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato                          |
| Е    | FPV al 31.12.2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato                               |
| F    | Cancellazione R.A. vincolati o eliminazione vincolo su quote del risultato (+) e cancellazione R.P. finanziati da risorse vincolate (-)     |
| G    | Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal FPV dopo l'approvazione del rendiconto 2023 non reimpegnati nell'esercizio 2024 |
| Н    | Risorse vincolate nel bilancio al 31.12.2024 (B+C-D-E+G)  |
| ı    | Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31.12.2024 (A+C-D-E-F+G)  |

| Voce col. | Vincoli derivati<br>dalla legge | Vincoli derivati<br>da trasferimenti | Vincoli derivati<br>da finanziam. | Vincoli attribuiti dall'ente | Altri<br>vincoli | Totale         |
|-----------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|
| Α         | 81.695.570,94                   | 164.650.019,55                       | 44.190.169,52                     | 2.165.870,64                 | 0,00             | 292.701.630,65 |
| В         | 51.800.311,72                   | 52.707.897,46                        | 175.951,31                        | 0,00                         | 0,00             | 104.684.160,49 |
| С         | 88.478.919,53                   | 225.952.260,90                       | 0,00                              | 0,00                         | 0,00             | 314.431.180,43 |
| D         | 24.192.921,80                   | 185.804.684,97                       | 171.237,92                        | 0,00                         | 0,00             | 210.168.844,69 |
| E         | 51.099.542,01                   | 66.575.268,11                        | 0,00                              | 0,00                         | 0,00             | 117.674.810,12 |
| F         | 17.725.944,44                   | -11.716.967,87                       | 2.336.947,80                      | 0,00                         | 0,00             | 8.345.924,37   |
| G         | 18.385,51                       | 4.884.807,37                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00             | 4.903.192,88   |
| Н         | 65.005.152,95                   | 31.165.012,65                        | 4.713,39                          | 0,00                         | 0,00             | 96.174.878,99  |
| ı         | 77.174.467,73                   | 154.824.102,61                       | 41.681.983,80                     | 2.165.870,64                 | 0,00             | 275.846.424,78 |

#### 3.4 Composizione della parte destinata agli investimenti

Nel modello sono riprese le quote destinate agli investimenti provenienti dagli anni precedenti non del tutto impegnate nell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto (N), le economie di spesa in C/capitale sorte nella competenza (al netto di quelle già inserite nella parte vincolata) e quelle derivanti dalla gestione residui.

Alcune risorse destinate agli investimenti potrebbero essere composte da entrate già classificate come "di dubbia esigibilità", a fronte delle quali si è provveduto ad accantonare il corrispondente fondo crediti di dubbia esigibilità. Ne consegue che, al fine di evitare duplicazioni degli accantonamenti, le quote destinate agli investimenti sono riportate già al netto delle quote confluite nel FCDE.

Per omogeneità di rappresentazione con le due classificazioni precedenti, anche questo terzo ed ultimo prospetto, pur mantenendo inalterato l'intestazione di righe e colonne (e quindi in significato complessivo del quadro) viene esposto invertendo le due coordinate in modo da rendere più comprensibile il contenuto. Mentre la prima tabella indica l'intestazione delle righe (che corrispondono all'intestazione delle colonne del modello ufficiale) la seconda espone i dati prettamente contabili.

| Voce col. | Risorse Destinate agli investimenti nel Risultato di amministrazione 2024<br>Legenda allegato a3) al Rendiconto          |
|-----------|--|
| Α         | Risorse destinate agli investimenti al 01.01.2024  |
| В         | Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2024  |
| С         | Impegni 2024 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato                 |
| D         | FPV al 31.12.24 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato              |
|           | Cancellazione R.A. destinati ad investimenti o eliminazione destinazione su quote del risultato (+) e cancellazione R.P. |
|           | finanziati da risorse per investimenti (-)   |
| F         | Risorse destinate agli investimenti al 31 12 24 (A+B-C-D-F)  |

| Voce col. | Totale       |
|-----------|--------------|
| Α         | 7.245.517,63 |
| В         | 1.083.780,77 |
| С         | 2.024.125,63 |
| D         | 1.284.674,03 |
| E         | 3.923.400,08 |
| F         | 1.097.098,66 |

#### 3.5 Altre considerazioni sui vincoli del risultato

## AVANZO DA ENTRATE PROVENIENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA

Riguardo la determinazione dell'avanzo relativo alle norme di cui agli artt. 142 e 208 del codice della strada, si è tenuto conto dei rilievi effettuati dalla Corte dei Conti in seno alla deliberazione 193 del 18 giugno 2025.

In particolare sono state oggetto di critica le modalità con le quali si è operata la rideterminazione delle quote vincolate di tale partita di avanzo nel rendiconto 2022, al fine di ovviare ad un errore nella determinazione dello stesso avanzo nel rendiconto 2019. L'avanzo da entrate provenienti da sanzioni per violazioni alle norme del codice della strada accantonato nel 2019, era stato infatti oggetto di ricalcolo, determinando un valore finale differente pari ad euro 7.604.774,04. A titolo di misura correttiva, il valore iniziale dell'avanzo nel rendiconto 2022, era stato pertanto incrementato di tale importo.

Tale operazione è stato oggetto di critica, in quanto l'operazione contabile così come effettuata "lede il principio di continuità di bilancio, il quale "intimamente connesso al ciclo della programmazione, implica che i dati contabili, nel quadro della naturale successione temporale delle singole annualità, devono essere rilevati e rappresentati con correttezza nelle situazioni contabili di chiusura e di riapertura dei conti e in tutti i documenti contabili (cfr., in particolare, Allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011). Le risultanze dell'annualità precedente rappresentano, infatti, un dato di riferimento del successivo orizzonte temporale, incidendo direttamente sulla programmazione, sicché il principio di continuità dei bilanci deve ritenersi teleologicamente collegato a quello dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., ai sensi del quale ogni rendiconto è geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie (v. Corte costituzionale, sentenze n.39/2024 e n. 49/2018)"

La Corte Costituzionale ha pertanto rideterminato le quote vincolate da proventi per sanzioni derivanti a violazione delle norme sul codice della strada, riconteggiando gli anni dal 2019 (così come determinato a seguito di rettifica) al 2023, facendo coincidere per ogni annualità i valori iniziali di avanzo al 1/1 con quelli risultanti al 31/12 dell'esercizio precedente.

Non essendo prevista nell'allegato una colonna per inserire rettifiche e variazioni come nell'allegato a1 relativo alle quote accantonate, la rettifica è stata effettuata variando i valori di avanzo iniziale al 1/1. I valori iniziali 2024 delle partite vincolate riferite ai vincoli derivanti dalle norme del codice della strada, pertanto differiscono da quelli accertati in sede di rendiconto 2023, in quanto gli stessi sono frutto del ricalcolo effettuato dal 2019 al 2023 in applicazione della metodologia prescritta dalla Corte dei Conti in seno alla deliberazione n. 193/2025.

È da evidenziare gli articoli del codice della strada che impongono obblighi di destinazione dei proventi sono il 208 ed il 142. A sua volta il 208 contempla al suo interno tre lettere a), b), e c) che disciplinano la destinazione di quote minime di tali proventi distintamente per finalità diverse. Pertanto la disciplina dell'obbligo di destinazione dei proventi da sanzioni per violazioni alle norme del codice della strada, non può intendersi come unico vincolo, bensì come vincolo multiplo, distintamente per gli obblighi di destinazione previsti dall'art. 142 e obblighi previsti dall'art. 208 lettera a), quelli previsti dalla lettera b) e quelli previsti dalla lettera c). Questo ente negli ultimi anni ha operato una dettagliata codifica dei capitoli di spesa, nonché dei capitoli di entrata, affinché potessero essere determinate distintamente le quote riferite ai quattro vincoli previsti dalle norme del codice della strada. Non avendo la Corte dei Conti i dati analitici necessari per il calcolo distintamente per le quattro destinazioni la metodologia della stessa Corte, prevede invece il calcolo considerandolo come unico vincolo indistinto. Si è ritenuto pertanto più corretto rideterminare le quota vincolate distintamente per i quattro vincoli, rispettando però il principio di continuità del bilancio, come richiesto dalla Corte dei Conti, ponendo quindi il risultato al 1/1 di ogni vincolo pari a quello determinato al 31/12 dell'esercizio precedente, laddove il valore fosse positivo.

È stato nondimeno necessario operare alcune semplificazioni laddove non erano disponibili i dati analitici riferiti ai tre vincoli. In particolare il valore iniziale di 7.617.866,87 nel 2020 è stato ripartito nei 4 vincoli proporzionalmente alle entrate di competenza accertate nello stesso anno. Parimenti si è operata una ripartizione proporzionale alle entrate per le cancellazioni dei residui attivi riferibili ad entrate per le quali non era individuabile la fonte normativa della sanzione (art. 142 o art. 208). Le risultanze di tale calcolo sono evidenziate nell'allegato A2, tuttavia mentre è evidenziato distintamente l'avanzo da quote vincolate di cui all'art. 142 non è stato possibile in tale allegato evidenziare distintamente le partite vincolate di cui all'art. 208, che sono evidenziate nel prospetto che segue, unitamente al calcolo riferito agli anni dal 2019 al 2023.

### RICALCOLO AVANZO CODICE DELLA STRADA DAL 2019 AL 2023 A SEGUITO DEI RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI

| ESERCIZIO<br>2019    | risultato di<br>amministrazione | Risorse vincolate<br>applicate al<br>bilancio<br>dell'esercizio 2019 | Entrate vincolate<br>accertate<br>nell'esercizio 2019 | Impegni eserc. 2019<br>finanziati da entrate<br>vincolate accertate<br>nell'esercizio o da<br>quote vincolate del<br>risultato di<br>amministrazione | Fondo plur. vinc. al<br>31/12/2019 finanziato<br>da entrate vincolate<br>accertate nell'esercizio<br>o da quote vincolate<br>del risultato di<br>amministrazione | Cancellazione di residui<br>attivi vincolati o<br>eliminazione del vincolo<br>su quote del risultato di<br>amministrazione (+) e<br>cancellazione di residui<br>passivi finanziati da<br>risorse vincolate (-)<br>(gestione dei residui) | vincolato dono | Risorse vincolate nel<br>bilancio al 31/12/2019 | Risorse vincolate nel<br>risultato di<br>amministrazione al<br>31/12/2019 |
|----------------------|---------------------------------|--|---|--|--|--|----------------|---|---|
|                      | (a)                             | (b)  | (c)   | (d)  | (e)  | (f)  | (g)            | (h)=(b)+(c)-(d)-<br>(e)+(g)                     | (i)=(a) +(c)-(d)-(e)-<br>(f)+(g)  |
| Art. 208, lettera a) | -                               | •  | 10.343.022,14   | 2.378.653,93   | -  | 5.365.270,18   | -              | 7.964.368,21                                    | 2.599.098,03  |
| Art. 208, lettera b) |                                 |  | 10.343.022,14   | 332.800,31   | 29.341,19  | 5.365.270,18   | •              | 9.980.880,64                                    | 4.615.610,46  |
| Art. 208, lettera c) |                                 |  | 20.686.044,29   | 14.298.808,77  | -  | 10.730.540,35  | -              | 6.387.235,52                                    | - 4.343.304,83  |
| Art. 142             | -                               | -  | 11.144.283,35   | 611.642,88   | 5.246,31   | 5.780.911,06   | -              | 10.527.394,16                                   | 4.746.483,10  |
| Totali               |                                 |  | 52.516.371,92   | 17.621.905,89  | 34.587,50  | 27.241.991,77  | -              | 34.859.878,53                                   | 7.617.886,76  |

| ESERCIZIO<br>2020    | Risorse vinc. nel<br>risultato di<br>amministrazione al<br>1/1/2020 | Risorse vincolate<br>applicate al<br>bilancio<br>dell'esercizio 2020 | Entrate vincolate<br>accertate<br>nell'esercizio 2020 | Impegni eserc. 2020<br>finanziati da entrate<br>vincolate accertate<br>nell'esercizio o da quote<br>vincolate del risultato di<br>amministrazione | Fondo plur, vinc. al<br>31/12/2020 finanziato da<br>entrate vincolate<br>accertate nell'esercizio o<br>da quote vincolate del<br>risultato di<br>amministrazione | Cancellazione di residui<br>attivi vincolati o<br>eliminazione del vincolo su<br>quote del risultato di<br>amministrazione (+) e<br>cancellazione di residui<br>passivi finanziati da risorse<br>vincolate (-) (gestione dei<br>residui) | Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 non reimpegnati nell'esercizio 2020 | Risorse vincolate nel<br>bilancio al 31/12/2020 | Risorse vincolate nel<br>risultato di<br>amministrazione al<br>31/12/2020 |
|----------------------|---|--|---|---|--|--|--|---|---|
|                      | (a)   | (b)  | (c)   | (d)   | (e)  | (f)  | (g)  | (h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)                         | (i)=(a) +(c)-(d)-(e)-<br>(f)+(g)  |
| Art. 208, lettera a) | 2.599.098,03  | -  | 4.858.682,11  | 2.378.653,93  | -  | 4.584.176,58   |  | 2.480.028,18                                    | 494.949,63  |
| Art. 208, lettera b) | 4.615.610,46  |  | 4.858.682,11  | 338.142,14  | 17.915,30  | 4.584.176,58   |  | 4.502.624,67                                    | 4.534.058,55  |
| Art. 208, lettera c) | •   |  | 9.717.364,20  | 4.915.692,75  | -  | 9.168.353,15   |  | 4.801.671,45                                    | - 4.366.681,70  |
| Art. 142             | 4.746.483,10  | ,  | 8.715.239,44  | 181.367,92  | 72.759,54  | 8.222.846,37   | -  | 8.461.111,98                                    | 4.984.748,71  |
| Totali               | 11.961.191,59   | -  | 28.149.967,86   | 7.813.856,74  | 90.674,84  | 26.559.552,68  |  | 20.245.436,28                                   | 5.647.075,19  |
|                      |   |  |   |   |  |  |  |   |   |

| ESERCIZIO<br>2021    | risultato di<br>amministrazione al | Risorse vincolate<br>applicate al<br>bilancio<br>dell'esercizio 2021 | Entrate vincolate<br>accertate<br>nell'esercizio 2021 | Impegni eserc. 2021<br>finanziati da entrate<br>vincolate accertate<br>nell'esercizio o da<br>quote vincolate del<br>risultato di<br>amministrazione | -          | Cancellazione di residui attivi<br>vincolati o eliminazione del<br>vincolo su quote del risultato di<br>amministrazione (+) e<br>cancellazione di residui passivi<br>finanziati da risorse vincolate (-<br>) (gestione dei residui) | Cancellazione nell'esercizio 2021di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 non reimpegnati nell'esercizio 2021 | Risorse vincolate nel<br>bilancio al 31/12/2021 | Risorse vincolate nel<br>risultato di<br>amministrazione al<br>31/12/2021 |
|----------------------|------------------------------------|--|---|--|------------|---|---|---|---|
|                      | (a)                                | (b)  | (c)   | (d)  | (e)        | (f)   | (g)   | (h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)                         | (i)=(a) +(c)-(d)-(e)-<br>(f)+(g)  |
| Art. 208, lettera a) | 494.949,63                         |  | 5.814.042,78  | 1.378.651,98   |            | 4.184.106,82  |   | 4.435.390,80                                    | 746.233,61  |
| Art. 208, lettera b) | 4.534.058,55                       | -  | 5.814.042,78  | 598.550,54   | 276.025,67 | 4.184.106,82  |   | 4.939.466,57                                    | 5.289.418,30  |
| Art. 208, lettera c) | -                                  |  | 11.628.085,56   | 4.351.272,79   | -          | 8.368.213,64  | -   | 7.276.812,77                                    | - 1.091.400,87  |
| Art. 142             | 4.984.748,71                       | -  | 6.975.579,39  | 176.897,57   |            | 5.020.012,82  | -   | 6.798.681,82                                    | 6.763.417,71  |
| Totali               | 10.013.756,89                      |  | 30.231.750,51   | 6.505.372,88   | 276.025,67 | 21.756.440,10   |   | 23.450.351,96                                   | 11.707.668,75   |

| ESERCIZIO<br>2022    | Risorse vinc. nel<br>risultato di<br>amministrazione al<br>1/1/2022 | Risorse vincolate<br>applicate al bilancio<br>dell'esercizio 2022 | Entrate vincolate<br>accertate nell'esercizio<br>2022 | Impegni eserc. 2022<br>finanziati da entrate<br>vincolate accertate<br>nell'esercizio o da quote<br>vincolate del risultato di<br>amministrazione | Fondo plur. vinc. al<br>31/12/2022 finanziato da<br>entrate vincolate<br>accertate nell'esercizio<br>o da quote vincolate del<br>risultato di<br>amministrazione | vincolo su quote del risultato | impegni finanziati dal<br>fondo pluriennale<br>vincolato dopo | Risorse vincolate nel<br>bilancio al 31/12/2022 | Risorse vincolate nel<br>risultato di<br>amministrazione al<br>31/12/2022 |
|----------------------|---|---|---|---|--|--------------------------------|---|---|---|
|                      | (a)   | (b)   | (c)   | (d)   | (e)  | ( <b>f</b> )                   | (g)   | (h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)                         | (i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)  |
| Art. 208, lettera a) | 746.233,61  |   | 15.117.820,36   |   |  | 14.885.875,76                  |   | 15.117.820,36                                   | 978.178,21  |
| Art. 208, lettera b) | 5.289.418,30  | -   | 15.117.820,36   |   |  | 14.885.875,76                  | -   | 15.117.820,36                                   | 5.521.362,90  |
| Art. 208, lettera c) | -   | -   | 30.235.640,71   |   | -  | 29.771.751,51                  | -   | 30.235.640,71                                   | 463.889,20  |
| Art. 142             | 6.763.417,71  | -   | 8.924.459,24  | -   | -  | 8.787.536,05                   | -   | 8.924.459,24                                    | 6.900.340,90  |
| Totali               | 12.799.069,62   |   | 69.395.740,67   |   |  | 68.331.039,08                  |   | 69.395.740,67                                   | 13.863.771,21   |

| ESERCIZIO<br>2023    | Risorse vinc. nel<br>risultato di<br>amministrazione al<br>1/1/2023 | Risorse vincolate<br>applicate al bilancio<br>dell'esercizio 2023 | Entrate vincolate<br>accertate nell'esercizio<br>2023 | Impegni eserc. 2022<br>finanziati da entrate<br>vincolate accertate<br>nell'esercizio o da<br>quote vincolate del<br>risultato di<br>amministrazione | entrate vincolate<br>accertate nell'esercizio<br>o da quote vincolate del | Cancellazione di residui<br>attivi vincolati o<br>eliminazione del vincolo su<br>quote del risultato di<br>amministrazione (+) e<br>cancellazione di residui<br>passivi finanziati da risorse<br>vincolate (-) (gestione dei<br>residui) | Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimpegnati nell'esercizio 2023 | Risorse vincolate nel<br>bilancio al 31/12/2023 | Risorse vincolate nel<br>risultato di<br>amministrazione al<br>31/12/2023 |
|----------------------|---|---|---|--|---|--|--|---|---|
|                      | (a)   | (b)   | (c)   | (d)  | (e)   | <b>(f)</b>   | (g)  | (h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)                         | (i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)  |
| Art. 208, lettera a) | 978.178,21  | -   | 12.756.299,64   | 2.001.826,84   | -   | 5.894.383,14   |  | 10.754.472,80                                   | 5.838.267,87  |
| Art. 208, lettera b) | 5.521.362,90  |   | 12.756.299,64   | 708.554,52   | 4.667,80  | 5.894.383,14   |  | 12.043.077,32                                   | 11.670.057,08   |
| Art. 208, lettera c) | 463.889,20  | -   | 25.512.599,28   | 385.611,93   | 2.661.618,79  | 11.787.710,26  |  | 22.465.368,56                                   | 11.141.547,50   |
| Art. 142             | 6.900.340,90  |   | 6.988.629,10  | 779.649,08   | 41.159,89   | 3.162.265,40   |  | 6.167.820,13                                    | 9.905.895,63  |
| Totali               | 13.863.771,21   |   | 58.013.827,66   | 3.875.642,37   | 2.707.446,48  | 26.738.741,94  |  | 51.430.738,81                                   | 38.555.768,08   |

## DETTAGLIO AVANZO PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER INOSSERVANZA ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA 2024

| ESERCIZIO<br>2024    | Risorse<br>vincolate nel<br>risultato di<br>amministrazio<br>ne al<br>31/12/2023 (da<br>rendiconto<br>2023) | Correttivo per<br>applicazione<br>metodo Corte<br>dei Conti | Risors e vinc.<br>nel risultato di<br>amminis trazion<br>e al 1/1/2024 | Risorse<br>vincolate<br>applicate al<br>bilancio<br>dell'esercizio<br>2024 | Entrate<br>vinco late<br>accertate<br>ne Il'es ercizio<br>2024 | Impegni eserc. 2024 finanziati da entrate vinco late accertate nell'esercizio o da quote vinco late del risultato di amministrazio n e | Fondo plur. vinc.<br>al 31/12/2024<br>finanziato da<br>entrate vinco late<br>accertate<br>nell'es ercizio o<br>da quote<br>vinco late del<br>ris ultato di<br>amminis trazio ne | Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amminis trazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da | Cancellazione nell'es ercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'appro vazione del rendiconto dell'es ercizio 2023 non | Risorse<br>vincolate nel<br>bilancio al<br>31/12/2024 | Risors e vincolate<br>nel risultato di<br>amminis trazione<br>al 31/12/2024 |
|----------------------|---|---|--|--|--|--|---|--|---|---|---|
|                      |   |   | (a)  | (b)  | (c)  | (d)  | (e)   | (f)  | (g)   | (h)=(b)+(c)-(d)-<br>(e)+(g)                           | (i)=(a) +(c)-(d)-(e)-<br>(f)+(g)  |
| Art. 208, lettera a) | 6.241.015,95  | - 402.748,08  | 5.838.267,87   | 2.381.968,95   | 15.143.043,42  | 1.793.359,92   | 2.381.968,95  | 3.720.699,99   | -   | 13.349.683,50   | 13.085.282,43   |
| Art. 208, lettera b) | 7.529.620,47  | 4.140.436,61  | 11.670.057,08  | -  | 15.143.043,42  | 1.513.424,06   | 1.183.275,46  | 3.562.066,25   | 1.430,71  | 12.447.774,61   | 20.555.765,44   |
| Art. 208, lettera c) | 12.057.528,58   | - 915.981,08  | 11.14 1.5 47,50  | 13.004.514,16  | 30.286.086,85  | 3.252.743,44   | 12.856.910,13   | 7.441.399,98   | 7.087,25  | 27.188.034,69   | 17.883.668,05   |
| Art. 142             | 3.398.331,14  | 6.507.564,49  | 9.905.895,63   | 3.377.575,69   | 5.236.694,06   | 1.017.200,29   | 3.493.488,56  | 3.095.236,81   | 839,36  | 4.104.420,26  | 7.537.503,39  |
| Totali               | 29.226.496,14   | 9.329.271,94  | 38.555.768,08  | 18.764.058,80  | 65.808.867,75  | 7.576.727,71   | 19.915.643,10   | 17.819.403,03  | 9.357,32  | 57.089.913,06   | 59.062.219,31   |

#### 4 Situazione contabile a rendiconto

#### 4.1 Equilibri finanziari e principi contabili

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto terzi. I modelli di bilancio e rendiconto adottano la stessa suddivisione.

Partendo da queste linee conduttrici, i documenti contabili originari erano stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata poi mantenuta durante la gestione attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del *principio n.15 - Equilibrio di bilancio*).

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni, sono stati dimensionati e poi aggiornati (variazioni di bilancio) in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni attive e passive nei rispettivi esercizi. Di conseguenza, le corrispondenti previsioni hanno tenuto conto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del principio n.16 - Competenza finanziaria).

Nel predisporre i documenti di rendiconto non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio nelle previsioni dei singoli capitoli (Piano esecutivo di gestione), pertanto, è stata formulata in modo da considerare che i fatti di gestione dovevano rilevare, a rendiconto, anche l'aspetto economico dei movimenti (rispetto del *principio n.17 - Competenza economica*).

La situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite è stata oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che con le variazioni di bilancio fossero conservati gli equilibri e mantenuta la copertura delle spese correnti ed il finanziamento degli investimenti. Con l'attività di gestione, e il conseguente accertamento delle entrate e impegno delle spese, gli stanziamenti si sono tradotti in accertamenti ed impegni. A rendiconto, pertanto, la situazione di equilibrio (pareggio di bilancio) che continua a riscontrarsi in termini di stanziamenti finali non trova più corrispondenza con i corrispondenti movimenti contabili di accertamento ed impegno, creando così le condizioni per la formazione di un risultato di competenza che può avere segno positivo (avanzo) o negativo (disavanzo).

Il prospetto, limitato alla sola competenza, riporta la situazione in termini di stanziamenti e di relativo risultato.

| Equilibrio di bilancio 2024<br>(Previsioni finali) | Entrate<br>(+)   | Uscite<br>(-)    | Risultato<br>(+/-) |
|--|------------------|------------------|--------------------|
| Corrente   | 1.079.459.847,30 | 1.063.244.206,31 | 16.215.640,99      |
| Investimenti                                       | 561.602.453,01   | 577.818.094,00   | -16.215.640,99     |
| Movimento di fondi                                 | 750.000.000,00   | 750.000.000,00   | 0,00               |
| Servizi per conto di terzi                         | 764.931.341,16   | 764.931.341,16   | 0,00               |
| Totale   | 3.155.993.641,47 | 3.155.993.641,47 | 0,00               |

| Risultato di competenza 2024<br>(Accertamenti / Impegni) | Entrate<br>(+)   | Uscite<br>(-)    | Risultato<br>(+/-) |
|--|------------------|------------------|--------------------|
| Corrente   | 1.070.708.006,95 | 797.348.163,17   | 273.359.843,78     |
| Investimenti   | 409.456.445,27   | 393.520.223,68   | 15.936.221,59      |
| Movimento di fondi                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| Servizi per conto di terzi                               | 96.112.427,65    | 96.112.427,65    | 0,00               |
| Totale   | 1.576.276.879,87 | 1.286.980.814,50 | 289.296.065,37     |

#### 4.2 Composizione ed equilibrio del bilancio corrente

Il bilancio è stata costruito e poi aggiornato distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di previsioni di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata.

Per attribuire gli importi ai *rispettivi esercizi* è stato seguito il criterio della *competenza potenziata* il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono stati allocati negli anni in cui questa condizione si sarebbe verificata e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo hanno consentito, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili.

In particolare, i criteri di massima adottati per imputare la spesa corrente di competenza sono stati i seguenti:

- lo stanziamento con il relativo impegno è collocato nel medesimo esercizio solo se l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, è interamente esigibile nello stesso anno;
- per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stato applicato il principio che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del *fondo pluriennale vincolato* (FPV/U) e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);

- sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio.

Per quanto riguarda invece il mantenimento dell'equilibrio di parte corrente (competenza), questo è stato raggiunto anche valutando, dove la norma lo consente, l'eventuale applicazione in entrata di una quota dell'avanzo a cui si aggiunge, per effetto della possibile imputazione ad esercizi futuri di spese correnti finanziate in esercizi precedenti da entrate a specifica destinazione, anche dello stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale (FPV/E).

Il criterio di imputazione riferito alla gestione corrente, prima riportato, è talvolta soggetto a specifiche deroghe previste dalla legge o introdotte dai principi contabili; questi aspetti particolari saranno affrontati nella sezione della Nota che descrive i criteri di valutazione e imputazione delle entrate e poi, in argomento separato, quelli relativi alle uscite.

Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio e il risultato corrente mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia. Per dare un corretto significato al risultato, l'eventuale avanzo di amministrazione e il FPV/E stanziati in entrata sono stati considerati "accertati" mentre il FPV/U stanziato in uscita è stato riportato come "impegnato".

| Equilibrio bilancio corrente<br>(Competenza)                        |     | Previsioni<br>finali | Accertamenti<br>e Impegni |
|---|-----|----------------------|---------------------------|
| Entrate   |     |                      |                           |
| Tributi (Tit.1.00/E)  | (+) | 488.821.858,35       | 491.495.202,73            |
| Trasferimenti correnti (Tit.2.00/E)                                 | (+) | 313.450.026,06       | 287.068.789,53            |
| Extratributarie (Tit.3.00/E)  | (+) | 173.427.861,88       | 177.989.125,25            |
| Entrate correnti che finanziano investimenti                        | (-) | 5.270.217,16         | 2.053.092,31              |
| Risorse ordinarie   |     | 970.429.529,13       | 954.500.025,20            |
| FPV entrata per uscite correnti (FPV/E)                             | (+) | 52.381.849,59        | 52.381.849,59             |
| Avanzo applicato a bilancio corrente                                | (+) | 49.765.278,08        | 49.765.278,08             |
| Entrate C/capitale che finanziano uscite correnti                   | (+) | 6.883.190,50         | 14.060.854,08             |
| Accensioni di prestiti che finanziano uscite correnti               | (+) | 0,00                 | 0,00                      |
| Risorse straordinarie   |     | 109.030.318,17       | 116.207.981,75            |
| Totale  |     | 1.079.459.847,30     | 1.070.708.006,95          |
| Uscite  |     |                      |                           |
| Spese correnti (Tit.1.00/U)   | (+) | 1.003.281.454,72     | 671.035.314,59            |
| Spese correnti assimilabil a investimenti                           | (-) | 0,00                 | 0,00                      |
| Rimborso di prestiti (Tit.4.00/U)                                   | (+) | 19.462.751,59        | 19.412.751,59             |
| Impieghi ordinari   |     | 1.022.744.206,31     | 690.448.066,18            |
| FPV uscite correnti (FPV/U)   | (+) | -                    | 66.400.096,99             |
| Disavanzo applicato a bilancio corrente                             | (+) | 40.500.000,00        | 40.500.000,00             |
| Fondo anticipazione liquidità (FAL non rimborsato a fine esercizio) | (+) | -                    | 0,00                      |
| Spese in C/capitale assimilabili a uscite correnti                  | (+) | 0,00                 | 0,00                      |
| Impieghi straordinari   |     | 40.500.000,00        | 106.900.096,99            |
| Totale  |     | 1.063.244.206,31     | 797.348.163,17            |
| Risultato   |     |                      |                           |
| Entrate bilancio corrente   | (+) | 1.079.459.847,30     | 1.070.708.006,95          |
| Uscite bilancio corrente  | (-) | 1.063.244.206,31     | 797.348.163,17            |
| Risultato CORRENTE (Avanzo/Disavanzo)                               |     | 16.215.640,99        | 273.359.843,78            |

#### 4.3 Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti

Anche le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente e ciò, al fine di garantire l'autonomo finanziamento di questi due comparti, così diversi per origine e finalità. Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura, la costruzione o la manutenzione straordinaria di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola di carattere generale che impone all'ente la completa *copertura*, in termini di accertamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, sono state registrate negli anni in cui si prevede andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata).

I criteri generali seguiti per imputare la spesa di investimento sono stati i seguenti:

- l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, è interamente esigibile nello stesso anno:
- se il crono-programma, che definisce lo stato di avanzamento dei lavori, prevede invece che l'opera sarà ultimata in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicata la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e fino all'esercizio che precede la fine dei lavori,

un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);

- sempre nella stessa ipotesi e salvo le eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimento di quello stesso anno.

Per quanto riguarda invece il conseguimento dell'equilibrio di parte investimenti (competenza), questo è stato raggiunto anche valutando, dove la norma lo consente, l'eventuale applicazione in entrata di una quota dell'avanzo a cui si aggiunge, per effetto della possibile imputazione ad esercizi futuri di spese in conto capitale finanziate da entrate a specifica destinazione, anche dello stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale (FPV/E).

I *criteri generali di imputazione* riferiti agli investimenti sono soggetti, in particolari casi, a specifiche deroghe previste dalla legge o introdotte dai principi contabili. Questi aspetti saranno affrontati nella sezione della Nota che descrive i criteri di valutazione delle entrate e poi, in argomento distinto, quelli relativi alle uscite.

Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio e il risultato degli investimenti mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia. Per dare un corretto significato al risultato, l'eventuale avanzo di amministrazione e il FPV/E stanziati in entrata sono stati considerati "accertati" mentre il FPV/U stanziato in uscita è stato riportato come "impegnato".

| Equilibrio bilancio investimenti (Competenza)                |     | Previsioni<br>finali | Accertamenti<br>e Impegni |
|--|-----|----------------------|---------------------------|
| Entrate  |     |                      |                           |
| Entrate in C/capitale (Tit.4.00/E)                           | (+) | 244.982.236,64       | 103.311.017,33            |
| Entrate in C/capitale che finanziano uscite correnti         | (-) | 6.883.190,50         | 14.060.854,08             |
| Risorse ordinarie  |     | 238.099.046,14       | 89.250.163,25             |
| FPV entrata per investimenti (FPV/E)                         | (+) | 229.886.590,45       | 229.886.590,45            |
| Avanzo applicato al bilancio investimenti                    | (+) | 88.266.599,26        | 88.266.599,26             |
| Entrate correnti che finanziano investimenti                 | (+) | 5.270.217,16         | 2.053.092,31              |
| Riduzione attività finanziarie (Tit.5.00/E)                  | (+) | 0,00                 | 0,00                      |
| Riduzione att. finanziarie assimilabili a movimenti di fondi | (-) | 0,00                 | 0,00                      |
| Accensioni prestiti (Tit.6.00/E)                             | (+) | 80.000,00            | 0,00                      |
| Accensioni di prestiti che finanziano uscite correnti        | (-) | 0,00                 | 0,00                      |
| Risorse straordinarie  |     | 323.503.406,87       | 320.206.282,02            |
| Totale   |     | 561.602.453,01       | 409.456.445,27            |
| Uscite   |     |                      |                           |
| Spese in conto capitale (Tit.2.00/U)                         | (+) | 577.818.094,00       | 160.237.489,42            |
| Spese in C/capitale assimilabil a uscite correnti            | (-) | 0,00                 | 0,00                      |
| Impieghi ordinari  | [   | 577.818.094,00       | 160.237.489,42            |
| FPV uscite investimenti (FPV/U)                              | (+) | -                    | 233.282.734,26            |
| Spese correnti assimilabili a investimenti                   | (+) | 0,00                 | 0,00                      |
| Spese incremento att. finanziarie (Tit.3.00/U)               | (+) | 0,00                 | 0,00                      |
| Spese incremento att. finanz. assimilabili a movimento fondi | (-) | 0,00                 | 0,00                      |
| Impieghi straordinari  |     | 0,00                 | 233.282.734,26            |
| Totale   |     | 577.818.094,00       | 393.520.223,68            |
| Risultato  |     |                      |                           |
| Entrate bilancio investimenti                                | (+) | 561.602.453,01       | 409.456.445,27            |
| Uscite bilancio investimenti                                 | (-) | 577.818.094,00       | 393.520.223,68            |
| Risultato INVESTIMENTI (Avanzo/Disavanzo)                    |     | -16.215.640,99       | 15.936.221,59             |

#### 4.4 Verifica equilibri e obiettivo di finanza pubblica

La legge finanziaria per il 2019 (L.145/18, commi da 819 a 826) ha introdotto per gli enti territoriali nuove disposizioni in tema di equilibrio di bilancio. Sancito il definitivo superamento delle norme in materia di rispetto del principio di pareggio di bilancio fondate su saldi finanziari, dal 2019 il vincolo di finanza pubblica viene a coincidere con gli equilibri ordinari disciplinati dalle norme sull'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/11) e dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali. A tal fine gli enti sono considerati adempienti in presenza di un risultato di competenza non negativo desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto (comma 821)

L'evoluzione normativa e le mutate esigenze di monitoraggio e consolidamento dei conti pubblici hanno portato alla revisione del principio contabile applicato alla programmazione ad opera dell'undicesimo decreto (DM. 01.08.19) correttivo al D.Lgs.118/11. Contestualmente sono stati aggiornati il prospetto della verifica degli equilibri e il quadro generale riassuntivo, introducendo due nuovi saldi rilevanti:

- equilibrio di bilancio, pari al risultato di competenza al netto delle risorse acquisite in bilancio e destinate ad accantonamenti previsti dalle leggi e dai principi contabili, oppure con vincoli specifici di destinazione
- equilibrio complessivo, dato dalla somma algebrica tra equilibri di bilancio e variazione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto

Sebbene rilevati per l'esercizio 2019 esclusivamente a scopo conoscitivo, i nuovi aggregati vestono un ruolo di

primaria importanza nel processo di programmazione finanziaria, in quanto "l'impostazione del bilancio (..) non può prescindere dal fondamentale obiettivo di conseguire, oltre al risultato di competenza non negativo, anche l'equilibrio di bilancio come sopra definito, il quale (..) rappresenta una condizione che esprime la concreta applicazione del principio generale della prudenza" (Corte dei Conti Sez.Aut., delibera 19/2019)

Il successivo prospetto riporta nella prima parte il saldo di competenza (equilibrio finale) valido ai fini del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, mentre nella seconda parte sono riportati i nuovi saldi (equilibrio di bilancio e equilibrio complessivo) funzionali alla verifica sulla concreta applicazione dei principi contabili.

| Obiettivo di finanza pubblica ed equilibri di bilancio (Rendiconto 2024) |     | Rend. 2024<br>Acc./Imp. CP |
|--|-----|----------------------------|
| Obiettivo di finanza pubblica  |     |                            |
| Entrate parte Corrente   | (+) | 1.070.708.006,95           |
| Uscite parte Corrente  | (-) | 797.348.163,17             |
| Risultato di competenza di parte corrente (O1)                           |     | 273.359.843,78             |
| Entrate parte Investimenti   | (+) | 409.456.445,27             |
| Uscite parte Investimenti  | (-) | 393.520.223,68             |
| Risultato di competenza in C/capitale (Z1)                               |     | 15.936.221,59              |
| Entrate Movimento di fondi   | (+) | 0,00                       |
| Uscite Movimento di fondi  | (-) | 0,00                       |
| Risultato di competenza Movimento di fondi                               |     | 0,00                       |
| Entrate Anticipazioni (accertamenti)                                     | (-) | 0,00                       |
| Uscite chiusura Anticipazioni (impegni)                                  | (+) | 0,00                       |
| Risultato di competenza (W1)   | ĺ   | 289.296.065,37             |
| Risorse accantonate stanziate nel bilancio 2024                          | (-) | 40.703.518,03              |
| Risorse vincolate nel bilancio 2024                                      | (-) | 96.174.878,99              |
| Equilibrio di bilancio (W2)  |     | 152.417.668,35             |
| Variazione (+/-) accantonamenti effettuati in sede di rendiconto         | (-) | -18.854.275,44             |
| Equilibrio complessivo (W3)  |     | 171.271.943,79             |
| Equilibrio generale  |     |                            |
| Risultato di competenza (W1)   | (+) | 289.296.065,37             |
| Entrate Anticipazioni  | (+) | 0,00                       |
| Uscite chiusura Anticipazioni  | (-) | 0,00                       |
| Entrate Servizi conto terzi  | (+) | 96.112.427,65              |
| Uscite Servizi conto terzi   | (-) | 96.112.427,65              |
| Avanzo / Disavanzo di competenza (a)                                     | l   | 289.296.065,37             |

#### 4.5 Gestione dei movimenti di cassa

La regola contabile prescrive che il bilancio sia predisposto iscrivendo, nel solo primo anno del triennio, le previsioni di competenza accostate a quelle di cassa. Queste ultime, però, devono prendere in considerazione tutte le operazioni che si andranno a verificare nell'esercizio, indipendentemente dall'anno di formazione del credito (incasso) o del debito (pagamento). Il movimento di cassa riguarda pertanto l'intera gestione, residui e competenza. A rendiconto, la situazione di pareggio che si riscontra anche nelle previsioni definitive di competenza (stanziamenti di entrata e di uscita) non trova più riscontro nei corrispondenti movimenti, dove la differenza tra gli accertamenti ed impegni, non più in pareggio, indica il risultato conseguito dalla competenza, sotto forma di avanzo o disavanzo. Nel versante della cassa, invece, l'originaria consistenza iniziale (fondo di cassa iniziale) con la corrispondente previsione in entrata e uscita viene ad essere sostituita dai movimenti che si sono realmente verificati (incassi e pagamenti), determinando così la consistenza finale di cassa.

Per quanto riguarda gli adempimenti di natura strettamente formale, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti sono stati registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui per altro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici giustificativi.

Il prospetto riporta la situazione dell'intero bilancio ed evidenzia sia il risultato della gestione della competenza che quello corrispondente ai flussi complessivi di cassa, con la relativa consistenza finale.

| Gestione della cassa<br>(Rendiconto)         |                         |            | Previsioni<br>finali di cassa        | Riscossioni<br>e Pagamenti         |
|--|-------------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Entrate                                      |                         |            |                                      |                                    |
| Tributi                                      |                         | (+)        | 451.141.164,50                       | 425.009.492,03                     |
| Trasferimenti correnti                       |                         | (+)        | 369.667.991,41                       | 327.939.897,48                     |
| Extratributarie                              |                         | (+)        | 87.827.475,33                        | 70.930.084,16                      |
| Entrate in conto capitale                    |                         | (+)        | 630.968.300,94                       | 65.625.230,17                      |
| Riduzione di attività finanziarie            |                         | (+)        | 5.294.107,79                         | 806.183,28                         |
| Accensione di prestiti                       |                         | (+)        | 50.989.142,36                        | 599.093,07                         |
| Anticipazioni da tesoriere/cassiere          |                         | (+)        | 750.000.000,00                       | 0,00                               |
| Entrate C/terzi e partite giro               |                         | (+)        | 765.224.123,12                       | 93.126.771,12                      |
|  | Somma                   | Ī          | 3.111.112.305,45                     | 984.036.751,31                     |
| FPV applicato in entrata (FPV/E)             |                         | (+)        | -                                    | -                                  |
| Avanzo applicato in entrata                  |                         | (+)        | -                                    | -                                  |
|  | Parziale                |            | 3.111.112.305,45                     | 984.036.751,31                     |
| Fondo di cassa iniziale                      |                         | (+)        | 338.140.364,67                       | 338.140.364,67                     |
|  | Totale                  |            | 3.449.252.670,12                     | 1.322.177.115,98                   |
| Uscite                                       |                         | ]          |                                      |                                    |
| Correnti                                     |                         | (+)        | 921.938.909,99                       | 660.647.192,53                     |
| In conto capitale                            |                         | (+)        | 833.326.675,87                       | 126.407.613,72                     |
| Incremento attività finanziarie              |                         | (+)        | 0,00                                 | 0,00                               |
| Rimborso di prestiti                         |                         | (+)        | 19.508.969,54                        | 19.458.969,54                      |
| Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere |                         | (+)        | 750.000.000,00                       | 0,00                               |
| Spese C/terzi e partite giro                 |                         | (+)        | 768.006.212,97                       | 85.777.130,45                      |
|  | Parziale                |            | 3.292.780.768,37                     | 892.290.906,24                     |
| FPV stanziato in uscita (FPV/U)              |                         | (+)        | -                                    | -                                  |
| Disavanzo applicato in uscita                |                         | (+)        | -                                    | -                                  |
|  | Totale                  |            | 3.292.780.768,37                     | 892.290.906,24                     |
|  |                         |            |                                      |                                    |
| Risultato                                    |                         | 1          |                                      |                                    |
|  |                         | (+)        | 3.449.252.670 12                     | 1.322.177.115 98                   |
| Risultato  Totale entrate  Totale uscite     |                         | (+)<br>(-) | 3.449.252.670,12<br>3.292.780.768,37 | 1.322.177.115,98<br>892.290.906,24 |
| Totale entrate                               | Risultato di competenza | ` ′        | ,                                    |                                    |

#### 4.6 Gestione dei residui

La chiusura del rendiconto è stata preceduta dalla ricognizione dei residui attivi e passivi relativi ad esercizi pregressi (riaccertamento ordinario) per verificare la fondatezza della rispettiva posizione giuridica originaria, il permanere nel tempo della posizione creditoria o debitoria, la corretta imputazione contabile in base al criterio di esigibilità dell'entrata e della spesa, ed infine, l'esatta collocazione nella rispettiva struttura contabile.

La ricognizione dei residui attivi ha permesso di individuare e gestire contabilmente le possibili situazioni dei crediti di dubbia e difficile esazione, di quelli riconosciuti assolutamente inesigibili, dei crediti riconosciuti insussistenti per la sopravvenuta estinzione legale del diritto o per l'indebito o erroneo accertamento originario del diritto al credito. La ricognizione sui residui passivi ha consentito invece di gestire contabilmente le situazioni relative ai residui passivi per il quale il corrispondente debito risultava essere insussistente o prescritto. I residui attivi riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati e formalizzati nella delibera di riaccertamento ordinario dei residui, debitamente motivata.

Allo stesso tempo, i residui passivi riconosciuti insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di un'obbligazione non dovuta sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso lo stesso provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui. Per quanto riguarda quest'ultima operazione, nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo avesse interessato una spesa finanziata da un'entrata con un preciso vincolo di destinazione, si da fin d'ora atto che l'economia così determinata sarà gestita in modo separato per ripristinare così l'originario vincolo di destinazione (vincolo sull'avanzo di amministrazione).

Il prospetto riporta la situazione relativa alla gestione dei residui accostando la consistenza iniziale (inizio esercizio) con quella finale, successiva alle operazioni contabili di rendiconto (riaccertamento ordinario).

| Gestione dei residui<br>(Rendiconto)         |        | Residui iniziali<br>(01/01/24) | Residui finali<br>(31/12/24) |
|--|--------|--------------------------------|------------------------------|
| Residui attivi                               |        |                                |                              |
| Tributi                                      | (+)    | 519.235.724,78                 | 331.056.874,73               |
| Trasferimenti correnti                       | (+)    | 112.046.298,28                 | 35.058.540,32                |
| Extratributarie                              | (+)    | 324.063.049,71                 | 253.911.009,66               |
| Entrate in conto capitale                    | (+)    | 103.444.095,46                 | 55.501.956,53                |
| Riduzione di attività finanziarie            | (+)    | 5.294.107,79                   | 4.487.924,51                 |
| Accensione di prestiti                       | (+)    | 50.514.783,46                  | 49.915.690,39                |
| Anticipazioni da tesoriere/cassiere          | (+)    | 0,00                           | 0,00                         |
| Entrate C/terzi e partite giro               | (+)    | 21.667.852,40                  | 16.763.425,21                |
|  | Totale | 1.136.265.911,88               | 746.695.421,35               |
| Residui passivi                              |        |                                |                              |
| Correnti                                     | (+)    | 209.128.737,41                 | 76.091.613,68                |
| In conto capitale                            | (+)    | 55.637.300,44                  | 30.450.287,78                |
| Incremento attività finanziarie              | (+)    | 0,00                           | 0,00                         |
| Rimborso di prestiti                         | (+)    | 46.217,95                      | 0,00                         |
| Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere | (+)    | 0,00                           | 0,00                         |
| Spese C/terzi e partite giro                 | (+)    | 36.691.061,15                  | 27.005.928,74                |
|  | Totale | 301.503.316,95                 | 133.547.830,20               |

#### 4.7 Altre considerazioni sulla situazione contabile

Non ci sono considerazioni tecniche o valutazioni particolari da segnalare su altri aspetti della situazione contabile di rendiconto, in aggiunta o ad integrazione di quanto già riportato in questa sezione della Nota integrativa.

#### 5 Aspetti della gestione con elevato grado di rigidità

#### 5.1 Rilevanza e significatività di taluni fenomeni

I documenti ufficiali, e in particolare le relazioni esplicative, forniscono informazioni che sono utili anche per il processo decisionale, in grado quindi di influenzare le scelte degli utilizzatori per aiutarli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri (significatività). In coerenza con questo approccio, è stato fatto uno sforzo affinché le informazioni di natura o contenuto rilevante, la cui omissione o errata presentazione avrebbe potuto influenzare le decisioni degli utilizzatori, avessero nel sistema di bilancio, e in particolare nella Nota integrativa, la giusta e necessaria visibilità (rilevanza). Si è cercato inoltre di dare maggior peso alle informazioni relative a poste con dimensione quantitativa e qualitativa rilevante, quest'ultima valutata sia in rapporto ai valori complessivi del bilancio che all'importanza strategica del fenomen (rispetto del principio n.6 - Significatività e rilevanza). Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, è stata prestata particolare attenzione ai fattori che manifestano un

elevato grado di rigidità, individuando nel costo del personale, livello complessivo del debito, esposizione netta per interessi passivi, possesso di partecipazioni in società e disponibilità di enti strumentali, le dinamiche su cui è opportuno sviluppare un approfondimento. Si tratta di fenomeni che hanno un impatto strutturale nella complessa dinamica dell'equilibrio corrente, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, tesa ad escludere il bisogno di interventi eccezionali che esulano dalla normale programmazione di bilancio e nella gestione del rendiconto, va ponderata e rientra, a pieno titolo, nel contenuto della Nota integrativa. Di seguito riportiamo gli spunti riflessivi e le valutazioni su ciascuno di questi aspetti.

#### 5.2 Spesa per il personale

Nella pubblica amministrazione, la definizione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata agli organi di governo di estrazione politica mentre i dirigenti ed i responsabili dei servizi si occupano della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno. Dal punto di vista operativo, l'attività è invece svolta da una struttura articolata e composta da personale di diversa qualifica e specializzazione. Con un'organizzazione come questa, comune a tutte le aziende che operano nel ramo dei servizi, il costo del fattore umano è prevalente rispetto all'acquisto degli altri mezzi di produzione. La spesa per il personale, infatti, con la sua dimensione finanziaria consistente, è il principale fattore di rigidità del bilancio corrente dato che il margine di manovra nella gestione ordinaria si riduce quando il valore di questo parametro tende a crescere.

La situazione di rendiconto, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, rispetta i vincoli *sulla spesa pubblica* imposti dalle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove e ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

| Personale<br>(Spesa corrente e personale a confronto) | Rendiconto<br><b>2024</b> |
|---|---------------------------|
| Spesa per il personale complessiva                    | 191.171.105,37            |
| Spesa corrente complessiva                            | 671.035.314,59            |
| Incidenza spesa personale                             | 28,49 %                   |

#### 5.3 Dinamica della forza lavoro

Il costo degli stipendi (oneri diretti) dipende dalla dinamica della forza lavoro impiegata, e cioè dal numero e dal livello di inquadramento dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato a cui va sommata l'incidenza dell'eventuale quota residuale dei soggetti impiegati con contratto a tempo determinato o altro rapporto di lavoro flessibile.

La situazione di rendiconto, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, rispetta i vincoli *sulle assunzioni* imposti dalle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove e ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

| Personale<br>(Forza lavoro)                                  | Rendiconto 2024 |
|--|-----------------|
| Personale previsto (in pianta organica o dotazione organica) | 4.984           |
| Totale   | 4.984           |
| Dipendenti di ruolo in servizio                              | 4.570           |
| Dipendenti non di ruolo inservizio                           | 292             |
| Totale   | 4.862           |

#### 5.4 Livello di indebitamento

La contrazione dei mutui, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, comporta il pagamento delle quote annuali per l'interesse ed il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente da finanziare con altrettante risorse. L'equilibrio

corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso di prestiti). Trattandosi di un onere che non può essere più modificato, salvo il ricorso a complesse e onerose operazioni di rinegoziazione del prestito, la relativa spesa genera un aumento nel tempo del grado di rigidità del bilancio.

Ne consegue che la politica del ricorso al credito, come modalità di possibile attivazione delle opere pubbliche, è attentamente ponderata nei suoi risvolti finanziari e contabili. Questa analisi ha considerato sia la prospettiva di una possibile espansione futura del ricorso al credito che la valutazione dell'indebitamento esistente sull'attuale equilibrio di bilancio, come emerge dopo i dati del rendiconto.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

| Indebitamento comple<br>(Consistenza al 31. |                                  | Rendiconto 2024 |
|---|----------------------------------|-----------------|
| Consistenza inizialle (01 gennaio)          | (+)                              | 193.087.694,02  |
| Accensione                                  | (+)                              | 0,00            |
| Rimborso                                    | (-)                              | 19.412.751,59   |
| Variazioni da altre cause (rettifiche)      | (+/-)                            | 0,00            |
|   | Consistenza finale (31 dicembre) | 173.674.942,43  |

#### 5.5 Esposizione per interessi passivi

Il livello di indebitamento è una componente importante della rigidità del bilancio, dato che gli esercizi futuri dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote annue di interesse e capitale con le normali risorse correnti. L'ente può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento disponibili sul mercato del credito solo se rispetta, in via preventiva, i limiti massimi imposti dal legislatore. L'importo annuale degli interessi passivi, sommato a quello dei mutui, dei prestiti obbligazionari e delle garanzie prestate, infatti, non può superare un determinato valore percentuale delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrata. L'ammontare degli interessi passivi è conteggiato al netto dei corrispondenti contributi in conto interessi eventualmente ottenuti, dato che queste entrate riducono il peso dei nuovi interessi passivi sul corrispondente esercizio (costo netto). Anche in questo caso, come per l'indebitamento, l'approfondimento contabile effettuato dopo la chiusura del rendiconto ha valutato sia gli effetti indotti dal peso degli interessi passivi netti sull'attuale equilibrio finanziario che i risvolti che potrebbero derivare da una possibile espansione del ricorso al credito. La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

| Verifica limite indebitamento annuale<br>(Situazione al 31-12)    | Rendiconto<br><b>2024</b> |                |
|---|---------------------------|----------------|
| Esposizione massima per interessi passivi                         |                           | 2022           |
| Entrate (rendiconto penultimo anno precedente)                    |                           |                |
| Tributi (Tit.1/E)   | (+)                       | 463.584.468,86 |
| Trasferimenti correnti (Tit.2/E)                                  | (+)                       | 280.795.467,27 |
| Extratributarie (Tit.3/E)   | (+)                       | 171.321.351,63 |
| Entrate penultimo anno precedente                                 |                           | 915.701.287,76 |
| Limite massimo esposizione per interessi passivi                  |                           |                |
| Percentuale massima di impegnabilità delle entrate                |                           | 10 %           |
| Limite teorico interessi  |                           | 91.570.128,78  |
| Esposizione effettiva   | 1                         | 2024           |
| Interessi passivi   |                           | L              |
| Interessi su mutui  | (+)                       | 4.616.848,99   |
| Interessi su prestiti obbligazionari                              | (+)                       | 1.321.124,84   |
| Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente | (+)                       | 0,00           |
| Interessi passivi   | ( )                       | 5.937.973,83   |
| Contributi in C/interessi   |                           |                |
| Contributi in C/interessi su mutui e prestiti                     | (-)                       | 0,00           |
| Contributi C/interessi  |                           | 0,00           |
| Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi)     |                           | 5.937.973,83   |
| Verifica prescrizione di legge                                    |                           | 2024           |
| Limite teorico interessi  | (+)                       | 91.570.128,78  |
| Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi)     | (-)                       | 5.937.973,83   |
| Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi             | . ,                       | 85.632.154,95  |
| RIspetto del limite   |                           | Rispettato     |

#### 5.6 Partecipazioni in società

La legge attribuisce all'ente la facoltà di gestire i servizi pubblici locali anche per mezzo di società private, direttamente costituite o partecipate, ed indica così un modulo alternativo di gestione rispetto alla classica azienda speciale. La forma societaria adottata, al pari del possibile fine lucrativo che di per sé non è in contrapposizione con il perseguimento di uno scopo pubblico, non ha alcun peso per conferire o meno al soggetto operante la natura pubblica. Le modalità di gestione dei servizi sono quindi lasciati alla libera scelta della pubblica amministrazione seppure nel rispetto di taluni vincoli dettati dall'esigenza di non operare una distorsione nella concorrenza di mercato.

L'acquisizione o il mantenimento di una partecipazione, d'altro canto, vincola l'ente per un periodo non breve. Per questa ragione, le valutazioni poste in sede di stesura della Nota integrativa hanno interessato anche le partecipazioni, con riferimento alla situazione in essere dopo la disponibilità dei dati di rendiconto. In questo ambito, è stata posta particolare attenzione all'eventuale presenza di ulteriori fabbisogni di risorse che possono avere origine dalla condizione economica o patrimoniale degli eventuali rapporti giuridici consolidati.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

| Partecipazioni possedute dall'Ente          | Cap. sociale partecipata | Val. nominale partecipazione | Quota %<br>dell'Ente |
|---|--------------------------|------------------------------|----------------------|
| AMAP SPA                                    | 25.581.337,00            | 25.576.000,00                | 99,980000 %          |
| AMG ENERGIA SPA                             | 96.996.800,00            | 96.996.800,00                | 100,000000 %         |
| AMAT PALERMO SPA                            | 35.945.872,00            | 35.945.872,00                | 100,000000 %         |
| RAP SPA                                     | 3.014.900,00             | 3.014.900,00                 | 100,000000 %         |
| RESET Palermo Società Consortile per Azioni | 4.240.000,00             | 3.920.000,00                 | 92,450000 %          |
| SISPI SPA                                   | 5.200.000,00             | 5.200.000,00                 | 100,000000 %         |
| PALERMO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE        | 129.024,00               | 129.024,00                   | 100,000000 %         |
| SRR PALERMO AREA METROPOLITANA SCPA         | 80.459,87                | 120.000,00                   | 67,050000 %          |
| AMIA SPA IN FALLIMENTO                      | 0,00                     | 0,00                         | 100,000000 %         |
| GESIP PALERMO SPA IN FALLIMENTO             | 0,00                     | 0,00                         | 100,000000 %         |
| GES.A.P SPA                                 | 66.850.026,85            | 21.090.347,85                | 31,550000 %          |
| ACQUEDOTTO IL BIVIERE                       | 0,00                     | 0,00                         | 50,000000 %          |
| A.T.I IDRICO                                | 0,00                     | 0,00                         | 40,000000 %          |

Totale

191.992.943,85

Denominazione AMAP SPA Soggetto giuridico Società Natura legame Controllata

Collocaz. nell'Attivo Controllata (AP BIV.1a)

Attività svolta Servizio idrico integrato, servizio di gestione delle caditoie stradali e dei manufatti adibiti allo

smaltimento delle acque meteoriche

Denominazione AMG ENERGIA SPA

Soggetto giuridico Società Controllata Natura legame

Controllata (AP\_BIV.1a) Collocaz. nell'Attivo

Attività svolta Servizio distribuzione gas metano. Servizio di pubblica illuminazione

Denominazione AMAT PALERMO SPA

Soggetto giuridico Società Natura legame Controllata

Controllata (AP BIV.1a) Collocaz, nell'Attivo

Attività svolta Servizio trasporto pubblico urbano, installazione e manutenzione della segnaletica stradale urbana

Denominazione RAP SPA Soggetto giuridico Società Natura legame Controllata

Collocaz. nell'Attivo Controllata (AP BIV.1a)

Attività svolta Servizi di gestione dei rifiuti ed igiene ambientale, manutenzione strade

Denominazione RESET Palermo Società Consortile per Azioni

Soggetto giuridico Società Natura legame Controllata

Collocaz. nell'Attivo Controllata (AP\_BIV.1a)

Prestazione di servizi strumentali alle attività del Comune di Palermo, delle proprie aziende interamente Attività svolta

partecipate e consorziate (cura del verde, portierato e pulizie)

Denominazione SISPI SPA Soggetto giuridico Società Natura legame Controllata

Collocaz. nell'Attivo Controllata (AP BIV.1a)

Attività svolta Gestione dello sviluppo e conduzione tecnica del sistema informatico e di telecomunicazione (SITEC)

del Comune di Palermo

Denominazione PALERMO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE

Soggetto giuridico Società Natura legame Controllata

Collocaz. nell'Attivo Controllata (AP BIV.1a)

Controllo e monitoraggio dei servizi resi da RAP Spa e Amap S.p.A Attività svolta

SRR PALERMO AREA METROPOLITANA SCPA Denominazione

Soggetto giuridico Società Partecipata Natura legame

Collocaz. nell'Attivo Partecipata (AP\_BIV.1b)

Attività svolta Organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

con le modalità di cui all'art. 15 della L.R. 08/04/10 n. 9 così come previsto dall'art. 8 della L.R-

n.9/2010

AMIA SPA IN FALLIMENTO Denominazione

Soggetto giuridico Società Natura legame Controllata

Collocaz. nell'Attivo Controllata (AP\_BIV.1a)

Attività svolta

Denominazione GESIP PALERMO SPA IN FALLIMENTO

Soggetto giuridico Società Natura legame Partecipata

Collocaz. nell'Attivo Controllata (AP BIV.1a)

Attività svolta

Denominazione GES.A.P SPA Soggetto giuridico Società Natura legame Partecipata

Collocaz. nell'Attivo Partecipata (AP BIV.1b)

Attività svolta Società di gestione dei servizi aeroportuali di Palermo

ACQUEDOTTO IL BIVIERE Denominazione

Soggetto giuridico Società Partecipata Natura legame

Collocaz. nell'Attivo Partecipata (AP\_BIV.1b)

Attività svolta Consorzio tra il Comune di palermo ed il Comune di Monreale per assicurare l'approvvigionamento idrico, per usi domestici, per le borgate di Villagrazia, Malpasso, Molara, Acquino, Villaciambra, Ponte

Parco ed Olio di Lino

Denominazione
Soggetto giuridico
Natura legame
Callacaz poll'Attiva

Collocaz. nell'Attivo Partecipata (AP\_BIV.1b)
Attività svolta Esercizio delle competen

Esercizio delle competenze previste dalle norme vigenti in materia di gestione delle risorse idriche

#### 5.7 Disponibilità di enti strumentali

L'azienda speciale ha natura di ente pubblico economico strumentale, provvisto di autonomia imprenditoriale, che tende alla copertura dei costi di esercizio con la remunerazione dei fattori produttivi impiegati. L'azienda è istituzionalmente dipendente dall'ente, a cui si lega con vincoli assai stretti e relativi alla formazione degli organi, agli indirizzi, ai controlli ed alla vigilanza, al punto da costituire un elemento del sistema amministrativo facente capo all'ente territoriale. La personalità giuridica non trasforma l'azienda speciale in un soggetto privato ma solo la configura come un nuovo centro di imputazione dei rapporti giuridici, distinto dall'ente proprietario, e con una propria autonomia decisionale. Si tratta, pertanto, di organi strumentali intimamente collegati all'ente che le ha costituite e con gli stessi stringenti limiti posti al possibile svolgimento dell'attività al di fuori del territorio di appartenenza.

Al pari delle partecipazioni in società, la costituzione di un'entità giuridica strumentale vincola l'ente per un periodo non breve, portando con se vantaggi ma anche problemi di sostenibilità nel tempo. In presenza di rapporti giuridici di questa natura, pertanto, le valutazioni che accompagnano la disponibilità dei dati di rendiconto, e con essi la stesura della Nota integrativa, ricalcano quanto già descritto per le partecipazioni.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

| Principali enti strumentali<br>dell'Ente |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| Denominazione<br>Attività svolta         | SISPI SPA Gestione dello sviluppo e conduzione tecnica del sistema informatico e di telecomunicazione (SITEC) del Comune di Palermo   |  |  |  |
| Denominazione<br>Attività svolta         | RESET SCPA Prestazione di servizi strumentali alle attività del Comune di Palermo, delle proprie aziende interamente partecipate e consorziate (cura del verde, portierato e pulizie) |  |  |  |

#### 5.8 Gestione dei servizi a domanda individuale

La legge sostiene la potestà impositiva autonoma nel campo tariffario, garantendo così che le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza restino ancorati al territorio ed ai cittadini che li hanno corrisposti. In questo ambito, l'ente è tenuto a richiedere agli effettivi beneficiari del servizio una contribuzione, anche a carattere non generalizzato, ad eccezione delle prestazioni gratuite per legge. A seconda della natura del servizio esiste una diversa articolazione della tariffa ed un sistema selettivo di abbattimento del costo per il cittadino utente. Questa libertà di azione viene però a mancare se il comune versa in condizioni finanziarie problematiche. Gli enti locali che si trovano in condizione di deficitarietà strutturale, infatti, "(..) sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano, mediante un'apposita certificazione, che (..) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento (..)" (D.Lgs.267/00, art.243/2).

Per quanto riguarda la tipologia di prestazione, rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale "(..) tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale (..)" (D.M. 31.12.83). Lo stesso decreto elenca poi le diverse tipologie di servizi a domanda individuale che, se erogati dall'ente al cittadino, sono soggette alla corrispondente disciplina. Infatti, "(..) le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti... (..)" (D.M. 31.12.83). Questo elenco è riportato nel prospetto successivo.

Venendo ai risultati di rendiconto, sono stati valutati i risvolti finanziari di queste attività svolte, di norma, in economia ed a favore del singolo cittadino. Particolare attenzione è stata data all'eventuale presenza di sopraggiunte prescrizioni normative o di ulteriori vincoli negli acquisti di beni o servizi che potessero avere effetti negativi sul normale svolgimento delle attività e, più in generale, sulla sostenibilità di questi impegni economici a breve (bilancio in corso) e nel medio periodo (bilancio pluriennale).

La situazione gestionale, sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

| Categorie di servizi pubblici a domanda individuale<br>(Decreto Ministeriale 31-12-83)      | Principali servizi offerti dall'ente al cittadino (Denominazione) |
|---|---|
| Alberghi, case di riposo e di ricovero  | IMPIANTI SPORTIVI   |
| Alberghi diurni e bagni pubblici  | MENSE SCOLASTICHE   |
| Asili nido  | MERCATO ITTICO  |
| Convitti, campeggi, case di vacanze, ostelli  | MERCATO ORTOFRUTTICOLO  |
| Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali  | MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI  |
| Corsi extra scolastici non previsti espressamente da legge<br>Giardini zoologici e botanici | SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI                                     |
| Impianti sportivi, piscine, campi da tennis, di pattinaggio o simili                        |   |
| Mattatoi pubblici   |   |
| Mense, comprese quelle ad uso scolastico  |   |
| Mercati e fiere attrezzati  |   |
| Parcheggi custoditi e parchimetri   |   |
| Pesa pubblica   |   |
| Servizi turistici, stabilimenti balneari, approdi turistici e simili                        |   |
| Spurgo pozzi neri   |   |
| Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli                                   |   |
| Trasporto carni macellate   |   |
| Servizi funebri, pompe funebri e illuminazioni votive                                       |   |
| Uso locali non istituzionali, auditorium, palazzi congressi o simili                        |   |

#### 5.9 Costo dei principali servizi a domanda individuale erogati

Nel campo specifico dei servizi a domanda individuale, già in fase di formazione del bilancio era stata definita la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi che sarebbe stata finanziata da tariffe e contribuzioni. Le scelte di politica tariffaria, infatti, rientrano nell'ambito decisionale previsto dai principali documenti di programmazione di inizio esercizio. Dopo la disponibilità dei risultati di rendiconto, pertanto, l'analisi dei dati contabili tende a verificare se, e in quale misura, detto obiettivo sia stato effettivamente raggiunto, garantendo così, per i servizi presi in considerazione, un grado di copertura della spesa complessiva coerente con gli obiettivi programmatici.

La situazione economica, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

| Principali servizi offerti al cittadino | Rendicor     | Risultato     |               |
|---|--------------|---------------|---------------|
| (Risultato)                             | Entrate      | Uscite        | Nisultato     |
| IMPIANTI SPORTIVI                       | 569.009,16   | 3.808.750,44  | -3.239.741,28 |
| MENSE SCOLASTICHE                       | 1.221.885,22 | 2.293.501,84  | -1.071.616,62 |
| MERCATO ITTICO                          | 134.732,55   | 311.662,62    | -176.930,07   |
| MERCATO ORTOFRUTTICOLO                  | 377.374,76   | 570.958,07    | -193.583,31   |
| MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI                | 352.128,96   | 1.098.962,28  | -746.833,32   |
| SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI           | 4.819.303,13 | 7.015.662,43  | -2.196.359,30 |
| Totale                                  | 7.474.433,78 | 15.099.497,68 | -7.625.063,90 |

#### 5.10 Altre considerazioni sulla gestione

Non ci sono considerazioni tecniche o valutazioni particolari da segnalare su altri aspetti della gestione con elevato grado di rigidità, in aggiunta o ad integrazione di quanto già riportato in questa sezione della Nota integrativa.

#### 6 Aspetti finanziari o patrimoniali monitorati

#### 6.1 Monitoraggio di fenomeni comparabili nel tempo

Il bilancio di previsione, di cui questo rendiconto ne identifica il consuntivo, era nato dopo una interazione che avevano coinvolto i diversi soggetti che, a vario titolo e con diversa provenienza, dovevano poi interagire con l'amministrazione. Il risultato di questo confronto aveva contribuito a produrre il complesso dei documenti di programmazione. In particolare, gli stanziamenti del bilancio e la descrizione dei corrispondenti obiettivi erano stati strutturati in modo da garantire un sufficiente grado di coerenza interna tale da assicurare un nesso logico fra la programmazione ed i successivi atti di gestione. Si erano così creati i presupposti affinché questi ultimi, una volta adottati, fossero strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Allo stesso tempo, pur in presenza di un quadro normativo della finanza locale non sufficientemente stabile e definito, si era cercata una connessione funzionale, e quindi un adeguato grado di coerenza esterna, tra le decisioni di bilancio e le direttive strategiche emanate degli altri livelli di governo della pubblica amministrazione, sia territoriale che nazionale (rispetto del principio n.10 - Coerenza).

Un ulteriore passo nella medesima direzione è stato fatto ora, in sede di chiusura del rendiconto, cercando di consolidare la coerenza dei documenti contabili in modo da accentuare il grado di confrontabilità nel tempo delle informazioni di chiusura esercizio. In questa ottica, le poste contabili di rendiconto sono state valutate in modo da favorire la comparabilità dei fenomeni nel medio periodo. Le valutazioni di consuntivo, infatti, sia finanziarie che patrimoniali o economiche, sono state effettuate adottando dei criteri di stima che si prestino ad essere conservati nel corso degli anni, in modo fa favorire così la comparabilità dei fenomeni in un orizzonte temporale sufficientemente ampio. Solo in questo modo i risultati di questo rendiconto costituiranno un utile punto di riferimento per le scelte di programmazione che saranno poi adottate a partire dal prossimo bilancio di previsione. L'eventuale cambiamento di criteri ormai consolidati allontanerebbe l'ente da questo obiettivo, per cui la modifica nei criteri deve avere natura eccezionale ed è stata adeguatamente motivata. L'eccezione a questa regola, ad esempio, si verifica in presenza di importanti cambiamenti nella formulazione dei principi contabili ormai consolidati, soprattutto se queste modifiche hanno natura o contenuto particolarmente rilevante (rispetto del *principio n.11 - Costanza*).

Nella prospettiva di agevolare la comparabilità delle informazioni nel tempo, per rendere così individuabili gli andamenti tendenziali riscontrabili a rendiconto, si è cercato, infine, di non stravolgere l'abituale modalità di rappresentazione dei fenomeni a consuntivo e di mantenere costanti, ove possibile, i criteri di valutazione adottati nel passato. L'eventuale cambiamento, giustificato da circostanze eccezionali per frequenza e natura, come nel caso di modifiche alle regole contabili, è stato messo in risalto nei singoli argomenti dalla Nota integrativa interessati dal fenomeno. Una modifica nel criterio di valutazione o di imputazione delle previsioni di bilancio aggiornate, come nell'accertamento dell'entrata o nell'impegno della spesa, infatti, rendono difficilmente comparabili i diversi esercizi rendendo molto difficoltoso, se non addirittura impossibile, l'analisi sulle tendenze che si sviluppano e si manifestano nell'arco del tempo (rispetto del principio n.12 - Comparabilità e verificabilità). Questo approccio nasce anche dall'esigenza di concentrare l'attenzione su taluni fenomeni finanziari o patrimoniali che, per loro natura o contenuto, sono valutabili in una prospettiva corretta solo se restano confrontabili nel tempo. Si tratta, in particolare, dell'avanzo applicato in entrata o del disavanzo stanziato in uscita, della gestione contabile del fondo pluriennale vincolato (FPV), della composizione del fondo pluriennale vincolato, del fondo pluriennale applicato al bilancio, del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), degli accantonamenti in fondi rischi e, solo se applicabili all'ente, dei vincoli previsti dal patto di stabilità interno. La Nota integrativa riporta di seguito le considerazioni su ciascuno di questi aspetti.

#### 6.2 Avanzo o disavanzo applicato in entrata

Il pareggio generale di bilancio è il risultato dalla corrispondenza tra la somma delle entrate, del fondo pluriennale vincolato (FPV/E) e dell'avanzo di amministrazione eventualmente applicato, a cui si contrappone il totale delle uscite che comprendono anche gli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) ed il possibile disavanzo applicato per il ripianamento di deficit relativi ad esercizi pregressi o al saldo negativo prodotto dall'originario riaccertamento straordinario dei residui.

In termini di composizione, il risultato positivo di amministrazione si distingue in avanzo a destinazione vincolata e in avanzo a destinazione libera, dove la prima quota (vincolo) non rappresenta, di fatto, un avanzo ma è solo il risultato della somma di risorse momentaneamente rimosse dal bilancio (economie di spesa) che però devono essere prontamente riapplicate per ripristinare così l'originaria destinazione dell'entrata che le aveva finanziate oppure, in altri casi, di risorse che devono essere momentaneamente conservate nella forma di avanzo non applicabile, e quindi come una "riserva con un vincolo preciso di destinazione". È questo il caso delle quote accantonate del risultato che diventano utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per fronteggiare i quali erano state accantonate. In un secondo tempo, quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione può essere liberata dal vincolo. Più in concreto, si è in presenza di una quota vincolata del risultato di amministrazione quando esiste una legge o un principio contabile che individua un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa, quando l'avanzo deriva da economie su mutui e prestiti contratti per il finanziamento di investimenti determinati, da economie su trasferimenti concessi a favore dell'ente per una specifica destinazione, oppure, da economie che hanno avuto origine da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, su cui l'amministrazione ha poi formalmente attribuito una specifica destinazione. Nei casi appena descritti, l'applicazione del possibile avanzo all'entrata può avvenire solo rispettando questi vincoli.

Diverso è il caso della *quota libera del risultato* positivo, che può essere utilizzato dopo l'approvazione del rendiconto ma rispettando solo una generica scala di priorità nella sua possibile destinazione, che vede al primo posto la copertura dei debiti fuori bilancio, seguita dai provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri

di bilancio, il finanziamento degli investimenti, la copertura delle spese correnti a carattere non permanente e l'estinzione anticipata dei prestiti.

Venendo a considerazioni di carattere più generale si conferma, anche in sede di rendiconto, che l'applicazione a bilancio dell'avanzo del precedente esercizio, come la rideterminazione dello stesso per il possibile venire meno delle cause che avevano comportato l'iscrizione dei relativi vincoli, sono state attentamente ponderate prima di dare corso, durante l'esercizio, alle relative operazioni contabili di espansione della spesa.

Il prospetto mostra la composizione sintetica del risultato di amministrazione applicato, conforme a quanto iscritto nella parte entrata del bilancio di previsione ufficiale, a cui pertanto si rinvia.

| Avanzo o disavanzo applicato  |                           | Rendiconto 2024 |                |                    |
|---|---------------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| (Corrente e Investimenti)   | (Corrente e Investimenti) |                 | Stanz. finale  | Av./Dis. applicato |
| Avanzo applicato in entrata   |                           | ]               |                |                    |
| Avanzo applicato al bilancio corrente                                 |                           | (+)             | 49.765.278,08  | 49.765.278,08      |
| Avanzo applicato al bilancio investimenti                             |                           | (+)             | 88.266.599,26  | 88.266.599,26      |
| Avanzo applicato ai movimenti fondi (incremento attività finanziarie) |                           | (+)             | 0,00           | 0,00               |
|   | Totale                    | [               | 138.031.877,34 | 138.031.877,34     |
| Disavanzo applicato in uscita   |                           |                 |                |                    |
| Disavanzo applicato al bilancio corrente                              |                           | (+)             | 40.500.000,00  | 40.500.000,00      |
|   | Totale                    |                 | 40.500.000,00  | 40.500.000,00      |

#### 6.3 Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato

Gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventa esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, situazione questa, che se non gestita con una soluzione contabile adeguata, porterebbe alla formazione di una componente di avanzo nell'anno in cui nasce il finanziamento (mancata imputazione dell'impegno) e di disavanzo (assenza del finanziamento della spesa) in quelli immediatamente successivi; e questo, fino alla completa imputazione dell'originaria previsione di spesa. Si tratta di una situazione a cui il legislatore ha cercato di porvi rimedio con una soluzione originale.

La tecnica che prevede l'impiego del fondo pluriennale vincolato ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo, a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Non si tratta, pertanto, di un criterio generalizzato applicabile a tutte le casistiche di assunzione dell'impegno ma solo ad una cerchia ristretta di situazioni, tutte codificate dalla legge o espressamente regolamentate dai principi contabili, a cui l'ente deve fare riferimento.

Nelle situazioni come quella prospettata, lo stanziamento di spesa di ciascun anno è composto dalla quota di impegno che si prevede formerà oggetto di liquidazione (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi), con poche eccezioni richiamate dalla legge. Il legislatore ha quindi voluto evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di incerta esito e collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La soluzione indicata non è però esente da difficoltà di gestione.

Venendo ai *criteri adottati per la stesura del rendiconto*, la quota dell'originario impegno liquidabile nell'esercizio è stata prevista nella normale posta di bilancio delle spese mentre quella che non si è tradotta in debito esigibile nello stesso esercizio (quota imputabile in C/esercizi futuri) è stata invece collocata nella voce delle uscite denominata *fondo pluriennale vincolato*. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza più la parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Lo stanziamento complessivo delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita (FPV/U) indica, pertanto, quella parte dell'impegno originario in cui l'esecuzione dell'obbligazione passiva è stata rinviata, secondo il piano di lavoro previsto (crono programma per gli investimenti o previsione di liquidazione per le spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione) ad esercizi successivi.

Per quanto riguarda invece la *dimensione complessiva* assunta del fondo, questo importo è originato sia dai procedimenti di spesa sorti in esercizi precedenti (componente pregressa del FPV/U) che dalle previsioni di uscita riconducibili all'attuale bilancio (componente nuova del FPV/U). La somma delle due distinte quote indica il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio.

Il prospetto seguente mostra i *criteri di formazione* del fondo pluriennale vincolato con i conseguenti effetti sugli stanziamenti di questo rendiconto, sia in entrata che in uscita, seguito poi dalla dimostrazione dell'avvenuto mantenimento degli *equilibri di bilancio* conseguenti alla tecnica contabile adottata. Questo secondo aspetto (equilibri interni al FPV), visibile nella seconda parte del prospetto, è importante perchè identifica come, e in

quale misura, la tecnica del fondo pluriennale vincolato vada ad interagire con gli stanziamenti del bilancio, sia in termini di entrata (finanziamento originario della spesa con entrate a specifica destinazione a cui va a sommarsi la copertura della spesa reimputata tramite l'applicazione in entrata del FPV/E) che di uscita (spesa stanziata sotto forma di FPV/U a cui va a sommarsi l'uscita imputata in modo definitivo sotto forma di impegni di chiusura del procedimento di spesa). Questa situazione, esposta nel prospetto relativamente al solo primo anno del triennio (rendiconto attuale), dal punto di vista della logica contabile è valida anche per gli esercizi successivi.

| Gestione contabile del FPV (Situazione aggiornata)               | Esercizio<br><b>2024</b> |
|--|--------------------------|
| FPV stanziato a bilancio dei rispettivi esercizi                 | l                        |
| Entrate Fondo pluriennale vincolato applicato in entrata (FPV/E) | 282.268.440,04           |
| Uscite Fondo pluriennale vincolato stanziato in uscita (FPV/U)   | 299.682.831,25           |

#### 6.4 Composizione del FPV stanziato in uscita

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario originato da risorse accertate in anni precedenti ma destinate a finanziare obbligazioni passive che diventeranno esigibili solo in esercizi successivi a quello in cui era sorto l'originario finanziamento. I criteri adottati per individuare le voci che alimentano il fondo sono quelli prescritti dal principio applicato alla contabilità finanziaria potenziata.

In particolare, sulla scorta delle informazioni disponibili, si è operata la stima dei tempi di realizzazione dell'intervento di investimento (crono programma) o di parte corrente (evasione degli ordini o esecuzione della fornitura di beni o servizi), entrambi finanziati da entrate a specifica destinazione. La spesa la cui esecuzione è attribuibile ad altro esercizio è stata poi ripartita e imputata pro-quota nell'anno in cui si ritiene andrà a maturare la corrispondente obbligazione passiva. In conseguenza di ciò, la parte di spesa che non è imputata nell'anno di perfezionamento del finanziamento (imputazione rinviata ad esercizi futuri) è stata riportata sia nelle uscite di quell'esercizio, alla voce riconducibile al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) che, per esigenze di quadratura contabile, anche nella corrispondente voce di entrata (FPV/E) del bilancio immediatamente successivo. Questo approccio è stato riproposto in tutti gli anni successivi a quello di origine del finanziamento e fino all'ultimazione della prestazione (completa imputazione dell'originario impegno). Come espressamente previsto dalla norma contabile, gli stanziamenti di spesa iscritti nel fondo pluriennale di uscita (FPV/U) non sono stati oggetto di impegno contabile.

Come conseguenza di questo procedimento, e fatte salve le limitate deroghe espressamente previste per legge o in base ai principi contabili, l'attuale rendiconto riporta in uscita solo gli impegni di spesa che sono diventati completamente esigibili nel medesimo esercizio. Il prospetto mostra la composizione sintetica del fondo mentre il dettaglio è riportato nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

| Composizione del FPV stanziato in spesa Previsione  |               |                | FPV/U       |                |
|---|---------------|----------------|-------------|----------------|
| (FPV/U)   | FPV/U Tit.1   | FPV/U Tit.2    | FPV/U Tit.3 | 2024           |
| Num. Denominazione missione                         |               |                |             |                |
| 1 Servizi generali e istituzionali                  | 11.312.303,52 | 37.486.967,73  | 0,00        | 48.799.271,25  |
| 2 Giustizia   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza                       | 4.131.479,50  | 378.800,00     | 0,00        | 4.510.279,50   |
| 4 Istruzione e diritto allo studio                  | 3.075.659,80  | 5.553.597,38   | 0,00        | 8.629.257,18   |
| 5 Valorizzazione beni e attività culturali          | 2.558,06      | 9.600.821,61   | 0,00        | 9.603.379,67   |
| 6 Poltica giovanile, sport e tempo libero           | 0,00          | 9.613.090,97   | 0,00        | 9.613.090,97   |
| 7 Turismo   | 516.051,76    | 0,00           | 0,00        | 516.051,76     |
| 8 Assetto territorio, edilizia abitativa            | 19.200,00     | 2.348.897,69   | 0,00        | 2.368.097,69   |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente            | 332.701,65    | 38.433.257,53  | 0,00        | 38.765.959,18  |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilità                | 196.689,34    | 112.649.865,42 | 0,00        | 112.846.554,76 |
| 11 Soccorso civile                                  | 0,00          | 727.550,16     | 0,00        | 727.550,16     |
| 12 Politica sociale e famiglia                      | 46.478.632,76 | 15.700.320,72  | 0,00        | 62.178.953,48  |
| 13 Tutela della salute                              | 104.765,80    | 0,00           | 0,00        | 104.765,80     |
| 14 Sviluppo economico e competitività               | 230.054,80    | 535.238,02     | 0,00        | 765.292,82     |
| 15 Lavoro e formazione professionale                | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 16 Agricoltura e pesca                              | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 17 Energia e fonti energetiche                      | 0,00          | 254.327,03     | 0,00        | 254.327,03     |
| 18 Relazioni con autonomie locali                   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 19 Relazioni internazionali                         | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 20 Fondi e accantonamenti                           | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 50 Debito pubblico                                  | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 60 Anticipazioni finanziarie                        | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| FPV uscita Tit.1.00 - Spese correnti (FPV/U)(+)     | 66.400.096,99 |                |             | 66.400.096,99  |
| FPV uscita Tit.2.00 - Spese in C/cap. (FPV/U)(+)    |               | 233.282.734,26 |             | 233.282.734,26 |
| FPV uscita Tit.3.00 - Incr. att. finanz. (FPV/U)(+) |               |                | 0,00        | 0,00           |
| Totale FPV/U  |               |                |             | 299.682.831,25 |

#### 6.5 Fondo pluriennale vincolato applicato in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è soggetto alla medesima *suddivisione* adottata per il bilancio ufficiale, con la riclassificazione degli interventi tra parte corrente e investimenti, in modo da conservare la stessa destinazione che era stata attribuita dall'originario finanziamento. Questa distinzione nelle due componenti interessa sia il fondo applicato in entrata (FPV/E) che quello stanziato in spesa (FPV/U). Per quanto riguarda quest'ultimo, inoltre, l'importo complessivo è ripartito, come ogni altra spesa, nei vari programmi in cui si articola il bilancio. Altrettanto importante è la suddivisione del fondo collocato in entrata, ripartito tra le componenti destinate a coprire i corrispondenti stanziamenti di spesa corrente o investimento, riproponendo così la stessa metodologia già utilizzata per evidenziare l'eventuale quota di avanzo applicata all'esercizio. Nella sostanza, il fondo pluriennale riportato tra le entrate contribuisce a mantenere il pareggio di bilancio nella stessa misura e con la stessa metodologia che è adottata per applicare a bilancio il risultato di amministrazione positivo (avanzo). Il prospetto mostra la destinazione sintetica del fondo pluriennale in entrata, suddiviso nella componente corrente ed investimenti, come riportato nel modello ufficiale del bilancio, a cui pertanto si rinvia.

| Fondo pluriennale vincolato applicato in entrata               |       | Rendiconto     |
|--|-------|----------------|
| (FPV/E)  |       | 2024           |
| FPV entrata per Tit.1.00 - Spese correnti (FPV/E)              | (+)   | 52.381.849,59  |
| FPV entrata per Tit.2.00 - Spese C/capitale (FPV/E)            | (+)   | 229.886.590,45 |
| FPV entrata per Tit.3.00 - Incremento attività finanz. (FPV/E) | (+)   | 0,00           |
| To   | otale | 282.268.440,04 |

#### 6.6 Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono *ragionevoli elementi* che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati".

La dimensione iniziale del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, era data dalla somma dell'eventuale componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si trattava di coprire con adeguate risorse, pertanto, sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i crediti in corso di formazione con l'esercizio entrate (previsioni di entrata del nuovo bilancio). Come conseguenza di quest'ultimo aspetto, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo, si era provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). L'eventuale formazione di nuovi residui

attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso), pertanto, non avrebbe prodotto effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, questi effetti sarebbero stati attenuati.

La dimensione definitiva del fondo, calcolata in sede di rendiconto dello stesso esercizio, porta invece a ricalcolare l'entità complessiva del FCDE per individuare l'importo del risultato di amministrazione che deve essere accantonato a tale scopo, congelando una quota dell'avanzo di pari importo (avanzo a destinazione vincolata). Nella sostanza, si va a costituire uno specifico accantonamento assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito. Se il risultato di amministrazione non è sufficiente a consentire l'accantonamento del FCDE rideterminato in sede di rendiconto, la quota mancante deve essere ripristinata stanziando nel bilancio di previsione successivo al rendiconto pari quota, importo che va pertanto ad aggiungersi allo stanziamento del FCDE già collocato in bilancio per fronteggiare la formazione di nuovi residui attivi.

L'ammontare del fondo calcolato a rendiconto dipende dall'andamento delle riscossioni in conto residui attivi che si è manifestato in ciascun anno dell'ultimo quinquennio rispetto all'ammontare complessivo dei crediti esistenti all'inizio del rispettivo esercizio. Questo conteggio (media del rapporto tra incassi e crediti iniziali) è applicato su ciascuna tipologia di entrata soggetta a possibili situazione di sofferenza ed è effettuato adottando liberamente una delle metodologie statistiche di calcolo alternative previste dalla norma.

Riguardo al *tipo di credito* oggetto di accantonamento, la norma lascia libertà di scelta delle tipologie oggetto di accantonamento, che possono essere costituite da aggregati omogenei come da singole posizioni creditorie.

#### Metodologia di calcolo:

Per il calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità si è sempre utilizzato il metodo del calcolo per tipologia con il sistema della media dei rapporti e con la fruizione dell'art. 107-bis DL 18/2020 e art. 30-bis DL 41/2021.

Il sistema di calcolo previsto dal software di contabilità adotta un sistema misto che prevede il calcolo della media delle riscossioni sui residui con riferimento alla totalità delle partite di entrata riferite ad ogni tipologia, successivamente tale percentuale viene applicata ad ogni capitolo di entrata del Piano Esecutivo di Gestione.

Tale tipologia di calcolo è stata oggetto di critica da parte della Corte dei Conti in seno alla deliberazione 193 del 18 giugno 2025, in quanto tale metodo tenderebbe a restituire un risultato sotto dimensionato, pur essendo consentito dalla normativa, come sottolineato dalla stessa Corte.

Per tale motivo la Corte dei Conti suggerisce un metodo alternativo che comporti il calcolo della percentuale sulla riscossione e i residui con riferimento a singoli capitoli.

Pur condividendo i rilievi della Corte dei Conti in seno alla citata deliberazione, riguardo la necessità di procedere ad un calcolo più prudenziale, è da evidenziare che la scelta del metodo è esclusiva prerogativa dell'ente, pertanto non si ritiene di dover adottare il metodo suggerito dalla Corte dei Conti, nella considerazione anche del fatto che l'adozione di tale metodo comporterebbe la necessità di calcoli manuali che aggreverebbero il procedimento di predisposizione della proposta di rendiconto, ovvero di onerosi e lunghi tempi di adattamento del software di contabilità. Pertanto si è deciso di elaborare con il software il metodo per capitoli, lasciando invariate tutte le rimanenti variabili (metodo della media dei rapporti, opzione del dell'art. 107-bis DL 18/2020 e art. 30-bis DL 41/2021). Successivamente è stato accantonato il risultato restituito sui capitoli dove tale valore risultava superiore all'importo calcolato col metodo misto per tipologia. Con tale metodo il FCCDE risulta pari ad euro 788.032.960,97, a fronte di un valore nel calcolo con metodo misto per tipologia di euro 749.041.471,52, operando pertanto un maggior accantonamento pari ad euro 38.991.489,45.

| Accantonamento fondo crediti dubbia esigibilità | Rend. 2024        |
|---|-------------------|
| (Consistenza)                                   | Quota accantonata |
| Riepilogo per Titoli                            |                   |
| Tributi e perequazione                          | 424.604.388,18    |
| Trasferimenti correnti                          | 0,00              |
| Entrate extratributarie                         | 363.408.411,52    |
| Entrate in conto capitale                       | 20.161,27         |
| Riduzione di attività finanziarie               | 0,00              |
| Totale  | 788.032.960,97    |

#### 6.7 Accantonamenti in fondi rischi

La tecnica del risparmio forzoso, ottenuta con l'inserimento nel bilancio di specifiche poste non soggette poi ad impegno, produce una componente positiva nel calcolo del risultato di amministrazione del medesimo esercizio.

Questo importo, qualificato come "componente accantonata", può essere destinato a formare alti tipi di fondi rischi destinati a coprire eventi la cui tempistica e dimensione non è sempre ben definita, come nel caso delle spese per cause legali, contenzioso e sentenze non ancora esecutive o all'indennità di fine mandato.

Per quanto riguarda il primo aspetto, in sede di bilancio di previsione era stata effettuata una ricognizione iniziale sul contenzioso legale in essere, quantificato l'onere presunto di chiusura della pratica per poi provvedere, ove la soluzione fosse stata necessaria ed i fondi già accantonati non adeguati o sufficienti, a stanziare in spesa ulteriori risorse non impegnabili. In casistiche come questa, infatti, la norma consente di accantonare il presunto fabbisogno di spesa in un unico esercizio o di ripartirlo in due o più annualità, e ciò al fine di attenuare l'iniziale impatto finanziario. Relativamente alla seconda casistica, sempre in sede di bilancio di previsione, era stata valutata l'opportunità di creare un fondo rischi per far fronte ad eventuali spese per indennità di fine mandato, con possibile imputazione su uno o più esercizi. La valutazioni effettuate in sede di bilancio, sono state riprese anche durante il processo di rendiconto per valutare se ci fossero le condizioni per procedere all'accantonamento di pari quota del risultato di amministrazione, onde costituire il fondo rischi.

Il quadro di riepilogo è stato predisposto alla fine di questo processo di valutazione, considerando i dati più recenti al momento disponibili. La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

| Accantonamento in fondo rischi<br>(Consistenza)   | Rend. 2024<br>Quota accantonata |
|---|---------------------------------|
| Denominazione                                     |                                 |
| Fondo perdite società partecipate                 | 10.524.712,00                   |
| Fondo contenzioso (fondo rischi per spese legali) | 81.518.677,23                   |
| Fondo garanzia debiti commerciali                 | 0,00                            |
| Altri fondi rischi                                | 58.098.714,00                   |
| Totale  | 150.142.103,23                  |

#### 6.8 Interventi finanziabili con risorse del PNRR

Le Linee guida elaborate dalla Commissione Europea, riprese a livello nazionale per l'elaborazione dei Piano Nazionale e Resilienza (PNRR), identificano le componenti come gli ambiti in cui aggregare progetti di investimento e riforma dei piani stessi. Ciascuna di queste componenti riflette riforme e priorità di investimento in un determinato settore o area di intervento, ovvero attività e temi correlati, finalizzati ad affrontare sfide specifiche e che formino un pacchetto coerente di misure complementari. Il Piano si articola in sedici componenti, raggruppate in sei missioni, ed è proprio all'interno di queste ultime che si articolano gli interventi del piano nazionale.

Le missioni contemplate nel PNRR, pur in linea con i sei pilastri indicati nel regolamento europeo, sono aggregati in modo lievemente differente, e precisamente: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute. Lo sforzo di rilancio dell'Italia delineato dal piano nazionale di ripresa e resilienza si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. La decisione di costituire o incrementare le risorse acquisibili a livello locale, destinate ad interventi finanziabili dal PNRR, può essere presa all'inizio dell'esercizio con la programmazione di medio periodo (Dup) oppure nel corso dell'anno, con l'adozione di una o più variazioni al bilancio.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

| Interventi finanziari con fondi PNRR<br>(Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) | Rend. 2024    |
|--|---------------|
| Denominazione intervento   |               |
| FONDI PNRR M5C2-LINEA INVESTIM.1.1.1   | 15.884,35     |
| FONDI PNRR - M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.2                                   | 89.069,46     |
| FONDI PNRR - M2 C2 I4.4.1  | 17.386.199,25 |
| FONDI PNRR - M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.2                                   | 344.863,23    |
| FONDI PNRR - M5-C2-I3.1  | 1.382.633,50  |
| FONDI PNRR - M5-C2-I3.1  | 1.037.096,86  |
| FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.4                                   | 15.677,46     |
| FONDI PNRR M4-C1-I1.1  | 151.212,03    |
| FONDI PNRR M4-C1-I1.1  | 163.532,38    |
| FONDI PNRR M4-C1-I1.1  | 62.021,98     |
| FONDI PNRR M4-C1-I1.1  | 160.197,60    |
| FONDI PNRR M4-C1-I1.1  | 609,00        |
| FONDI PNRR M4-C1-I1.1  | 40.615,24     |
| FONDI PNRR M4-C1-I1.1  | 412.352,02    |
| FONDI PNRR M4-C1-I1.1  | 72.584,97     |
| FONDI PNRR M4-C1-I1.1  | 453.389,79    |
| FONDI PNRR M4-C1-I1.1  | 332.629,97    |
| FONDI PNRR M4-C1-I1.1  | 146.350,24    |
| FONDI PNRR - M2-C2-I4.2  | 4.628.359,00  |
| FONDI PNRR M5-C2-I2.2 P.U.I  | 1.520.140,34  |
| FONDI PNRR   | 723.314,56    |
| FONDI PNRR - Pil, BEI, - M5C2 INTERVENTO 2,2B DEL PNRR                         | 284.347,13    |
| FONDI PNRR M4-C1-I1.1  | 82.947,91     |
| FONDI PNRR M4-C1-I1.2  | 66.066,88     |
| FONDI PNRR M4-C1-I1.2  | 248.189,10    |
| FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.1                                   | 500.000,00    |
| PNRR-MISSIONE M2C2- INTERVENTO 4.1B  | 1.831.776,60  |
| Totale   | 32.152.060,85 |

| Denominazione<br>Contenuto e valutazioni | FONDI PNRR M5C2-LINEA INVESTIM.1.1.1<br>SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZ.VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE<br>E BAMBINI-CUP D79G22000020006                              |
|--|---|
| Denominazione<br>Contenuto e valutazioni | FONDI PNRR - M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.2<br>PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - DISABILI PALERMO - CUP<br>D34H22001120006                                    |
| Denominazione<br>Contenuto e valutazioni | FONDI PNRR - M2 C2 I4.4.1<br>RINNOVO FLOTTE BUS E TRENI VERDI" SUB-INVESTIMENTO 4.4.1 ACQUISTO AUTOBUS -<br>CUP: D70J22000010001  |
| Denominazione<br>Contenuto e valutazioni | FONDI PNRR - M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.2<br>PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ -DISABILI MONREALE- CUP<br>D34H22000230006                                     |
| Denominazione<br>Contenuto e valutazioni | FONDI PNRR - M5-C2-I3.1<br>CLUSTER 1 - PISCINA COMUNALE SCOPERTA - REALIZZAZIONE DELLA TRIBUNA E DEI<br>SERVIZI ANNESSI - COMPLETAMENTO - CUP D75B22000070006                   |
| Denominazione<br>Contenuto e valutazioni | FONDI PNRR - M5-C2-I3.1<br>CLUSTER 2 - RECUPERO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO E ADEGUAMENTO ALLA<br>NORMATIVA CONI DELLA PISCINA COMUNALE COPERTA CUP D73I22000040006             |
| Denominazione<br>Contenuto e valutazioni | FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.4<br>RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI PER PREVENIRE IL FENOMENO DEL BURN<br>OUT-CUP D74H22000250006                                 |
| Denominazione<br>Contenuto e valutazioni | FONDI PNRR M4-C1-I1.1<br>NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO<br>COMUNALE SU UN' AREA LIBERA SITA IN VIALE SANDRO PERTINI - CUP<br>D75E22000350006 |
| Denominazione<br>Contenuto e valutazioni | FONDI PNRR M4-C1-I1.1<br>NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO<br>COMUNALE SU UN TERRENO CONFISCATO IN VIALE MICHELANGELO - CUP<br>D75E22000340006  |

| Denominazione<br>Contenuto e valutazioni | FONDI PNRR M4-C1-I1.1<br>NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO<br>COMUNALE SU UN'AREA LIBERA IN VIA FABIO BESTA ANGOLO LARGO GIORGIO<br>GABRIELLI - CUP D75E22000380006                                 |
|--|---|
| Denominazione<br>Contenuto e valutazioni | FONDI PNRR M4-C1-I1.1<br>COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO PER L'INCREMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA IN<br>VIA XXVII MAGGIO - CUP D71B22001040006  |
| Denominazione<br>Contenuto e valutazioni | FONDI PNRR M4-C1-I1.1<br>NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO<br>COMUNALE SU UN'AREA LIBERA IN VIA ALTOFONTE - CUP D75E22000360006   |
| Denominazione<br>Contenuto e valutazioni | FONDI PNRR M4-C1-I1.1<br>NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO<br>COMUNALE SU UN'AREA LIBERA SITA TRA LA VIA LAUDICINA E LA VIA N. LA ROCCA -<br>CUP D75E22000310006                                    |
| Denominazione<br>Contenuto e valutazioni | FONDI PNRR M4-C1-I1.1<br>RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'<br>INFANZIA DI VIA DELLA BARCA 10 - CUP.D74E22000200006  |
| Denominazione<br>Contenuto e valutazioni | FONDI PNRR M4-C1-I1.1<br>DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU DEL PADIGLIONE B DEL PLESSO<br>BORSELLINO SITO IN VIA LARGO CAMASTRA 7 DA DESTINARSI A SCUOLA INFANZIA -<br>CUP D76F22000000006  |
| Denominazione<br>Contenuto e valutazioni | FONDI PNRR M4-C1-I1.1<br>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'EX ASILO<br>RURALE PRINCIPE UMBERTO - CUP D74E22000230006  |
| Denominazione<br>Contenuto e valutazioni | FONDI PNRR M4-C1-I1.1<br>- RICOSTRUZIONE FILOLOGICA DELL'EDIFICIO ANNESSO ALL'EX CASENA ROSSI<br>FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO GIOCHI - CUP D75E22000430006  |
| Denominazione<br>Contenuto e valutazioni | FONDI PNRR M4-C1-I1.1<br>RICOSTRUZIONE FILOLOGICA DELL'ASILO PRINCIPE DI PALAGONIA UBICATO NELLA<br>CASENA ROSSI A PALERMO - CUP D75E22000400006 (  |
| Denominazione<br>Contenuto e valutazioni | FONDI PNRR - M2-C2-I4.2<br>SISTEMA TRAM PALERMO - FASE II TRATTO D, E2, F,G E PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO<br>CUP D71D18000520001  |
| Denominazione<br>Contenuto e valutazioni | FONDI PNRR M5-C2-I2.2 P.U.I<br>PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEL PROLUNGAMENTO DELLA VIA DI PENETRAZIONE<br>DELLA ZONA INDUSTRIALE BRANCACCIO DI PALERMO E RACCORDO PER LA<br>CIRCONVALLAZIONE ESTERNA STRALCIO SUD CUP D79J21017590006 |
| Denominazione<br>Contenuto e valutazioni | FONDI PNRR<br>RESTAURO E RECUPERO DEL PARCO STORICO PIERSANTI MATTARELLA (GIÀ<br>GIARDINO INGLESE) E DEL PARTERRE FALCONE-MORVILLO (GIÀ GIARDINO GARIBALDI)<br>– CUP D74J22000010006  |
| Denominazione<br>Contenuto e valutazioni | FONDI PNRR - Pil, BEI, - M5C2 INTERVENTO 2,2B DEL PNRR<br>ORETO-LAUDICINA - CUP: D79J22000660007  |
| Denominazione<br>Contenuto e valutazioni | FONDI PNRR M4-C1-I1.1<br>REALIZZAZIONE DI AREE SPORTIVE ALL'APERTO NELLA SCUOLA MADRE TERESA DI<br>CALCUTTA - CUP D71B22001060006   |
| Denominazione<br>Contenuto e valutazioni | FONDI PNRR M4-C1-I1.2<br>RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEI<br>LOCALI DELL'EX REFETTORIO DELL'I.C.S. KAROL WOJTYLA - PLESSO SCLASTICO<br>"MARVUGLIA" - CUP D77G22000300006                        |
| Denominazione<br>Contenuto e valutazioni | FONDI PNRR M4-C1-I1.2<br>RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEI<br>LOCALI DELL'EX REFETTORIO DELL'I.C.S. VITTORIO EMANUELE III - PLESSO SCLASTICO<br>"PAULSEN" - CUP D77G22000310006                  |
| Denominazione<br>Contenuto e valutazioni | FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.1<br>HOUSING FIRST 2 MONREALE - AVVISO 1/2022 - CUP D34H22001130006  |
| Denominazione<br>Contenuto e valutazioni | PNRR-MISSIONE M2C2- INTERVENTO 4.1B<br>RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA - SUB-INVESTIMENTO - CICLOVIE URBANE"<br>"PERCORSO CICLABILE COSTA SUD, STAZIONE CENTRALE, LUNGOFIUME ORETO, POLI<br>UNIVERSITARI"-CUP D71J22000000006     |

Non ci sono considerazioni tecniche o valutazioni particolari da segnalare su altri aspetti di natura finanziaria o patrimoniale, oggetto di monitoraggio, in aggiunta o ad integrazione di quanto già riportato in questa sezione.

#### 7 Criteri di valutazione delle entrate

#### 7.1 Previsioni definitive e accertamenti di entrata

Le operazioni di chiusura del rendiconto sono state precedute da una rigorosa valutazione dei flussi finanziari e integrate, in casi particolari, anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione le operazioni svolte nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravalutazioni delle singole poste (attendibilità).

Il procedimento di accertamento delle entrate e di stesura dei relativi modelli obbligatori si è concretizzato nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza).

I modelli del rendiconto espongono i dati adottando una classificazione che ne agevola la consultazione mentre i valori numerici più importanti sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nelle tabelle e nei testi della Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità).

Nell'affrontare questi aspetti si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori finali di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di consuntivo e possiedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza sull'attività svolta dall'amministrazione (rispetto del principio n.5 - Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità).

Nella fase tecnica che preceduto la stesura del documento contabile, le componenti positive non realizzate non sono state contabilizzate mentre le componenti negative sono state contabilizzate, e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente raalizzate (rispetto del principio n.9 - Prudenza).

Il riscontro sulle entrate, oggetto di accertamento in conto competenza, ha comportato la verifica sulla presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del credito, il titolo giuridico che lo supporta, il soggetto debitore, l'ammontare del credito con la relativa scadenza, mentre gli uffici competenti spetta l'obbligo di conservare la relativa documentazione giustificativa.

In linea di massima e salvo specifiche deroghe previste dalla legge o dai princìpi, l'iscrizione della posta contabile nel bilancio è avvenuta rispettando il criterio della scadenza del credito, dato che l'accertamento delle entrate è effettuato nell'anno in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui viene a scadere.

Dopo questa doverosa premesse di carattere generale, il prospetto che segue mostra il riepilogo dell'entrata per titoli, in sintonia con quanto riportato nella prima parte del rendiconto ufficiale. Le note sviluppate nei successivi argomenti (tributi, trasferimenti correnti, entrate extratributarie, entrate in c/capitale, riduzione di attività finanziarie, accensione di prestiti e anticipazioni da tesoriere/cassiere) andranno invece ad analizzare i criteri seguiti per accertare gli importi dei diversi tipi di entrata, per imputarli ai rispettivi esercizi di competenza.

| Entrate competenza |  | Rendiconto 2024   |                  |
|--------------------|--|-------------------|------------------|
|                    | (Riepilogo titoli)                             | Previsioni finali | Accertamenti     |
|                    | FPV per spese correnti e in C/capitale (FPV/E) | 282.268.440,04    | -                |
|                    | Avanzo applicato in entrata                    | 138.031.877,34    | -                |
|                    | Parziale                                       | 420.300.317,38    | -                |
| 1                  | Tributi  | 488.821.858,35    | 491.495.202,73   |
| 2                  | Trasferimenti correnti                         | 313.450.026,06    | 287.068.789,53   |
| 3                  | Entrate extratributarie                        | 173.427.861,88    | 177.989.125,25   |
| 4                  | Entrate in conto capitale                      | 244.982.236,64    | 103.311.017,33   |
| 5                  | Riduzione di attività finanziarie              | 0,00              | 0,00             |
| 6                  | Accensione di prestiti                         | 80.000,00         | 0,00             |
| 7                  | Anticipazioni da tesoriere/cassiere            | 750.000.000,00    | 0,00             |
|                    | Parziale (finanziamento impieghi)              | 2.391.062.300,31  | 1.059.864.134,84 |
| 9                  | Entrate C/terzi e partite di giro              | 764.931.341,16    | 96.112.427,65    |
|                    | Totale   | 3.155.993.641,47  | 1.155.976.562,49 |

#### 7.2 Tributi

Le risorse di questa natura comprendono le imposte, tasse e tributi similari (Tip.101), le compartecipazioni di tributi (Tip.104), i fondi perequativi delle amministrazioni centrali (Tip.301) o della regione e/o provincia autonoma (Tip.302).Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di accertamento, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Tributi. I ruoli ordinari sono stati accertati nell'esercizio di formazione, fermo restando il possibile accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una quota percentuale del gettito stimato; per quest'ultimo aspetto, si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa. Con riferimento ai ruoli emessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l'ente abbia già iniziato a contabilizzare queste entrate per cassa (accertamento sull'incassato invece che per l'intero ammontare del ruolo) ci si può avvalere di una specifica deroga che consente di applicare il precedente criterio di cassa in luogo del nuovo, e questo, fino all'esaurimento delle poste pregresse;
- Sanzioni ed interessi correlati ai ruoli coattivi. Qualunque sia la data della loro effettiva emissione (pregressi o futuri), sono state accertate per cassa per cui la relativa previsione del bilancio ha tenuto conto di questa deroga al principio;
- Tributi riscossi dallo stato o da altra amministrazione pubblica. Sono stati accertati nell'esercizio in cui l'ente pubblico erogatore ha provveduto ad adottare, nel proprio bilancio, l'atto amministrativo di impegno della

corrispondente spesa. La previsione e la conseguente imputazione, di conseguenza, adotta lo stesso criterio e colloca l'entrata nell'esercizio in cui si verifica questa condizione;

- Tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti. Possono essere accertati sulla base delle riscossioni che saranno effettuate entro la chiusura del rendiconto oppure, in alternativa, sulla base degli accertamenti effettuati sul rispettivo esercizio di competenza, e per un importo non superiore a quello che è stato comunicato dal competente dipartimento delle finanze o altro organo centrale o periferico del governo.

Il quadro mostra la composizione sintetica delle entrate tributarie mentre il dettaglio è riportato nel rendiconto ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

| Tit.1/E  | Rendiconto 2024   |                |
|--|-------------------|----------------|
| (Correnti tributaria, contributiva e perequativa)        | Previsioni finali | Accertamenti   |
| 101 Imposte, tasse e proventi assimilati                 | 348.960.741,17    | 354.263.175,21 |
| 104 Compartecipazioni di tributi                         | 0,00              | 0,00           |
| 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali        | 0,00              | 0,00           |
| 302 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 139.861.117,18    | 137.232.027,52 |
| Totale   | 488.821.858,35    | 491.495.202,73 |

#### 7.3 Trasferimenti correnti

Gli accertamenti contabili, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle singole tipologie, sono stati formalizzati applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica è esigibile. Appartengono a questo genere di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip.101), da famiglie (Tip.102), da imprese (Tip.103), da istituzioni sociali private al servizio delle famiglie (Tip.104) ed i trasferimenti dall'unione europea e dal resto del mondo (Tip.105). In particolare, ed entrando quindi nello specifico dei singoli movimenti contabili di competenza:

- Trasferimenti da PA, famiglie, imprese, istituzioni private. Sono stati accertati, di norma, negli esercizi in cui diventa esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente;
- Trasferimenti UE. Questo genere di entrata, suddivisa nella quota a carico dell'unione europea e in quella eventualmente co-finanziata a livello nazionale, è accertabile solo nel momento in cui la commissione europea approva il corrispondente intervento. Con questa premessa, la registrazione contabile è allocata negli esercizi interessati dagli interventi previsti dal corrispondente crono programma. L'eccezione è rappresentata dalla possibile erogazione di acconti rispetto all'effettiva progressione dei lavori, condizione questa che farebbe scattare l'obbligo di prevedere l'entrata, con il relativo accertamento, nell'esercizio di accredito dell'incasso anticipato.

Per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente. La registrazione dell'accertamento, pertanto, colloca l'importo nell'esercizio in cui è adottato il provvedimento di concessione, compatibilmente con la possibilità di reperire in tempo utile le informazioni necessarie alla corretta imputazione.

Il prospetto mostra la composizione sintetica dei trasferimenti correnti mentre il dettaglio è riportato nel conto di bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

| Tit.2/E                                       | Rendiconto 2024   |                |
|---|-------------------|----------------|
| (Trasferimenti correnti)                      | Previsioni finali | Accertamenti   |
| 101 Da Amministrazioni pubbliche              | 312.674.149,31    | 284.825.923,02 |
| 102 Da Famiglie                               | 0,00              | 0,00           |
| 103 Da Imprese                                | 0,00              | 0,00           |
| 104 Da Istituzioni Sociali Private            | 0,00              | 0,00           |
| 105 Dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 775.876,75        | 2.242.866,51   |
| Totale  | 313.450.026,06    | 287.068.789,53 |

#### 7.4 Entrate extratributarie

Rientra in questo titolo la vendita di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip.100), i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip.200), gli interessi attivi (Tip.300), le altre entrate da redditi da capitale (Tip.400) ed i rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500).

Gli accertamenti di rendiconto, con rare eccezioni riportate di seguito in corrispondenza delle singole tipologie, sono stati formulati applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventa realmente esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Gestione dei servizi pubblici. I proventi sono stati contabilizzati nell'esercizio in cui servizio è stato realmente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi;
- *Interessi attivi*. Sono stati riportati nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulta esigibile, applicando quindi il principio generale. L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono accertabili nell'esercizio dell'incasso;
- Gestione dei beni. Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono attribuite come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventa

esigibile, applicando quindi la regola generale. Anche le entrate da concessioni pluriennali, che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e che costituiscono, pertanto, risorse di natura non ricorrente, sono contabilizzate con il medesimo criterio e prevalentemente destinate, in virtù della loro natura, al finanziamento di investimenti.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate extratributarie mentre il dettaglio è riportato nel rendiconto ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

| Tit.3/E<br>(Entrate extratributarie)  | Rendiconto 2024   |                |
|---|-------------------|----------------|
|   | Previsioni finali | Accertamenti   |
| 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni    | 34.026.069,29     | 27.593.016,71  |
| 200 Proventi dall'attività di controllo e repressione irregolarità e illeciti | 122.368.775,00    | 134.991.725,95 |
| 300 Interessi attivi  | 2.252.657,96      | 3.590.096,29   |
| 400 Altre entrate da redditi da capitale                                      | 0,00              | 0,00           |
| 500 Rimborsi e altre entrate correnti   | 14.780.359,63     | 11.814.286,30  |
| Totale  | 173.427.861,88    | 177.989.125,25 |

#### 7.5 Entrate in conto capitale

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100), i contributi agli investimenti (Tip.200), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500).

Gli accertamenti di rendiconto, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle singole tipologie, sono stati formulati applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventa esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio, compreso l'esercizio approvato con il presente rendiconto. In particolare, ed entrando quindi nello specifico dei singoli movimenti contabili, le entrate che derivano da:

- Trasferimenti in conto capitale. Sono state contabilizzate, di norma, negli esercizi in cui diventa esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è invece richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile;
- Alienazioni immobiliari. Il diritto al pagamento del corrispettivo, di importo pari al valore di alienazione del bene stabilito dal contratto di compravendita, si perfeziona nel momento del rogito con la conseguenza che la relativa entrata è accertabile solo nell'esercizio in cui viene a concretizzarsi questa condizione. L'eventuale presenza dei beni nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, unitamente alla possibile indicazione della modalità di pagamento del corrispettivo (immediata o rateizzata), sono elementi importanti che sono stati ripresi per consentire l'esatta attribuzione dell'entrata al rispettivo esercizio;
- Alienazione di beni o servizi non immobiliari. L'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l'entrata è accertata nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'ente a riscuotere il corrispettivo, e questo, in base a quanto stabilito dal contratto di vendita;
- Cessione diritti superficie. La previsione relativa al canone conseguente all'avvenuta cessione del diritto di superficie, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è attribuita agli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del credito (obbligazione pecuniaria). Lo stesso criterio si applica sia agli atti di cessione già sottoscritti, e quindi accertati prima o durante la gestione di questo bilancio, che a quelli futuri previsti nel periodo considerato dalla programmazione triennale;
- Concessione di diritti patrimoniali. Anche l'entrata prevista per la concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali, conseguenti all'avvenuta emanazione dei relativi atti amministrativi, è accertabile negli esercizi in cui viene a maturare il diritto alla riscossione del relativo credito (principio generale). Lo stesso criterio è stato applicato sia nel caso di cessioni sottoscritte nel passato che nell'ipotesi di nuovi contratti di concessione, il cui perfezionamento si è realizzato in questo esercizio;
- Permessi di costruire. I criteri applicati cambiano al variare della natura del cespite. L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola immediatamente esigibile, è accertabile nell'esercizio in cui è materialmente rilasciata, ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate. La seconda quota, collegata invece all'avvenuta ultimazione dell'opera, è imputabile nell'esercizio in cui sarà effettivamente riscossa (applicazione del principio di cassa, deroga ammessa solo se espressamente prevista dalla norma, come in questo caso) per cui l'eventuale accertamento è stato imputato applicando il medesimo criterio.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate in conto capitale mentre il dettaglio è riportato nel conto di bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

| <b>Tit.4/E</b> (Entrate in conto capitale)                 | Rendiconto 2024   |                |
|--|-------------------|----------------|
|  | Previsioni finali | Accertamenti   |
| 100 Tributi in conto capitale                              | 0,00              | 3.746.731,64   |
| 200 Contributi agli investimenti                           | 236.844.178,02    | 87.956.095,84  |
| 300 Trasferimenti in conto capitale                        | 382.175,42        | 332.175,42     |
| 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 47.705,93         | 772.489,66     |
| 500 Altre entrate in conto capitale                        | 7.708.177,27      | 10.503.524,77  |
| Totale   | 244.982.236,64    | 103.311.017,33 |

#### 7.6 Riduzione di attività finanziarie

Il titolo include l'alienazione di attività finanziarie (Tip.100), la riscossione di crediti a breve (Tip.200), a medio e lungo termine (Tip. 300) oltre alla voce residuale (Tip.400). Questi movimenti, ove siano stati realizzati, sono imputabili nell'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile. Senza la presenza di specifiche deroghe, pertanto, si applica il principio generale della competenza potenziata. Per quanto riguarda il contenuto specifico delle operazioni da cui hanno origine queste entrate, movimenti che sono di norma associati ad analoghe operazioni presenti in spesa, si rimanda al corrispondente argomento delle uscite (acquisizione di attività finanziarie). Il prospetto mostra la composizione sintetica delle riduzioni di attività finanziarie mentre il dettaglio è riportato nel conto di bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

| Tit.5/E   | Rendiconto 2024   |            |
|---|-------------------|------------|
| (Entrate da riduzione di attività finanziarie)          | Previsioni finali | Rendiconto |
| 100 Alienazione di attività finanziarie                 | 0,00              | 0,00       |
| 200 Riscossione di crediti a breve termine              | 0,00              | 0,00       |
| 300 Riscossione di crediti a medio-lungo termine        | 0,00              | 0,00       |
| 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00              | 0,00       |
| Totale  | 0,00              | 0,00       |

#### 7.7 Accensione di prestiti

Questi movimenti, con poche eccezioni riportate di seguito, sono contabilizzati applicando il principio generale della competenza che richiede di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile. Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per l'emissione di obbligazioni (Tip.100), l'accensione di prestiti a breve (Tip.200), l'accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo (Tip.300) ed altre forme di entrata residuali (Tip.400). In particolare, ed entrando quindi nello specifico dei singoli movimenti contabili:

- Assunzione di prestiti. L'accensione di mutui e le operazioni ad essa assimilate, se messe in atto nel periodo considerato, è imputabile solo negli esercizi in cui la somma diventerà realmente esigibile. Si tratta, pertanto, del momento in cui il finanziatore rende disponibile il finanziamento in esecuzione del relativo contratto;
- Contratti derivati. La rilevazione dei movimenti, conseguenti all'eventuale stipula di contratti di questa natura, è effettuata rispettando il principio dell'integrità del bilancio per cui i flussi finanziari attivi o passivi, prodotti dall'andamento aleatorio insito nell'essenza stessa di questo contratto atipico, devono essere contabilizzati in modo separato. I movimenti di segno positivo, ove presenti, sono pertanto accertabili tra le entrate degli esercizi in cui il corrispondente credito (saldo finanziario attivo) si presume diventerà esigibile.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle accensioni di prestiti mentre il dettaglio è riportato nel conto di bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

| Tit.6/E  | Rendiconto 2024   |              |
|--|-------------------|--------------|
| (Accensione di prestiti)   | Previsioni finali | Accertamenti |
| 100 Emissione di titoli obbligazionari                             | 0,00              | 0,00         |
| 200 Accensione prestiti a breve termine                            | 0,00              | 0,00         |
| 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine | 80.000,00         | 0,00         |
| 400 Altre forme di indebitamento                                   | 0,00              | 0,00         |
| Totale   | 80.000,00         | 0,00         |

## 7.8 Anticipazioni

Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100). La previsione con il corrispondente accertamento, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che sono estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale accertamento di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto impegno in uscita (chiusura di anticipazioni), indica l'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente ha legittimamente utilizzato nell'esercizio. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce il relativo importo all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica si perfeziona, diventando così effettivamente esigibile.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere mentre il dettaglio è riportato nel conto di bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

| Tit.7/E  | Rendiconto 2024   |              |
|--|-------------------|--------------|
| (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere) | Previsioni finali | Accertamenti |
| 100 Anticipazioni tesoriere/cassiere           | 750.000.000,00    | 0,00         |
| Totale   | 750.000.000,00    | 0,00         |

# 7.9 Altre considerazioni sulle entrate

Non ci sono considerazioni tecniche o valutazioni particolari da segnalare su altri aspetti della gestione delle entrate, in aggiunta o ad integrazione di quanto già riportato in questa sezione della Nota integrativa.

#### 8 Criteri di valutazione delle uscite

## 8.1 Previsioni definitive e impegni di spesa

Le operazioni di chiusura contabile delle uscite di bilancio, al pari di quelle relative alle entrate, sono state precedute dalla valutazione dei flussi finanziari che si sono manifestati nell'esercizio, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in esame solo le operazioni svolte nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e stima adottati potessero portare a sottovalutazione e sopravalutazione delle singole poste (attendibilità).

Il procedimento di attribuzione della spesa e di stesura dei relativi modelli obbligatori si è concretizzato nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevole la consultazione. I valori numerici più importanti, infine, sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nella Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità).

Anche in questo caso, si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori di queste informazioni fossero già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di rendiconto e possiedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica (rispetto del principio n.5 - Veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità).

Nella fase tecnica che preceduto la stesura del documento contabile le componenti positive (entrate) non realizzate non sono state contabilizzate a consuntivo mentre le componenti negative (uscite) sono state contabilizzate, e quindi riportate nel rendiconto, per la sola quota definitivamente raalizzata, con imputazione della spesa nel relativo esercizio (*rispetto del principio n.9 - Prudenza*).

Il riscontro sulle uscite, oggetto di impegno in conto competenza, ha comportato la verifica sulla presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del debito, l'indicazione della somma da pagare, il soggetto creditore, la scadenza dell'obbligazione e la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio, mentre agli uffici competenti spetta l'obbligo di conservare la relativa documentazione giustificativa.

Il prospetto mostra il riepilogo della spesa per titoli, in sintonia con quanto riportato nella seconda parte del conto di bilancio ufficiale, mentre le note descrittive associate a ciascun argomento, sviluppate di seguito, espongono i criteri adottati per attribuire la spesa ai rispettivi esercizi.

|   | Uscite competenza                            | Rendiconto 2024     |                   |                |
|---|--|---------------------|-------------------|----------------|
|   | (Riepilogo titoli)                           |                     | Previsioni finali | Impegni comp.  |
|   | Disavanzo applicato in uscita                |                     | 40.500.000,00     | -              |
|   |  | Parziale            | 40.500.000,00     | -              |
| 1 | Correnti                                     |                     | 1.003.281.454,72  | 671.035.314,59 |
| 2 | In conto capitale                            |                     | 577.818.094,00    | 160.237.489,42 |
| 3 | Incremento attività finanziarie              |                     | 0,00              | 0,00           |
| 4 | Rimborso di prestiti                         |                     | 19.462.751,59     | 19.412.751,59  |
| 5 | Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere |                     | 750.000.000,00    | 0,00           |
|   |  | Parziale (impieghi) | 2.391.062.300,31  | 850.685.555,60 |
| 7 | Spese conto terzi e partite di giro          |                     | 764.931.341,16    | 96.112.427,65  |
|   |  | Totale              | 3.155.993.641,47  | 946.797.983,25 |

## 8.2 Spese correnti

Le uscite di questa natura comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro.101), le imposte e le tasse (Macro.102), l'acquisto di beni e le prestazioni di servizi (Macro.103), i trasferimenti correnti (Macro.104), gli interessi passivi (Macro.107), le spese per redditi da capitale (Macro.108), i rimborsi e le poste correttive delle entrate (Macro.109) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro.110).

In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventa esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Trattamenti fissi e continuativi (personale). Questa spesa, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata imputata nell'esercizio in cui si è verificata la relativa liquidazione e questo, anche nel caso di personale comandato eventualmente pagato dall'ente che beneficia della prestazione. In quest'ultima circostanza, il relativo rimborso è stato previsto e accertato nella corrispondente voce di entrata;
- Rinnovi contrattuali (personale). La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici;
- Trattamento accessorio e premiante (personale). Questi importi, se dovuti, sono imputati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti;
- Fondo sviluppo risorse umane e produttività (personale). È imputato nell'esercizio a cui la costituzione del fondo si riferisce. In caso di mancata costituzione, e quindi in assenza di impegno della spesa nel medesimo esercizio, le corrispondenti economie confluiscono nel risultato di amministrazione a destinazione vincolata, ma solo nei limiti della parte del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione nazionale collettiva;
- Acquisti con fornitura intrannuale (beni e servizi). Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui è adempiuta completamente la prestazione;

- Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi). Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d'affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui matura la rata di affitto oppure è evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno;
- Aggi sui ruoli (beni e servizi). È impegnata nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate sono oggetto di specifico accertamento in entrata, e per un importo pari a quello contemplato dalla convenzione stipulata con il concessionario;
- Gettoni di presenza (beni e servizi). Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa, e questo, anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo;
- Utilizzo beni di terzi (beni e servizi). Le spese relativa al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è imputata a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito;
- Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti). Sono imputati nell'esercizio in cui è adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere;
- Contributi in conto interessi (trasferimenti correnti). Sono di competenza degli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni poste a carico di questo ente (concedente), che si uniforma, così facendo, al contenuto del piano di ammortamento del prestito assunto dall'ente beneficiario del contributo;
- Contributi correnti a carattere pluriennale (trasferimenti correnti). Se previsti in bilancio, seguono i criteri di attribuzione esposti per i contributi in conto interesse;
- Oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi). Sono stati previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico, si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento;
- Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi). Questo genere di spesa legale, la cui esigibilità non è determinabile a priori, sono stati provvisoriamente imputati all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura per poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la reimputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione, comporta il ricorso alla tecnica del fondo pluriennale vincolato che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione;
- Sentenze in itinere (beni e servizi). La presenza di cause legali in cui sussistono fondate preoccupazioni circa l'esito non favorevole del contenzioso è un elemento che può incidere sulla solidità e sulla sostenibilità nel tempo degli equilibri di bilancio, e questo, anche in presenza di sentenze non definitive. Esiste, pertanto, un'obbligazione passiva che è condizionata al verificarsi di un evento successivo (l'esito del giudizio o del ricorso) ma che va subito fronteggiata. In presenza di situazioni come quella delineata è stata valutata dall'ente la possibilità di accantonare l'onere stimato in un apposito fondo rischi, la cui modalità di gestione contabile è già descritta in altro specifico argomento, a cui pertanto si rinvia.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle uscite correnti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel conto di bilancio o nell'eventuale modello che riclassifica gli importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

| Tit.1/U                                       | Rendico           | nto 2024       |
|---|-------------------|----------------|
| (Correnti)                                    | Previsioni finali | Impegni comp.  |
| 101 Redditi da lavoro dipendente              |                   | 191.171.105,37 |
| 102 Imposte e tasse a carico dell'ente        |                   | 11.691.529,86  |
| 103 Acquisto di beni e servizi                |                   | 414.042.289,07 |
| 104 Trasferimenti correnti                    |                   | 37.537.972,10  |
| 105 Trasferimenti di tributi                  |                   | 0,00           |
| 106 Fondi perequativi                         |                   | 0,00           |
| 107 Interessi passivi                         |                   | 6.539.295,54   |
| 108 Altre spese per redditi da capitale       |                   | 0,00           |
| 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate |                   | 5.384.727,06   |
| 110 Altre spese correnti                      |                   | 4.668.395,59   |
| Total   | 1.003.281.454.72  | 671.035.314.59 |

#### 8.3 Spese in conto capitale

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati imputai negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (crono programma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza dell'esigibilità della spesa. Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201), gli investimenti fissi lordi (Macro.202), i contributi agli investimenti (Macro.203), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204) a cui va ad aggiungersi la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205). Con riguardo alle problematiche contabili di ampio respiro prese in considerazione durante la stesura del rendiconto, si evidenzia quanto segue:

- Finanziamento dell'opera. La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa, e questo, anche in presenza si una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata. L'eventuale presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale non ha autorizzato, di per sé, l'assegnazione dei relativi lavori che sono stati invece

necessariamente preceduti dall'accertamento della corrispondente entrata. Per maggiori dettagli su questo aspetto si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa dedicato alle modalità di finanziamento degli investimenti:

- Impegno ed imputazione della spesa. Le spese d'investimento, purché provviste di finanziamento e in presenza di un'obbligazione verso terzi, sono state impegnate imputandole nell'esercizio di prevista esigibilità della relativa spesa.

In deroga a quanto sopra, se sussiste un primo tipo di condizioni minimali richieste dalla norma (quadro economico disponibile in seguito all'avvenuta approvazione del relativo progetto; avvenuta attivazione nell'esercizio di almeno una procedura di gara in corso di espletamento per una delle voci del quadro economico, escluse le spese progettuali), l'intero stanziamento del quadro economico è stato considerato "come impegnato" e ciascuna spesa è stata imputata nell'esercizio in cui si presume diventerà esigibile, evitando così la formazione di un'economia di bilancio (deroga limitata ad un solo esercizio). L'imputazione della spesa in conto esercizi futuri è stata effettuata con il ricorso alla tecnica del FPV.

Sempre in deroga al principio generale, se sussiste un secondo tipo di condizioni minimali richieste dalla norma (quadro economico disponibile; impegno di spesa con un'obbligazione contrattuale su almeno una voce del quadro economico, escluse le spese progettuali), l'intero stanziamento del quadro economico è stato considerato "come impegnato" e ciascuna spesa è stata imputata nell'esercizio in cui si presume diventerà esigibile, evitando così la formazione di un'economia di bilancio (nessun limite temporale alla deroga).

- Adeguamento del crono programma. I lavori relativi ad un'opera pubblica già finanziata possono essere realizzati nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni difficilmente prevedibili. In presenza di variazione nei tempi previsti di realizzazione dell'opera, si è provveduto a reimputare la spesa attribuendola all'esercizio in cui è prevista la sua esigibilità.
- Trasferimenti in conto capitale a favore di terzi. La concessione di contributi di parte investimento, pur essendo collocata tra le spese in conto capitale, non appartiene a questo comparto. Si tratta, infatti, della prevista erogazione di fondi a beneficio di altri soggetti che assume, nell'ottica economica, la natura di un disinvestimento. Anche per questo motivo, queste voci sono collocate negli equilibri di bilancio tra quelle assimilate alle uscite di parte corrente. Gli eventuali impegni di questa natura sono stati pertanto assoggettati agli stessi principi di competenza adottati per i trasferimenti correnti, già analizzati nell'omonimo argomento.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese in conto capitale mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel conto di bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

| Tit.2/U<br>(In conto capitale)                     | Rendico           | nto 2024       |
|--|-------------------|----------------|
|  | Previsioni finali | Impegni comp.  |
| 201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente   |                   | 0,00           |
| 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |                   | 152.660.607,83 |
| 203 Contributi agli investimenti                   |                   | 4.762.327,41   |
| 204 Altri trasferimenti in conto capitale          |                   | 0,00           |
| 205 Altre spese in conto capitale                  |                   | 2.814.554,18   |
| Totale   | 577.818.094,00    | 160.237.489,42 |

## 8.4 Incremento di attività finanziarie

Sono comprese in questo specifico aggregato le operazioni riconducibili ad acquisizioni di attività finanziarie (Macro.301), concessione di crediti a breve termine (Macro.302), concessioni di credito a medio e lungo termine (Macro.303) con l'aggiunta della voce di carattere residuale relativa alle altre spese per incremento di attività finanziarie (Macro.304).

Gli stanziamenti di questa natura sono imputati nel bilancio dell'esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione giuridica passiva, rispettando quindi la regola generale che considera, come elemento discriminante, il sussistere dell'esigibilità del credito nell'esercizio in cui la spesa è stata prima prevista e poi impegnata.

In particolare, per quanto riguarda le concessioni di crediti, queste sono costituite da operazioni di diverso contenuto ma che hanno in comune lo scopo di fornire dei mezzi finanziari a terzi, di natura non definitiva, dato che il percipiente è obbligato a restituire l'intero importo ottenuto. Quest'ultima, è la caratteristica che differenza la concessione di credito dal contributo in conto capitale che invece è, per sua intrinseca natura, a carattere definitivo.

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli impegni per incremento di attività finanziarie:

- Anticipazione di liquidità. Si verifica quando l'ente locale, in alternativa alla concessione di un vero e proprio finanziamento, decide di erogare a terzi un anticipo di cassa di natura transitoria. I naturali beneficiari di questa operazione di liquidità possono essere sia gli enti ed organismi strumentali che le società controllate o solamente partecipate. Per questo genere di operazione, di norma, il rientro del capitale monetario anticipato si verifica in tempi ragionevolmente rapidi, per lo più nello stesso esercizio del flusso monetario in uscita. In quest'ultimo caso, pertanto, all'uscita di cassa corrisponde un'analoga previsione di entrata (riscossione di crediti) collocata nel medesimo anno del rendiconto (perfetta corrispondenza tra accertamento e impegno sullo stesso esercizio);
- Concessione di finanziamento. Questo tipo di operazione, a differenza dal precedente, è assimilabile ad un formale finanziamento concesso a titolo oneroso. L'elemento determinante che qualifica l'intervento dell'ente è l'attività esercitata del soggetto che ne viene poi a beneficiare, ritenuta meritevole di intervento finanziario. È il caso, ad esempio, del possibile finanziamento di un fondo di rotazione pluriennale, di solito associato ad uno specifico piano temporale di rientro del credito concesso.

Le operazioni appena descritte sono imputate nell'esercizio in cui viene adottato l'atto amministrativo di

concessione, purché l'iter procedurale si sia concluso nello stesso anno. In caso contrario, e cioè quando il diritto di credito del futuro percipiente si colloca in un orizzonte temporale diverso da quello di adozione dell'atto, l'imputazione della spesa è riportata negli esercizi in cui l'obbligazione passiva, a carico di questa amministrazione, viene a maturare.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per incremento di attività finanziarie mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel conto di bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

| <b>Tit.3/U</b> (Incremento di attività finanziarie)    | Rendiconto 2024   |               |
|--|-------------------|---------------|
|  | Previsioni finali | Impegni comp. |
| 301 Spese per acquisizione di attività finanziarie     | 0,00              | 0,00          |
| 302 Concessione crediti di breve termine               | 0,00              | 0,00          |
| 303 Concessione crediti di medio-lungo termine         | 0,00              | 0,00          |
| 304 Altre spese per incremento di attività finanziarie | 0,00              | 0,00          |
| Totale   | 0,00              | 0,00          |

# 8.5 Rimborso di prestiti

Gli impegni destinati alla restituzione dei prestiti contratti sono stati imputati nell'esercizio in viene a scadere l'importo dell'obbligazione giuridica passiva a carico dell'ente che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento del debito (annualità).

Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401), dei prestiti a breve termine (Macro.402), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403) oltre al gruppo residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macro.404).

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

- Quota capitale. Si tratta della restituzione frazionata dell'importo originariamente concesso secondo la
  progressione indicata dal rispettivo piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati.
  L'imputazione della spesa, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale di
  competenza ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;
- Quota interessi. È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, diversamente da questa ultima, è collocata tra le spese correnti (Macro.107).

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per rimborso di prestiti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel conto di bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

| Tit.4/U<br>(Rimborso di prestiti)                              | Rendico           | nto 2024      |
|--|-------------------|---------------|
|  | Previsioni finali | Impegni comp. |
| 401 Rimborso di titoli obbligazionari                          |                   | 10.182.846,26 |
| 402 Rimborso prestiti a breve termine                          |                   | 0,00          |
| 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |                   | 9.229.905,33  |
| 404 Rimborso di altre forme di indebitamento                   |                   | 0,00          |
| 405 Fondi per rimborso prestiti                                |                   | 0,00          |
| Totale   | 19.462.751,59     | 19.412.751,59 |

#### 8.6 Chiusura delle anticipazioni

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere o dal cassiere (macro aggregato 501) che si contrappongono all'analoga voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l'acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (tipologia 100).

L'eventuale somma presente a rendiconto indica la dimensione complessiva delle aperture di credito richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l'avvenuta registrazione in contabilità dell'operazione nel versante delle uscite. Si tratta di movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un vero e proprio debito, essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che devono essere chiuse entro la fine dello stesso esercizio.

Anche in questo caso, non essendo prevista alcuna deroga al principio di riferimento, si applica la regola generale che impone di stanziare la spesa nell'esercizio in cui l'impegno, assunto sulla medesima voce, diventerà effettivamente esigibile.

Il prospetto mostra la composizione sintetica relativa alla chiusura delle anticipazioni mentre il dettaglio (spese per macro aggregati) è riportato nel conto di bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

| Tit.5/U  | Rendico           | nto 2024      |
|--|-------------------|---------------|
| (Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere) | Previsioni finali | Impegni comp. |
| Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere   | 750.000.000,00    | 0,00          |
| Totale   | 750.000.000,00    | 0,00          |

# 8.7 Altre considerazioni sulle uscite

Non ci sono considerazioni tecniche o valutazioni particolari da segnalare su altri aspetti della gestione delle uscite, in aggiunta o ad integrazione di quanto già riportato in questa sezione della Nota integrativa.

#### 9 Fenomeni che necessitano di particolari cautele

## 9.1 Valutazione prudente di fenomeni ad impatto differito

Il bilancio di previsione di questo esercizio era stato predisposto iscrivendo tra le entrate le componenti positive che ragionevolmente si sarebbero rese disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative erano state limitate alle sole voci che avrebbero comportato l'assunzione di impegni di spesa realmente sostenibili, in quanto finanziati dalle corrispondenti risorse previste.

Lo stesso criterio è stato poi seguito durante la gestione e nelle relative variazioni di bilancio, per cui le previsioni di entrata (stima degli accertamenti di competenza) sono state dimensionate evitando fenomeni di sovrastima mentre, nel versante delle uscite (stima degli impegni imputabili nell'esercizio), sono stati evitati fenomeni che avrebbero portato alla sottostima delle spese in corso di formazione o di definizione (rispetto del principio n.9 - Prudenza).

L'approccio prudente alla politica di bilancio ha quindi creato le condizioni affinché i successivi atti di gestione poggiassero su basi finanziarie sufficientemente solide, compatibilmente, però, con la disponibilità di adeguati flussi informativi. Questa affermazione è sicuramente valida per gli eventi che presentano caratteristiche di normalità e semplicità operativa; situazioni, quindi, prive di rischio significativo.

Ma nel medesimo intervallo di tempo si sono anche manifestati fenomeni che non offrivano lo stesso grado di prevedibilità e facilità di intervento, aspetti su cui è opportuno concentrare a rendiconto le dovute attenzioni. Nel predisporre questo bilancio, ad esempio, era stata posta particolare attenzione nel valutare l'impatto di alcuni particolari fenomeni, come la consistenza e le possibili implicazioni prodotte dalla modalità di finanziamento degli investimenti, il tipo e quantità delle garanzie prestate a terzi, gli eventuali impieghi di risorse in strumenti derivati, oltre alla possibile presenza di situazioni in corso di definizione che avrebbero potuto portare alla formazione debiti fuori bilancio. Si tratta di fatti e circostanze che ora, in fase di consuntivo, devono essere nuovamente oggetto di particolari cautele e, come tali, approfonditi in modo separato nei successivi punti della Nota integrativa.

#### 9.2 Modalità di finanziamento del bilancio investimenti

Le *fonti* a cui l'ente può accedere per reperire beni o servizi di natura durevole sono le entrate correnti destinate per legge a tale scopo, l'eccedenza corrente di bilancio (risparmio), l'alienazione di beni e diritti patrimoniali, i proventi dei permessi di costruire (oneri di urbanizzazione), i trasferimenti in conto capitale, le accensioni di prestiti e l'avanzo di amministrazione (eccedenza di esercizi pregressi).

L'eventuale fondo pluriennale vincolato applicato (FPV/E), pur essendo collocato tra le entrate, è solo la riproposizione in bilancio, per esigenze di quadratura contabile dovute all'adozione del criterio di competenza finanziaria potenziata, di entrate in prevalenza a specifica destinazione che sono già state contabilizzate ed accertate in esercizi precedenti. Il FPV/E stanziato in entrata, in definitiva, può essere paragonato al finanziamento delle spese di bilancio ottenuto applicando in entrata la parte vincolata dell'avanzo di amministrazione. Si tratta di due modalità che hanno origine diversa ma simile natura contabile; sono, per la quasi totalità, originate da risorse attivate in esercizi precedenti e provviste di un vincolo di destinazione più o meno elevato. Questo significa che la decisione di finanziare un investimento con fonti di questa natura può essere modificata, anche in presenza di future economie di spesa, solo con l'adozione di particolari procedimenti contabili, sempre adequatamente motivati.

L'importanza di approfondire nella Nota integrativa le modalità di finanziamento delle opere pubbliche messe in atto deriva dall'importante influsso che queste scelte hanno sugli equilibri finanziari. Per quanto riguarda le spese in conto capitale, gli effetti indotti dall'espansione degli investimenti sono per taluni versi positivi, come il beneficio immediato prodotto sull'economia locale (maggiore disponibilità di lavoro) e sulla qualità dei servizi resi (disponibilità di infrastrutture migliori) ma ci possono essere anche conseguenze negative, come l'impatto che può derivare dal rimborso del prestito (quota capitale e interessi) in presenza di un'opera finanziata con il ricorso al credito oneroso di terzi. Le considerazioni tecniche su quest'ultimo fenomeno, come la necessaria cautela che deve portare alla scelta della forma di finanziamento, sono già state formulate nei corrispondenti argomenti della Nota integrativa (livello di indebitamento ed esposizione per interessi passivi).

Per quanto riguarda invece gli aspetti prettamente contabili relativi alle modalità di finanziamento e di imputazione contabile delle entrate di parte investimento, oggetto di rendiconto, si sottolinea quanto segue:

- *Grado di copertura*. Ciascuna spesa è associata alla corrispondente fonte di entrata. Si da atto, inoltre, che la successiva attivazione dell'opera, con l'assegnazione delle prestazioni di natura tecnica o intellettuale, ha avuto luogo se, e solo dopo, il completo reperimento del finanziamento previsto. L'intervento, infatti, deve essere coperto da opportune risorse fin dall'inizio, e questo, a prescindere dallo sviluppo temporale dei lavori (crono programma) e dai tempi di assunzione dei relativi impegni;
- Criterio d'imputazione. Il finanziamento effettivo di ciascun investimento può derivare sia da poste accertate e interamente imputate nello stesso esercizio che da entrate accertate nell'esercizio ma imputate in esercizi successivi. Costituiscono idonea copertura finanziaria, nel primo caso, le risorse accertate e imputate nello stesso esercizio, compreso l'avanzo di amministrazione deliberato con il precedente rendiconto e poi applicato a bilancio, mentre nel secondo, le entrate accertate nell'esercizio ma imputate negli anni successivi purché l'esigibilità dell'incasso dipenda dalla semplice manifestazione unilaterale dell'ente o da quella conclamata degli enti pubblici concedenti.

La situazione, come riportata nel prospetto successivo ed avendo soprattutto riguardo agli effetti prodotti dal ricorso all'indebitamento, anche non assistito da eventuali contributi in conto interessi, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

| Modalità di finanziamento  | Finanziam      | enti <b>2024</b> |
|--|----------------|------------------|
| del bilancio investimenti nel suo complesso                              | Previsto       | Accertato        |
| Entrate in C/capitale (Tit.4.00/E) (+)                                   | 244.982.236,64 | 103.311.017,33   |
| Contributi agli investimenti per rimborso prestiti (Tit.4.02.06/E)       | 0,00           | 0,00             |
| Altre entrate C/capitale che finanziano spese correnti (da Tit.4.00/E)   | 6.883.190,50   | 14.060.854,08    |
| Entrate in C/capitale che finanziano uscite correnti (-)                 | 6.883.190,50   | 14.060.854,08    |
| Risorse ordinarie  | 238.099.046,14 | 89.250.163,25    |
| FPV entrata per investimenti (FPV/E) (+)                                 | 229.886.590,45 | 229.886.590,45   |
| Avanzo applicato al bilancio investimenti (+)                            | 88.266.599,26  | 88.266.599,26    |
| Entrate correnti che finanziano investimenti (+)                         | 5.270.217,16   | 2.053.092,31     |
| Riduzione attività finanziarie (Tit.5.00/E) (+)                          | 0,00           | 0,00             |
| Riscossioni crediti a breve termine (Tit.5.02/E)                         | 0,00           | 0,00             |
| Riscossioni crediti a medio-lungo termine (Tit.5.03/E)                   | 0,00           | 0,00             |
| Altre entrate per riduzione attività finanziarie (Tit.5.04/E)            | 0,00           | 0,00             |
| Riduzione att. finanziarie assimilabili a movimento fondi (-)            | 0,00           | 0,00             |
| Accensioni prestiti (Tit.6.00/E) (+)                                     | 80.000,00      | 0,00             |
| Accensione prestiti per estinzione anticipata prestiti (da Tit.6.00/E)   | 0,00           | 0,00             |
| Altre accensioni prestiti che finanziano uscite correnti (da Tit.6.00/E) | -              | -                |
| Accensioni di prestiti che finanziano uscite correnti (-)                | 0,00           | 0,00             |
| Risorse straordinarie  | 323.503.406,87 | 320.206.282,02   |
| Totale   | 561.602.453,01 | 409.456.445,27   |

## 9.3 Principali investimenti attivati nell'esercizio

La concreta attivazione di un investimento, con la relativa assegnazione del progetto o il successivo inizio effettivo dei lavori, può avvenire solo in seguito all'avvenuto perfezionamento del relativo finanziamento. Premesso ciò, il prospetto che segue elenca i principali investimenti attivati nell'intervallo di tempo considerato ed omette gli interventi di minore, secondaria o trascurabile importanza. Il riscontro sull'impatto economico dell'intervento in conto capitale, infatti, va concentrato sui fenomeni che hanno avuto una qualche rilevanza significativa sugli equilibri complessivi di bilancio. Questi ultimi, possono essere considerati in modo statico (situazione attuale) oppure visti anche in un'ottica dinamica di più ampio periodo (prospettiva di medio termine). La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

| Elenco dei principali investimenti attivati nell'esercizio | Investimenti<br>2024 |
|--|----------------------|
| Non ci sono investimenti da segnalare                      |                      |
| Totale   | 0,00                 |

#### 9.4 Garanzie prestate

L'amministrazione può legittimamente concedere delle garanzie, principali o sussidiarie, a favore di altri soggetti e sottoscrivendo i rispettivi documenti che vincolano l'ente nel tempo. Dal punto di vista prettamente patrimoniale, il valore complessivo delle garanzie prestate è riportato tra i conti d'ordine della contabilità economica mentre la concessione della singola garanzia non richiede, di regola, alcuna specifica registrazione finanziaria, né è soggetta a particolari restrizioni.

Pur in assenza di specifici vincoli, l'approccio prudente alle problematiche della gestione, che deve sempre precedere le scelte della pubblica amministrazione, può portare l'ente a preferire il possibile accantonamento di un fondo rischi tra le uscite di competenza. L'eventuale stanziamento a carattere facoltativo può essere assimilato ad un'economia volontaria di bilancio, che non è stata oggetto di impegno, e collegata al rischio implicito connesso con la sottoscrizione delle garanzie verso terzi. Questo risparmio produce a rendiconto una componente positiva nel calcolo del risultato, importo poi riservato, nella forma di avanzo vincolato, alla copertura dell'onere che potrebbe sorgere in futuro per l'eventuale escussione del debito garantito.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

| Elenco delle garanzie prestate dall'Ente<br>(Consistenza) | Rendiconto 2024 |
|---|-----------------|
| Non ci sono garanzie da segnalare                         |                 |
| Totale  | 0,00            |

Per "strumenti derivati" si intendono i prodotti offerti dal mercato creditizio il cui valore dipende dall'andamento di un'attività sottostante che può essere di natura finanziaria, come ad esempio i titoli azionari, i tassi di interesse o l'andamento dei cambi, oppure di natura reale, come nel caso di oro, petrolio, e così via. Le difficili problematiche di gestione connesse con l'avvenuta sottoscrizione di strumenti derivati sono emerse in seguito al progressivo diffondersi di questi strumenti atipici anche nel particolare mondo degli enti locali.

Queste operazioni hanno avuto un impatto positivo ed immediato sul bilancio, dato che il loro acquisto era proprio finalizzato allo scopo di liberare risorse finanziarie altrimenti congelate dall'indebitamento pregresso. In una prospettiva di più ampio respiro, però, gli impieghi in strumenti derivati hanno avuto l'effetto di trasferire in un futuro più o meno lontano il rischio che deriva dalla definitiva quantificazione del prestito effettivo da rimborsare. In particolari circostanze, si sono pertanto verificati effetti distorsivi sul bilancio non previsti al momento dell'originaria stipula. Questo è il motivo per cui le operazioni di questa natura hanno incontrato un crescente livello di elevata attenzione. L'eventuale presenza di strumenti derivati va pertanto monitorata con la dovuta cautela, visti i possibili risvolti sui delicati equilibri di bilancio, difficilmente prevedibili con largo anticipo. La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

| Impieghi finanziari in strumenti derivati<br>(Consistenza) | Rendiconto 2024 |
|--|-----------------|
| Non ci sono impieghi da segnalare                          |                 |
| Totale   | 0,00            |

#### 9.6 Debiti fuori bilancio in corso di formazione

I debiti fuori bilancio sono situazioni debitorie riconducibili ad attività di gestione intraprese ma non ancora formalizzate con l'assunzione del relativo impegno. Le casistiche sono varie, come l'esito di sentenze esecutive, la necessità di coprire disavanzi di consorzi, aziende speciali, istituzioni, l'esigenza di finanziare convenzioni, atti costitutivi e ricapitalizzazioni di società, fino alla necessità di ultimare procedure espropriative ed occupazioni d'urgenza. Un debito fuori bilancio può nascere anche in seguito all'avvenuta acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di preventivo impegno della spesa, con la conseguenza che l'amministrazione deve poi dimostrare la pertinenza di questo ulteriore fabbisogno di risorse con le attribuzioni riconducibili alle funzioni proprie dell'ente. Si deve pertanto conciliare, seppure a posteriori, l'acquisto del bene o del servizio con le regole ufficiali della contabilità e della contrattualistica pubblica.

Dal punto di vista operativo, l'ente iscrive in contabilità queste passività pregresse con un procedimento che prevede il loro riconoscimento con apposita delibera soggetta all'approvazione del consiglio, atto che va così ad impegnare e finanziare la relativa spesa. Il riconoscimento del debito, la contabilizzazione della posta nella parte passiva del bilancio e il reperimento del finanziamento, pertanto, sono tre distinti passaggi di un unico procedimento formale che porta alla regolarizzazione della pratica.

La presenza di eventuali debiti fuori bilancio in corso di formazione, al pari di altre passività la cui esistenza è in qualche modo nota ancorché non del tutto definita, può richiedere l'accantonamento di somme tali da consentire, nella prima occasione utile, il riconoscimento formale del debito pregresso con il suo contestuale finanziamento e la registrazione in bilancio.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

| Debit              | i fuori bilancio in corso di formazione<br>(Non ancora riconoscibili) |        | Importo |
|--------------------|---|--------|---------|
| Sentenze           |   |        | 0,00    |
| Disavanzi          |   |        | 0,00    |
| Ricapitalizzazioni |   |        | 0,00    |
| Espropri           |   |        | 0,00    |
| Altro              |   |        | 0,00    |
|                    |   | Totale | 0,00    |

| Denominazione           | Sentenze                     |
|-------------------------|------------------------------|
| Contenuto e valutazioni | Nessun elemento da segnalare |
| Denominazione           | Disavanzi                    |
| Contenuto e valutazioni | Nessun elemento da segnalare |
| Denominazione           | Ricapitalizzazioni           |
| Contenuto e valutazioni | Nessun elemento da segnalare |
| Denominazione           | Espropri                     |
| Contenuto e valutazioni | Nessun elemento da segnalare |

Denominazione Altro

Contenuto e valutazioni Nessun elemento da segnalare

## 9.7 Altre considerazioni su fenomeni particolari

#### Debiti Fuori Bilancio U.O. Gestione Sinistri

Con nota prot. AREG/23266/2024 del 10/01/2024 il Capo Area LL.PP. e Manutenzioni ha segnalato "un arretrato di circa 452 sentenze di condanna da liquidare mediante riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza (alcune delle quali risalenti al 2019)" di competenza della U.O. Gestione Sinistri, e rivelando una spesa legata alle menzionate sentenze di condanna pari ad € 5.610.774,35.

Il dato sopra menzionato, ridottosi ad €4.706.973,44 a seguito delle delibere di riconoscimento di D.F.B. approvate dal C.C. nel corso del 2024, si ritiene meriti un accantonamento al "Fondo Passività Potenziali per Debiti Fuori Bilancio ex Art. 194 Lettera E) e Lettera A) relativa a contenziosi non valutati con elevate probabilità di soccombenza", unitamente alla maggiorazione del 42% stabilita in funzione del trend effettivo dei pagamenti già avvenuti per quei D.F.B. già riconosciuti nel corso del 2024, i quali scontano la consueta presenza di spese aggiuntive. Con detta procedura si è determinato l'importo complessivo da accantonare di €6.683.902,29, come indicato nel tabulato che segue.

# ESTRATTO DATI DA ELENCO SENTENZE DI CONDANNA FORNITO DALL' UFFICIO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'AREA, ESPROPRIAZIONI, AA.GG. E GESTIONE SINISTRI CON NOTA 23266 DEL 10/01/2024 - DEBITI ANCORA DA RICONOSCERE AL 31/12/2024

STIMA SPESE
AGGIUNTIVE FINO AL
RICONOSCIMENTO
DEL DFB (% media di
incremento 42%)
(D)

TOTALE COMPLESSIVO (E=C+D)

1.976.928,84

6.683.902,29

|            |  |                |              |                     | 3.730.702,30               | 976.271,14                | 4.706.973,44                     |
|------------|--|----------------|--------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| ANAGRAFICA | N° SENT.                                 | R.G.           | ANNO         | ENTE SENT.          | SORTE<br>(A)               | SPESE<br>(B)              | TOTALE<br>SORTE+SPESE<br>(C=A+B) |
| XXX        | 2088                                     | 11560          | 2008         | TRIB.               | 18.308,74 €                | 8.315,03 €                | 26.623,77                        |
| XXX        | 1728/19                                  | 1545           | 2014         | C. A.               | 5.445,02 €                 |                           | 5.445,02                         |
| XXX        | 16/22<br>1057/20                         | 76<br>373      | 2015<br>2015 | C. APP.<br>C. APP.  | 31.657,17 €                | 3.500,00 €<br>604,56 €    | 35.157,17<br>604,56              |
| XXX        | 1545/21                                  | 2241           | 2015         | C. APP.             | 3.452,88 €                 | 800,00€                   | 4.252,88                         |
| XXX        | 1977/21<br>185/22                        | 1244<br>1369   | 2016<br>2016 | C. APP.<br>C. APP.  | 14.804,34 €<br>22.578,75 € | 1.500,00 €<br>5.326,50 €  | 16.304,34<br>27.905,25           |
| XXX        | 1711/21                                  | 2617           | 2012         | C. APP.             | 3.486,01 €                 | 2.750,00 €                | 6.236,01                         |
| XXX        | 944/21                                   | 16682          | 2013         | C.A.                | 525.05.6                   | 2.000,00 €                | 2.000,00                         |
| XXX        | 487/21<br>393/22                         | 7897<br>23     | 2017<br>2017 | TRIB.<br>C. APP.    | 626,85 €<br>1.500,00 €     | 1.030,00 €                | 1.656,85<br>1.500,00             |
| XXX        | 1423/23                                  | 1127           | 2018         | C.APP.              | 32.372,81 €                | 2.500,00€                 | 34.872,81                        |
| XXX        | 1482/18                                  | 8551           | 2015         | TRIB.               |                            | 1.000,00€                 | 1.000,00                         |
| XXX        | 976/20                                   | 2635           | 2016         | TRIB.               | 45.595,00 €                | 5.678,75 €                | 51.273,75                        |
| XXX        | 4773/18                                  | 3098           | 2015         | TRIB.               | 3.853,71 €                 | ,                         | 7.831,06                         |
| XXX        | 2997/23<br>378/19                        | 3429<br>4792   | 2019<br>2018 | TRIB.<br>G.d.P.     | 2.750,00 €<br>2.255,01 €   | 1.278,00 €<br>1.025,00 €  | 4.028,00<br>3.280,01             |
| XXX        | 627/19                                   | 6004           | 2016         | TRIB.               | 5.334,00 €                 | 3.571,39 €                | 8.905,39                         |
| XXX        | 1039/19                                  | 16155          | 2016         | TRIB.               | 3.545,18 €                 | 2.138,75 €                | 5.683,93                         |
| XXX        | 1408/19<br>3250/19                       | 17279<br>5999  | 2015<br>2019 | TRIB.<br>G.d.P.     | 3.000,00 €<br>7.420,50 €   | 1.100,00 €<br>2.264,00 €  | 4.100,00<br>9.684,50             |
| XXX        | 4522/19                                  | 12471          | 2015         | TRIB.               | 5.000,00 €                 | ,                         | 8.500,00                         |
| XXX        | 1790/18 (SENT.<br>RICHIESTA E IN ATTO    | 2194           | 2017         | TRIB.               | 28.147,17 €                |                           | 32.047,17                        |
| XXX        | NON PERV.)<br>2745/21                    | 3192           | 2017         | TRIB.               | 10.046,01 €                | 8.758,75 €                | 18.804,76                        |
| XXX        | 365/20                                   | 4980           | 2017         | TRIB.               | 371,00 €                   |                           | 972,00                           |
| xxx        | 468/20                                   | 16988          | 2016         | TRIB.               | 3.500,00 €                 | •                         | 7.472,00                         |
| XXX        | 18/20                                    | 11510          | 2019         | G.d.P.              | 4.513,72 €                 | ,                         | 5.843,72                         |
| XXX        | 600/20<br>898/20                         | 7095<br>10143  | 2017<br>2017 | TRIB.<br>TRIB.      | 8.197,41 €<br>1.770,00 €   | 2.938,75 €<br>125,00 €    | 11.136,16<br>1.895,00            |
| XXX        | 668/20 (PROP. GIA' AL<br>DOTT. BARBASSO) | 794            | 2021         | TRIB.               | 6.425,51 €                 | ,                         | 9.828,51                         |
| XXX<br>XXX | 692/20<br>611/22                         | 2015<br>6186   | 2017<br>2019 | TRIB.<br>TRIB.      | 10.720,10 €<br>52.739,00 € | 2.407,57 €<br>6.594,26 €  | 13.127,67<br>59.333,26           |
| XXX        | 1966/21                                  | 3977           | 2021         | TRIB.               | 4.626,52 €                 | 2.138,75 €                | 6.765,27                         |
| XXX        | 2021/19                                  | 11934          | 2016         | G.d.P.              | 5 220 22 6                 | € 2.216,00                | 2.216,00                         |
| XXX        | 776/20<br>2012/20                        | 472<br>15285   | 2018         | G.d.P.              | 5.339,33 €<br>5.339,33 €   | 2.216,00 €<br>2.216,00 €  | 7.555,33<br>7.555,33             |
| XXX        | 2212/20                                  | 7186           | 2017         | TRIB.               | 730,00 €                   | 422,50 €                  | 1.152,50                         |
| XXX        | 619/20                                   | 9217           | 2014         | G.d.P.              | 730,00 €                   | ,                         | 1.152,50                         |
| XXX        | 1309/20                                  | 16560          | 2018         | G.d.P.              | 1.304,37 €                 |                           | 2.727,37                         |
| XXX        | 24/09/20<br>2893/20 (PROP.)              | 860<br>1537    | 2017<br>2017 | TRIB.               | 115.553,96 €<br>4.115,72 € | 13.430,00 €<br>1.620,00 € | 128.983,96<br>5.735,72           |
| XXX        | 2938/20                                  | 5166           | 2017         | TRIB.               | 5.035,00 €                 | 2.150,00 €                | 7.185,00                         |
| XXX        | 1777/20                                  | 1777           | 2020         | G.d.P.              | 13.459,48 €                | 1.600,00 €                | 15.059,48                        |
| XXX        | 1080/20                                  | 4975           | 2014         | TRIB.               | 13.459,48 €                | •                         | 15.059,48                        |
| XXX        | 460/20                                   | 2626           | 2018         | TRIB.               | 1.145,00 €                 | 811,00 €                  | 1.956,00                         |
| XXX        | 3481/20                                  | 5681           | 2018         | TRIB.               | 10.809,25 €                | •                         | 14.501,25                        |
| XXX        | 3751/20                                  | 5783           | 2017         | TRIB.               | 28.879,00 €                |                           | 34.509,00                        |
| XXX        | 3515/20<br>3463/20                       | 17524<br>16766 | 2014         | TRIB.               | 12.589,91 €<br>15.630,76 € | •                         | 19.221,09                        |
|            | 1) 1277/20; 2)                           |                |              |                     |                            | •                         |                                  |
| XXX        | 2275/23                                  | 12999          | 2021         | 1) G.d.P.; 2) G.d.P | 5.000,00 €                 |                           | 5.885,00                         |
| XXX        | 3774/20<br>2140/20                       | 4469<br>14215  | 2018<br>2008 | TRIB.<br>G.d.P.     | 3.665,65 €<br>3.846,42 €   | 2.694,00 €<br>1.335,00 €  | 6.359,65<br>5.181,42             |
| XXX        | 2185/20                                  | 3699           | 2019         | G.d.P.              | 858,54 €                   |                           | 1.839,54                         |
| XXX        | 4209/20                                  | 2664           | 2019         | TRIB.               | 1.200,00 €                 | 1.205,00 €                | 2.405,00                         |
| XXX        | 4209/20<br>896/20                        | 18028          | 2018         | G.d.P.              | 1.200,00 €                 |                           | 2.791,37                         |
| XXX        | 1625/20                                  | 1379           | 2018         | G.d.P.              | 5.479,22 €                 | 1.350,00€                 | 6.829,22                         |
| XXX        | 2446/20                                  | 3215           | 2021         | G.d.P.              | 883,47 €                   | ·                         | 1.633,47                         |
| XXX        | 164/21<br>500/21                         | 8695<br>3004   | 2019<br>2017 | G.d.P.<br>TRIB.     | 480,00 €<br>7.984,00 €     | 400,00 €<br>3.028,00 €    | 880,00<br>11.012,00              |
| XXX        | 548/21                                   | 1098           | 2018         | TRIB.               | 1.641,50 €                 |                           | 2.856,50                         |
| XXX        | 597/21<br>747/21                         | 6406           | 2018         | TRIB.               | 462,90 €                   | 2 000 00 0                | 462,90<br>17,345,00              |
| XXX        | 747/21<br>903/21                         | 2030<br>17535  | 2018         | TRIB.               | 13.545,00 €<br>40.960,48 € | 3.800,00 €<br>7.603,00 €  | 17.345,00<br>48.563,48           |
| XXX        | 2741/19                                  | 16859          | 2017         | TRIB.               | 40.900,48 €                | 7.603,00 €                | 3.500,00                         |
| XXX        | 245/21                                   | 2741           | 2017         | G.d.P.              | 2.768,34 €                 | 1.330,00€                 | 4.098,34                         |
| XXX        | 1038/21                                  | 15735          | 2017         | TRIB.               | 46.425,00 €                | 4.538,75 €                | 50.963,75                        |
| XXX        | 544/21                                   | 11198          | 2018         | G.d.P.              | 920,00 €                   | •                         | 1.293,00                         |
| XXX        | 3764/20                                  | 978            | 2018         | TRIB.               | 17.483,62 €                |                           | 22.528,62                        |
| XXX        | 663/21<br>1103/21                        | 3729<br>45112  | 2017<br>2015 | G.d.P.<br>TRIB.     | 5.834,75 €<br>10.841,60 €  |                           | 8.098,75<br>13.891,60            |
| XXX        | 1286/21                                  | 3960           | 2018         | TRIB.               | 15.035,37 €                | 3.686,00€                 | 18.721,37                        |
| XXX        | 1543/21                                  | 13984          | 2018         | TRIB.               | 15.035,37 €                | 3.686,00 €                | 18.721,37                        |

| ANAGRAFICA | N° SENT.                      | R.G.            | ANNO         | ENTE SENT.                 | SORTE<br>(A)               | SPESE<br>(B)             | TOTALE<br>SORTE+SPESE<br>(C=A+B) |
|------------|-------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| XXX        | 1581/2021                     | 7806            | 2017         | TRIB.                      | 17.636,25 €                | 3.750,00€                | 21.386,25                        |
| XXX        | 1524/21                       | 9440            | 2017         | TRIB.                      | 12.419,43 €                | 3.500,00 €               | 15.919,43                        |
| XXX        | 1821/21                       | 10237           | 2018         | TRIB.                      | 18.266,14 €                | 4.835,00€                | 23.101,14                        |
| XXX        | 1712/21                       | 1383            | 2017         | TRIB.                      | 9.991,58 €                 | 4.138,75 €               | 14.130,33                        |
| XXX        | 870/21                        | 3767            | 2019         | TRIB.                      | 6.640,50 €                 | 1.825,32 €               | 8.465,82                         |
| XXX        | 611/18                        | 3040            | 2017         | G.d.P.                     | 2.100,00 €                 | 1.200,00€                | 3.300,00                         |
| XXX        | 1209/21                       | 5762            | 2018         | G.d.P.                     | 2.100,00 €                 | 1.200,00€                | 3.300,00                         |
| XXX        | 1324/21<br>2143/21            | 18880<br>1227   | 2017<br>2017 | TRIB.<br>TRIB.             | 1.469,00 €<br>10.637,45 €  | 1.250,00 €<br>5.138,75 € | 2.719,00<br>15.776,20            |
| XXX        | 1974/21                       | 11544           | 2019         | TRIB.                      | 115,00 €                   | 343,00€                  | 458,00                           |
| XXX        | 3015/21                       | 17689           | 2017         | TRIB.                      | 2.848,11 €                 | 1.796,00 €               | 4.644,11                         |
| XXX        | 1322/21                       | 2542            | 2019         | TRIB.                      | 2.366,00 €                 | 1.333,00 €               | 3.699,00                         |
| XXX        | 2447/21                       | 7931            | 2017         | TRIB.                      | 48.842,54 €                | 8.044,98€                | 56.887,52                        |
| XXX        | 1371/21                       | 10644           | 2019         | TRIB.                      | 90,00 €                    |                          | 90,00                            |
| XXX        | 1716/21                       | 8775            | 2014         | TRIB.                      | 4.365,69 €                 | 3.138,75 €               | 7.504,44                         |
| XXX        | 1016/21                       | 3923            | 2019         | G.d.P.                     | 4.390,00 €                 | 500,00€                  | 4.890,00                         |
|            |                               |                 |              |                            |                            | ,                        |                                  |
| XXX        | 1444/21                       | 1576            | 2020         | G.d.P.                     | 5.303,30 €                 | 1.330,00 €               | 6.633,30                         |
| XXX        | 2151/21                       | 20499           | 2016         | TRIB.                      | 25.982,96 €                | 5.349,98 €               | 31.332,94                        |
| XXX        | 3017/21<br>2318/21            | 13355<br>14851  | 2017<br>2019 | TRIB.<br>G.d.P.            | 2.964,16 €<br>3.399,99 €   | 0,00 €<br>1.115,00 €     | 2.964,16<br>4.514,99             |
| XXX        | 2756/21<br>2595/21            | 10466<br>17727  | 2018<br>2018 | TRIB.<br>TRIB.             | 7.238,00 €                 | 7.000,00 €<br>2.250,00 € | 7.000,00<br>9.488,00             |
| XXX        | 3603/21                       | 10450           | 2018         | TRIB.                      | 4.533,66 €                 | 1.800,00€                | 6.333,66                         |
| XXX        | 2539/21<br>2874/21            | 16022<br>12059  | 2021<br>2018 | TRIB<br>TRIB.              | 127,79 €<br>19.504,00 €    | 811,50 €<br>3.500,00 €   | 939,29<br>23.004,00              |
| XXX        | 2636/21                       | 11992           | 2017         | TRIB.                      | 238,07 €<br>3.108,00 €     | 315,00 €                 | 553,07                           |
| XXX        | 1704/21<br>1763/21            | 18791<br>10518  | 2019<br>2019 | G.d.P.<br>G.d.P.           | 4.036,22 €                 | 1.325,00 €<br>1.330,00 € | 4.433,00<br>5.366,22             |
| XXX        | 3025/21<br>1727/21            | 5842<br>2211    | 2018<br>2021 | TRIB.<br>G.d.P.            | 5.776,23 €<br>700,00 €     | 4.000,00 €<br>422,50 €   | 9.776,23<br>1.122,50             |
| XXX        | 2544/21                       | 9858            | 2017         | G.d.P.                     | 88.068,93 €                | 9.438,00€                | 97.506,93                        |
| XXX<br>XXX | 2811/21<br>3720/21            | 5637<br>10413   | 2018<br>2017 | TRIB.<br>TRIB.             | 3.424,25 €<br>3.424,25 €   | 2.430,00 €<br>2.430,00 € | 5.854,25<br>5.854,25             |
| XXX        | ATTENDERE N° SENT. 3085/21    | 6207<br>6153    | 2017<br>2018 | TRIB.<br>TRIB.             | 1.780,00 €<br>8.632,07 €   | 1.200,00 €<br>2.998,00 € | 2.980,00<br>11.630,07            |
| XXX        | 2368/21                       | 11282           | 2018         | G.d.P.                     | 1.856,25 €                 | 1.130,00€                | 2.986,25                         |
| XXX        | 2096/21<br>2936/21            | 7849<br>15019   | 2019<br>2017 | G.d.P.<br>TRIB.            | 712,77 €<br>24.631,00 €    | 455,00 €<br>3.500,00 €   | 1.167,77<br>28.131,00            |
| XXX        | 987/21                        | 6719            | 2016         | TRIB.                      | 25.621,25 €                | 5.099,00 €               | 30.720,25                        |
| XXX        | ATTENDERE N° SENT.<br>2558/21 | 18368<br>14831  | 2017<br>2017 | TRIB.<br>TRIB.             | 25.621,25 €<br>2.016,67 €  | 5.099,00 €<br>1.000,00 € | 30.720,25<br>3.016,67            |
| XXX        | 3563/21<br>4078/21            | 2734<br>19882   | 2019<br>2018 | TRIB.<br>TRIB.             | 6.668,92 €<br>1.000,00 €   | 2.750,00 €<br>750,00 €   | 9.418,92<br>1.750,00             |
| XXX<br>XXX | 2676/21<br>3826/21            | 3888<br>8583    | 2020<br>2016 | G.d.P.<br>TRIB.            | 1.000,00 €<br>9.718,00 €   | 750,00 €<br>4.835,00 €   | 1.750,00<br>14.553,00            |
| XXX        | 2414/21                       | 11469           | 2020         | G.d.P.                     | 1.560,00 €                 | 1.700,00€                | 3.260,00                         |
| XXX<br>XXX | 1966/21<br>2722/21            | 1460<br>8404    | 2019<br>2019 | G.d.P.<br>G.d.P.           | 3.670,79 €<br>1.570,00 €   | 1.625,00 €<br>1.730,00 € | 5.295,79<br>3.300,00             |
| XXX<br>XXX | 661/18<br>1816/22             | 14778<br>180363 | 2014<br>2018 | TRIB.<br>TRIB.             | 19.496,20 €<br>6.995,28 €  | 3.800,00 €<br>3.000,00 € | 23.296,20<br>9.995,28            |
| XXX        | 2383/21 o 2389/21             | 17314           | 2019         | G.d.P.                     | 1.113,75 €                 | 658,70€                  | 1.772,45                         |
| XXX        | 2483/21<br>2563/21            | 8222<br>17114   | 2020<br>2018 | G.d.P.<br>G.d.P.           | 1.682,17 €<br>756,41 €     | 925,00 €<br>873,00 €     | 2.607,17<br>1.629,41             |
| XXX        | 2846/21<br>3811/21            | 4110<br>2500    | 2020<br>2020 | G.d.P. C.APP.(verificato). | 434,09 €<br>2.678,09 €     | 460,12 €<br>1.300,00 €   | 894,21<br>3.978,09               |
| XXX        | 3968/21                       | 18608           | 2017         | TRIB.                      | 5.300,00 €                 | 1.400,00€                | 6.700,00                         |
| XXX        | 4100/21<br>2564/21            | 102<br>16227    | 2017<br>2019 | TRIB.<br>G.d.P.            | 17.100,00 €<br>5.000,00 €  | 2.738,00 €<br>2.535,00 € | 19.838,00<br>7.535,00            |
| XXX<br>XXX | 3848/21<br>4183/21            | 5985<br>8545    | 2018<br>2021 | TRIB.<br>TRIB.             | 24.356,00 €<br>11.293,91 € | 2.417,50 €<br>400,00 €   | 26.773,50<br>11.693,91           |
| XXX        | 3479/21                       | 15764           | 2018         | TRIB.                      | 2.801,00 €                 | 1.513,00 €               | 4.314,00                         |
| XXX<br>XXX | 2783/21<br>3863/21            | 16755<br>12941  | 2017<br>2018 | G.d.P.<br>TRIB.            | 4.430,33 €<br>19.110,75 €  | ?<br>3.038,00 €          | 4.430,33<br>22.148,75            |
| XXX<br>XXX | 2960/21<br>2231/21            | 505<br>15556    | 2021<br>2017 | G.d.P.<br>TRIB.            | 2.245,15 €<br>4.286,53 €   | 1.330,00 €<br>2.138,75 € | 3.575,15<br>6.425,28             |
| XXX        | 1226/21                       | 2339            | 2016         | TRIB.                      | 25.185,64 €                | 2.950,00€                | 28.135,64                        |
| XXX<br>XXX | 3089/21<br>2476/21            | 18181<br>4128   | 2018<br>2020 | TRIB.<br>G.d.P.            | 9.238,00 €<br>6.427,66 €   | 2.500,00 €<br>8.964,96 € | 11.738,00<br>15.392,62           |
| XXX        | 4536/21<br>4509/21            | 3946<br>129     | 2018<br>2012 | TRIB.                      | 6.427,66 €<br>4.452,25 €   | 8.964,96 €<br>2.100,00 € | 15.392,62<br>6.552,25            |
| XXX        | 3228/21                       | 10772           | 2019         | G.d.P.                     | 1.696,00 €                 | 740,00€                  | 2.436,00                         |
| XXX<br>XXX | 4925/21<br>4453/21            | 8445<br>2891    | 2017<br>2019 | TRIB.<br>TRIB.             | 14.174,48 €<br>33.157,00 € | 3.200,00 €<br>3.800,00 € | 17.374,48<br>36.957,00           |
| XXX<br>XXX | 282/22<br>2110/20             | 111759<br>5985  | 2016<br>2017 | TRIB.<br>TRIB.             | 50.666,00 €<br>12.788,96 € | 3.972,00 €<br>3.500,00 € | 54.638,00<br>16.288,96           |
| XXX        | 3399/21                       | 11612           | 2019         | TRIB.                      | 2.854,17 €                 | 1.330,00 €               | 4.184,17                         |
| XXX<br>XXX | 2205/21<br>94/22              | 194<br>15013    | 2018<br>2017 | G.d.P.<br>TRIB.            | 4.000,00 €<br>28.348,60 €  | 1.650,00 €<br>5.438,75 € | 5.650,00<br>33.787,35            |
| XXX<br>XXX | 195/22<br>2740/21             | 18804<br>10251  | 2018<br>2019 | TRIB.<br>G.d.P.            | 13.940,75 €<br>2.857,45 €  | 3.000,00 €<br>1.200,00 € | 16.940,75<br>4.057,45            |
| XXX        | 2128/20                       | 4499            | 2017         | TRIB                       | 1.512,24 €                 | 800,00€                  | 2.312,24                         |
| XXX<br>XXX | 343/22<br>928/20              | 7648<br>8657    | 2018<br>2019 | TRIB<br>G.d.P.             | 10.375,38 €<br>726,00 €    | 5.385,00 €<br>360,00 €   | 15.760,38<br>1.086,00            |
| XXX        | 3382/21<br>193/22             | 10043<br>8062   | 2020<br>2021 | TRIB<br>G.d.P.             | 1.424,70 €<br>1.006,50 €   | 1.330,00 €<br>43,00 €    | 2.754,70<br>1.049,50             |
| XXX        | 108/22                        | 16436           | 2018         | TRIB                       | 3.961,53 €                 | 2.702,00€                | 6.663,53                         |
| XXX        | 1271/22<br>463/22             | 2446<br>11517   | 2022<br>2019 | TRIB<br>TRIB               | 27.948,00 €<br>15.505,81 € | 2.500,00 €<br>3.800,00 € | 30.448,00<br>19.305,81           |
| XXX<br>XXX | 463/22<br>583/22              | 11517<br>9054   | 2019<br>2021 | TRIB.<br>G.d.P.            | 15.505,81 €                | 3.800,00 €<br>125,00 €   | 19.305,81<br>2.222,00            |
| XXX        | 1518/22                       | 6362            | 2018         | TRIB                       | 4.950,60 €                 | 2.430,00€                | 7.380,60                         |
| XXX        | 1269/22<br>19316/18           | 16986<br>19316  | 2018<br>2018 | TRIB<br>TRIB               | 3.504,50 €<br>6.121,63 €   | 1.950,00 €<br>2.500,00 € | 5.454,50<br>8.621,63             |
| XXX        | 1670/22                       | 6615            | 2019         | TRIB                       | 20.392,40 €                | 5.105,00€                | 25.497,40                        |
| XXX<br>XXX | 1670/22<br>846/22             | 6615<br>18926   | 2019<br>2017 | TRIB<br>TRIB               | 20.392,40 €<br>9.163,59 €  | 5.105,00 €<br>2.638,75 € | 25.497,40<br>11.802,34           |
| 1007       | 2238/21                       | 4461            | 2020         | G.d.P.                     | 439,19 €                   | 231,70€                  | 670,89                           |
| XXX        | 2243/21                       | 12209           | 2018         | G.d.P.                     | 935,67 €                   | 330,00 €                 | 1.265,67                         |

| ANAGRAFICA | N° SENT.  | R.G.            | ANNO         | ENTE SENT.        | SORTE<br>(A)               | SPESE<br>(B)             | TOTALE<br>SORTE+SPESE<br>(C=A+B) |
|------------|---|-----------------|--------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| XXX        | 2923/21   | 4477            | 2019         | G.d.P.            | 777,10 €                   | 76,00€                   | 853,10                           |
| XXX        | 1420/22<br>1623/22                              | 16531<br>14385  | 2018<br>2019 | TRIB<br>G.d.P.    | 13.710,91 €<br>2.176,25 €  | 5.385,00 €<br>500,00 €   | 19.095,91<br>2.676,25            |
| XXX        | 2765/22   | 3271            | 2019         | TRIB              | 33.225,00 €                | 4.000,00€                | 37.225,00                        |
| XXX        | 1244/22<br>1441/22                              | 8277<br>6320    | 2020<br>2021 | G.d.P.<br>G.d.P.  | 714,00 €<br>2.449,62 €     | 380,69 €<br>1.330,00 €   | 1.094,69<br>3.779,62             |
| XXX        | 1918/22   | 4101            | 2021         | G.d.P.            | 3.954,00 €                 | 798,00 €                 | 4.752,00                         |
| XXX        | 2428/22   | 8874<br>140E    | 2018<br>2021 | TRIB              | 2.893,19 €                 | 2.694,00 €               | 5.587,19                         |
| XXX        | 1858/22<br>1409/20                              | 1495<br>17453   | 2018         | G.d.P.<br>G.d.P.  | 3.872,20 €<br>3.293,23 €   | 867,80 €<br>2.200,00 €   | 4.740,00<br>5.493,23             |
| XXX        | 2379/22   | 14139           | 2018         | TRIB              | 7.611,97 €                 | 3.800,00€                | 11.411,97                        |
| XXX        | 245/22<br>3079/22                               | 12059<br>1800   | 2019<br>2018 | TRIB<br>TRIB      | 2.688,19 €<br>24.764,71 €  | 1.522,25 €<br>3.200,00 € | 4.210,44<br>27.964,71            |
| XXX        | 2775/22   | 10472           | 2019         | G.d.P.            | 12.824,22 €                | 3.815,00 €               | 16.639,22                        |
| XXX        | 9025/19   | 9025            | 2019         | TRIB.             | 7.768,00 €                 | 2.738,00 €               | 10.506,00                        |
| XXX        | 1890/22<br>1980/22                              | 5515<br>12304   | 2022<br>2021 | G.d.P.<br>G.d.P.  | 142,50 €<br>1.588,00 €     | 199,00 €<br>1.330,00 €   | 341,50<br>2.918,00               |
| XXX        | 2130/22   | 3377            | 2021         | G.d.P.            | 1.000,00 €                 | 800,00€                  | 1.800,00                         |
| XXX        | 2640/22<br>2936/21                              | 950<br>15019    | 2019<br>2017 | TRIB<br>TRIB      | 7.000,37 €<br>24.631,00 €  | 2.738,00 €<br>3.500,00 € | 9.738,37<br>28.131,00            |
| XXX        | 3510/22   | 18866           | 2019         | G.d.P.            | 4.501,00 €                 | 2.694,00 €               | 7.195,00                         |
| XXX        | 2224/22   | 5616            | 2021         | G.d.P.            | 928,51 €                   | 770,00€                  | 1.698,51                         |
| XXX        | 1883/22<br>1961/21                              | 11090<br>6451   | 2021<br>2021 | G.d.P.<br>G.d.P.  | 2.621,99 €<br>3.995,50 €   | 1.025,00 €<br>1.320,00 € | 3.646,99<br>5.315,50             |
| XXX        | 2187/22   | 15771           | 2019         | G.d.P.            | 2.844,96 €                 | 1.001,87 €               | 3.846,83                         |
| XXX        | 1635/22   | 6235            | 2020         | G.d.P. o TRIB.    | 2.853,36 €                 | 1.426,68€                | 4.280,04                         |
| XXX        | 1447/22<br>1948/22 (come da<br>nota dell'Avvoc. | 10778<br>2452   | 2019         | G.d.P.            | 1.553,77 €<br>500,00 €     | 822,82 €<br>600,00 €     | 1.100,00                         |
| XXX        | Com.le)<br>2860/21                              | 10039           | 2020         | G.d.P.            | 3.985,02 €                 | 1.325,00 €               | 5.310,02                         |
| XXX        | 3787/22   | 6876            | 2018         | TRIB              | 4.426,00 €                 | 1.325,00 €               | 5.526,00                         |
| XXX        | 1768/22   | 7510            | 2018         | TRIB              | 7.863,75 €                 | 2.738,00 €               | 10.601,75                        |
| XXX        | 2292/22<br>3859/22                              | 125554<br>16623 | 2021<br>2019 | G.d.P.<br>TRIB    | 2.150,00 €<br>7.909,22 €   | 600,00 €<br>2.688,00 €   | 2.750,00<br>10.597,22            |
| XXX        | 1792/22   | 3839            | 2020         | G.d.P.            | 1.000,00 €                 | 1.517,27 €               | 2.517,27                         |
| XXX        | 1) 3970/22<br>2639/22                           | 5069<br>9816    | 2021<br>2022 | 2) TRIB<br>G.d.P. | 15.029,72 €<br>3.359,25 €  | 5.380,00 €<br>1.525,00 € | 20.409,72<br>4.884,25            |
| XXX        | 2165/22   | 4808            | 2021         | TRIB              | 4.300,28 €                 | 2.200,00 €               | 6.500,28                         |
| XXX        | 3805/22   | 2061            | 2019         | TRIB              | 1.485,37 €                 | 2.430,00 €               | 3.915,37                         |
| XXX        | 2745/22<br>3932/22                              | 10795<br>15405  | 2021<br>2018 | G.d.P.<br>TRIB    | 4.008,50 €<br>3.238,90 €   | 665,00 €<br>2.138,75 €   | 4.673,50<br>5.377,65             |
| XXX        | 218/20  | 13963           | 2017         | G.d.P.            | 4.200,00 €                 | 1.330,00 €               | 5.530,00                         |
| XXX        | 4011/22   | 4242            | 2020         | TRIB              | 11.707,83 €                | 47.769,12 €              | 59.476,95                        |
| XXX        | 4410/22<br>4228/22                              | 11135<br>15406  | 2019<br>2018 | TRIB<br>TRIB      | 7.227,74 €<br>14.815,00 €  | 2.540,00 €<br>2.577,23 € | 9.767,74<br>17.392,23            |
| XXX        | 2713/22   | 7038            | 2018         | TRIB              | 4.292,00 €                 | 1.500,00 €               | 5.792,00                         |
| XXX        | 2839/21   | 9876            | 2019         | TRIB              | 5.000,00 €                 | 2.142,06 €               | 7.142,06                         |
| XXX        | 4114/22<br>5016/22                              | 7048<br>6546    | 2020<br>2018 | TRIB<br>TRIB.     | 12.146,35 €<br>4.482,00 €  | 4.835,00 €<br>2.937,00 € | 16.981,35<br>7.419,00            |
| XXX        | 3073/22   | 6531            | 2020         | TRIB              | 27.781,00 €                | 3.500,00 €               | 31.281,00                        |
| XXX        | 4609/22   | 8860            | 2022         | TRIB              | 26.257,16 €                | 4.900,00€                | 31.157,16                        |
| XXX        | 2898/21<br>2710/22                              | 9822<br>1812    | 2019<br>2020 | TRIB<br>G.d.P.    | 4.914,18 €<br>830,00 €     | 1.335,05 €<br>330,00 €   | 6.249,23<br>1.160,00             |
| XXX        | 4452/22   | 10368           | 2019         | TRIB              | 9.418,38 €                 | 3.385,00 €               | 12.803,38                        |
| XXX        | 3186/22<br>1163/22                              | 4282<br>13421   | 2022<br>2021 | G.d.P.<br>G.d.P.  | 245,00 €<br>658,38 €       | 343,00 €<br>1.525,00 €   | 588,00<br>2.183,38               |
| XXX        | 4775/22   | 8105            | 2019         | TRIB              | 5.036,50 €                 | 2.252,00 €               | 7.288,50                         |
| XXX        | 4580/22   | 9546            | 2019         | TRIB              | 28.882,44 €                | 3.577,23€                | 32.459,67                        |
| XXX        | 3243/22   | 2315            | 2022<br>2018 | G.d.P.<br>TRIB    | 450,00 €                   | 385,00 €                 | 835,00                           |
| XXX        | 5167/22<br>4855/22                              | 15694<br>12769  | 2018         | TRIB              | 8.785,25 €<br>9.409,20 €   | 2.500,00 €<br>2.804,00 € | 11.285,25<br>12.213,20           |
| XXX        | 3687/22   | 13860           | 2022         | G.d.P.            | 1.626,80 €                 | 758,00 €                 | 2.384,80                         |
| XXX        | 3593/22<br>3249/22                              | 9410            | 2022         | G.d.P.<br>G.d.P.  | 700,00 €<br>180,00 €       | 389,00 €<br>373,00 €     | 1.089,00<br>553,00               |
| XXX        | 5285/22   | 5630            | 2018         | TRIB              | 5.171,63 €                 | 2.552,00 €               | 7.723,63                         |
| XXX        | IN ATTESA DI N° SENT.                           | 18435           | 2019         | TRIB              | 3.314,73 €                 | 1.620,00€                | 4.934,73                         |
| XXX        | 3858/22   | 7411            | 2022         | G.d.P.            | 600,00 €                   | 422,00€                  | 1.022,00                         |
| XXX        | 5180/22   | 12466           | 2019         | TRIB              | 5.130,73 €                 | 2.812,75 €               | 7.943,48                         |
| XXX        | 1200/20   | 6928            | 2018         | G.d.P.            | 500,00 €                   | 1.360,00€                | 1.860,00                         |
| XXX        | 5532/22   | 428             | 2018         | TRIB              | 4.134,50 €                 | 2.552,00€                | 6.686,50                         |
| XXX        | 3576/22   | 8064            | 2022         | G.d.P.            | 1.550,00 €                 | 133,55€                  | 1.683,55                         |
| XXX        | 2666/22<br>26/23                                | 6614<br>16956   | 2019<br>2019 | TRIB<br>G.d.P.    | 8.604,47 €<br>4.118,50 €   | 3.580,00 €<br>632,50 €   | 12.184,47<br>4.751,00            |
| XXX        | 1705/22   | 3838            | 2019         | TRIB              | 92.025,00 €                | 7.581,00 €               | 99.606,00                        |
| XXX        | 5067/22   | 18794           | 2018         | TRIB              | 2.240,10 €                 | 2.814,75 €               | 5.054,85                         |
| XXX        | 5420/22<br>1609/22                              | 6134<br>6433    | 2020<br>2021 | TRIB<br>GDP       | 49.200,00 €<br>1.759,00 €  | 518,00 €<br>1.550,00 €   | 49.718,00<br>3.309,00            |
| XXX        | 218/23  | 5136            | 2019         | TRIB              | 41.091,94 €                | 8.402,00€                | 49.493,94                        |
| XXX        | 3582/22<br>125/23                               | 7883<br>10502   | 2021<br>2021 | GDP<br>GDP        | 3.258,60 €<br>1.615,73 €   | 1.300,00 €<br>1.125,00 € | 4.558,60<br>2.740,73             |
| XXX        | 3204/22   | 4934            | 2021         | TRIB              | 1.615,73 €<br>29.613,91 €  | 1.125,00 € 2.738,00 €    | 2.740,73<br>32.351,91            |
| XXX        | 5416/22   | 12653           | 2020         | TRIB              | 78.489,06 €                | 7.597,00€                | 86.086,06                        |
| XXX        | 2543/22<br>2253/22                              | 12332<br>111470 | 2020<br>2019 | GDP<br>GDP        | 5.000,00 €<br>4.250,68 €   | 1.428,00 €<br>966,73 €   | 6.428,00<br>5.217,41             |
| XXX        | 93/23   | 8336            | 2019         | GDP               | 4.250,68 €<br>640,73 €     | 346,00 €                 | 986,73                           |
| XXX        | 104/23  | 10563           | 2017         | GDP               | 5.000,00 €                 | 1.265,00€                | 6.265,00                         |
| XXX        | 5374/22<br>5247/22                              | 17856<br>16532  | 2018<br>2018 | TRIB<br>TRIB      | 12.000,00 €<br>13.791,10 € | 3.200,00 €<br>5.627,00 € | 15.200,00<br>19.418,10           |
| XXX        | 3728/22   | 9043            | 2018         | TRIB              | 30.468,39 €                | 7.813,86 €               | 38.282,25                        |
| XXX        | 5243/22<br>5000/22                              | 5832<br>6157    | 2018<br>2019 | TRIB<br>TRIB      | 6.853,50 €<br>17.933,76 €  | 240,00 €<br>3.090,00 €   | 7.093,50<br>21.023,76            |
| XXX        | 736/23  | 5745            | 2019         | TRIB              | 17.933,76 €                | 3.090,00 €               | 16.883,33                        |
| XXX        | 1468/22   | 6453            | 2019         | TRIB              | 10.928,00 €                | 2.500,00€                | 13.428,00                        |
| XXX        | 430/23<br>3726/22                               | 186<br>8479     | 2020<br>2020 | GDP<br>GDP        | 5.000,00 €<br>4.508,85 €   | 1.265,00 €<br>834,00 €   | 6.265,00<br>5.342,85             |
| XXX        | 3593/22   | 8479<br>8204    | 2020         | GDP               | 4.508,85 €<br>700,00 €     | 834,00 €<br>389,00 €     | 1.089,00                         |
| XXX        | 713/22  | 15210           | 2019         | GDP               | 1.650,00 €                 | 1.330,00€                | 2.980,00                         |
| XXX        | 3650/22<br>5507/22                              | 6913<br>21199   | 2022<br>2019 | GDP<br>TRIB       | 1.500,00 €<br>10.442,00 €  | 1.300,00 €<br>2.900,00 € | 2.800,00<br>13.342,00            |
| XXX        | 3847/22   | 608             | 2022         | GDP               | 1.516,43 €                 | 1.265,00€                | 2.781,43                         |
| XXX        | 5501/22   | 20792           | 2019         | TRIB              | 24.420,24 €                | 5.627,00€                | 30.047,24                        |
| XXX        | 3534/22<br>198/23                               | 17855<br>650    | 2018<br>2020 | TRIB<br>TRIB      | 7.791,65 €<br>7.934,00 €   | 3.009,50 €<br>237,00 €   | 10.801,15<br>8.171,00            |
| XXX        | 1945/22   | 288             | 2019         | TRIB              | 4.342,16 €                 | 2.980,00€                | 7.322,16                         |
| XXX        | 768/23  | 9105            | 2020         | TRIB              | 11.011,00 €                | 4.800,00€                | 15.811,00                        |
| XXX        | 467/23<br>713/23                                | 270<br>19045    | 2017<br>2018 | TRIB<br>TRIB      | 5.275,30 €<br>8.257,00 €   | 2.540,00 €<br>2.337,00 € | 7.815,30<br>10.594,00            |
| XXX        | 648/23  | 6014            | 2020         | TRIB              | 27.011,68 €                | 779,05 €                 | 27.790,73                        |
| XXX        | 395/23  | 211             | 2021         | GDP               | 2.756,40 €                 | 417,00€                  | 3.173,40                         |

| ANAGRAFICA | N° SENT.            | R.G.           | ANNO         | ENTE SENT.     | SORTE<br>(A)               | SPESE<br>(B)                | TOTALE<br>SORTE+SPESE<br>(C=A+B) |
|------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| XXX<br>XXX | 756/23<br>377/23    | 10124<br>10373 | 2022<br>2022 | GDP<br>GDP     | 434,50 €<br>1.382,50 €     | 43,00 €<br>1.390,00 €       | 477,50<br>2.772,50               |
| XXX        | 974/23              | 17966          | 2022         | GDP            | 2.480,47 €                 | 1.390,00€                   | 3.870,47                         |
| XXX<br>XXX | 107/23<br>490/23    | 7071<br>10635  | 2018<br>2021 | TRIB<br>GDP    | 3.205,44 €<br>815,50 €     | 2.300,00 €<br>476,15 €      | 5.505,44<br>1.291,65             |
| XXX        | 1507/22<br>5163/22  | 862<br>14999   | 2019<br>2019 | GDP<br>GDP     | 3.097,37 €<br>8.417,00 €   | 1.205,00 €<br>3.740,00 €    | 4.302,37<br>12.157,00            |
| XXX        | 895/23              | 762            | 2020         | TRIB           | 16.228,23 €                | 3.381,28€                   | 19.609,51                        |
| XXX<br>XXX | 1341/23<br>3157/22  | 2457<br>15586  | 2020<br>2018 | TRIB<br>TRIB   | 9.662,20 €<br>17.340,00 €  | 3.300,00 €<br>2.900,00 €    | 12.962,20<br>20.240,00           |
| XXX        | 1581/23<br>1230/23  | 10383<br>1175  | 2019<br>2023 | TRIB<br>G.d.P. | 8.803,00 €<br>932,10 €     | 4.800,00 €<br>450,00 €      | 13.603,00<br>1.382,10            |
| XXX        | 955/23              | 2883           | 2022         | G.d.P.         | 177,77 €                   | 648,00 €                    | 825,77                           |
| XXX        | 1301/23<br>2208/21  | 13184<br>14773 | 2021<br>2020 | GDP<br>GDP     | 929,00 €<br>4.139,27 €     | 346,00 €<br>1.200,00 €      | 1.275,00<br>5.339,27             |
| XXX<br>XXX | 1282/23<br>971/23   | 13474<br>6283  | 2018<br>2019 | TRIB<br>TRIB   | 12.808,46 €<br>8.105,85 €  | 2.400,00 €<br>1.869,33 €    | 15.208,46<br>9.975,18            |
| XXX        | 1170/23             | 9119           | 2019         | TRIB           | 15.402,67 €                | 5.347,00 €                  | 20.749,67                        |
| XXX        | 935/23<br>795/23    | 6329<br>5717   | 2020<br>2021 | TRIB<br>GDP    | 6.606,50 €<br>2.663,74 €   | 2.804,00 €<br>1.390,00 €    | 9.410,50<br>4.053.74             |
| XXX        | 1887/23             | 4069           | 2020         | TRIB           | 22.397,07 €                | 5.077,00€                   | 27.474,07                        |
| XXX        | 1722/23<br>3173/22  | 3075<br>16090  | 2019<br>2018 | TRIB<br>GDP    | 3.312,30 €<br>1.128,81 €   | 2.252,00 €<br>0,00 €        | 5.564,30<br>1.128,81             |
| XXX        | 1253/23             | 5247           | 2021         | G.d.P.         | 3.227,68 €                 | 1.740,00 €                  | 4.967,68                         |
| XXX        | 1664/23<br>2834/21  | 1942<br>5036   | 2020<br>2020 | TRIB<br>GDP    | 14.252,00 €<br>4.008,48 €  | 237,00 €<br>1.500,00 €      | 14.489,00<br>5.508,48            |
| XXX        | 2700/22<br>3642/22  | 10482<br>18435 | 2019<br>2019 | GDP<br>TRIB    | 2.131,64 €<br>3.314,76 €   | 1.205,00 €<br>1.620,00 €    | 3.336,64<br>4.934,76             |
| XXX        | 1780/23             | 2818           | 2020         | TRIB           | 30.053,87 €                | 4.368,00 €                  | 34.421,87                        |
| XXX        | 2269/22<br>2334/23  | 6534<br>1449   | 2018<br>2019 | TRIB<br>TRIB   | € 2.632,40<br>15.238,20 €  | € 1.638,75<br>5.000,00 €    | 4.271,15<br>20.238,20            |
| XXX        | 3808/19             | 17356          | 2017         | G.d.P.         | 1.449,09 €                 | 450,00€                     | 1.899,09                         |
| XXX        | 2264/23<br>1765/23  | 14768<br>12496 | 2019<br>2022 | TRIB<br>GDP    | 47.879,52 €<br>472,20 €    | 8.166,06 €<br>346,00 €      | 56.045,58<br>818,20              |
| XXX        | 2533/23<br>2525/23  | 13792<br>5669  | 2019<br>2018 | TRIB<br>TRIB   | 9.566,71 €<br>8.168,97 €   | 2.638,75 €<br>2.777,00 €    | 12.205,46<br>10.945,97           |
| XXX        | 2525/23             | 14951          | 2018         | TRIB           | 8.168,97 €<br>24.986,41 €  | 2.777,00 €<br>6.138,73 €    | 31.125,14                        |
| XXX        | 5453/22<br>1919/23  | 16728<br>4244  | 2019<br>2018 | TRIB<br>TRIB   | 5.886,09 €<br>72.507,00 €  | 2.685,50 €<br>13.430,00 €   | 8.571,59<br>85.937,00            |
| XXX        | 170/23 o 198/23     | 17509          | 2017         | TRIB           | 6.729,00 €                 | 1.278,00 €                  | 8.007,00                         |
| XXX        | 2052/23<br>2702/23  | 3316           | 2020<br>2019 | GDP<br>TRIB    | 1.755,00 €<br>2.931,00 €   | 774,50 €<br>1.410,50 €      | 2.529,50<br>4.341,50             |
| XXX        | 2166/23             | 7690           | 2020         | GDP            | 1.616,13 €                 | 300,00€                     | 1.916,13                         |
| XXX        | 3408/22<br>3042/23  | 10517<br>14013 | 2021<br>2020 | GDP<br>TRIB    | 9.348,55 €<br>18.315,75 €  | 2.604,00 €<br>1.869,33 €    | 11.952,55<br>20.185,08           |
| XXX        | 2599/23             | 7457           | 2022         | GDP            | 1.143,75 €                 | 632,50€                     | 1.776,25                         |
| XXX        | 2890/23             | 13197          | 2020         | TRIB           | 13.513,50 €                | 2.804,00 €<br>IN FAV. DELLO | 16.317,50                        |
| XXX        | 2398/23<br>3612/23  | 10586<br>7879  | 2022         | GDP<br>TRIB    | 2.300,00 €<br>14.116,35 €  | STATO<br>5.000,00 €         | 2.300,00                         |
| XXX        | 3420/23             | 5959           | 2020         | TRIB           | 13.918,00 €                | 3.250,00 €                  | 17.168,00                        |
| XXX        | 4245/22<br>2916/23  | 17481<br>7150  | 2019<br>2019 | TRIB<br>TRIB   | 65.290,80 €<br>19.505,36 € | 6.755,26 €<br>5.346,06 €    | 72.046,06<br>24.851,42           |
| XXX        | 3166/23             | 15586          | 2019         | TRIB           | 5.088,11 €                 | 1.701,33 €                  | 6.789,44                         |
| XXX        | 1253/23<br>624/23   | 2584<br>10727  | 2020<br>2021 | TRIB<br>TRIB   | 4.114,20 €<br>9.129,00 €   | 1.784,66 €<br>2.337,98 €    | 5.898,86<br>11.466,98            |
| XXX        | 3171/23             | 2819           | 2019         | TRIB           | 10.825,25 €                | 2.540,00 €                  | 13.365,25                        |
| XXX        | 2237/23<br>2542/23  | 223<br>9408    | 2023<br>2022 | GDP<br>GDP     | 1.204,18 €<br>235,00 €     | 675,50 €<br>389,00 €        | 1.879,68<br>624,00               |
| XXX<br>XXX | 3185/23<br>1746/23  | 3564<br>8563   | 2021<br>2019 | TRIB<br>TRIB   | 7.166,28 €<br>15.904,00 €  | 2.100,00 €<br>2.538,50 €    | 9.266,28<br>18.442,50            |
| XXX        | 3213/23             | 9485           | 2019         | TRIB           | 7.211,00 €                 | 4.060,00 €                  | 11.271,00                        |
| XXX        | 2411/23<br>2940/23  | 14621<br>20691 | 2022<br>2019 | GDP<br>TRIB    | 210,00 €<br>8.726,33 €     | 210,00 €<br>2.540,00 €      | 420,00<br>11.266,33              |
| XXX        | 2881/23             | 9321           | 2019         | TRIB           | 18.687,78 €                | 5.077,00€                   | 23.764,78                        |
| XXX        | 2129/23<br>3115/23  | 9776           | 2023<br>2019 | GDP<br>TRIB    | 2.823,18 €<br>5.633,00 €   | 1.038,00 €<br>2.540,00 €    | 3.861,18<br>8.173,00             |
| XXX        | 3076/23             | 19655          | 2019         | TRIB           | 31.024,88 €                | 2.906,07 €                  | 33.930,95                        |
| XXX        | 1158/23<br>2852/23  | 19121<br>10113 | 2017<br>2022 | TRIB<br>GDP    | 12.159,71 €<br>425,00 €    | 2.638,75 €<br>570,00 €      | 14.798,46<br>995,00              |
| XXX<br>XXX | 3960/23<br>3030/23  | 996<br>13923   | 2021<br>2020 | TRIB<br>TRIB   | 8.018,07 €<br>34.173,30 €  | 3.817,90 €<br>4.600,00 €    | 11.835,97<br>38.773,30           |
| XXX        | 4016/23             | 10525          | 2019         | TRIB           | 10.189,65 €                | 3.553,90€                   | 13.743,55                        |
| XXX        | 739/21<br>3303/23   | 13961<br>12025 | 2018<br>2020 | GDP<br>GDP     | 5.000,00 €<br>16.211,25 €  | 602,50 €<br>399,00 €        | 5.602,50<br>16.610,25            |
| XXX        | 8047/20             | 8047           | 2020         | TRIB           | 15.769,58 €                | 4.605,00€                   | 20.374,58                        |
| XXX        | 3016/23<br>341/23   | 859<br>8357    | 2023<br>2022 | GDP<br>GDP     | 548,58 €<br>1.509,80 €     | 471,00 €<br>1.401,74 €      | 1.019,58<br>2.911,54             |
| XXX        | 3029/23             | 16239          | 2022         | GDP            | 926,00 €                   | 125,00€                     | 1.051,00                         |
| XXX<br>XXX | 4283/23<br>3085/21  | 17237<br>6153  | 2019<br>2018 | TRIB<br>TRIB   | 6.000,00 €<br>8.632,07 €   | 2.638,75 €<br>2.998,00 €    | 8.638,75<br>11.630,07            |
| XXX<br>XXX | 4224/23<br>676/23   | 13547<br>1726  | 2021<br>2021 | TRIB<br>GDP    | 3.932,32 €                 | 2.906,00 €<br>500,00 €      | 2.906,00<br>4.432,32             |
| XXX        | 190/23              | 8213           | 2020         | GDP            | 900,76 €                   | 1.385,00€                   | 2.285,76                         |
| XXX        | 2684/23<br>1350/21  | 16989<br>8016  | 2014<br>2019 | TRIB<br>GDP    | 8.346,41 €<br>3.641,25 €   | 3.138,75 €<br>1.325,00 €    | 11.485,16<br>4.966,25            |
| XXX        | 4091/23             | 10467          | 2020         | TRIB           | 7.907,00 €                 | 2.000,00€                   | 9.907,00                         |
| XXX        | 4163/23<br>4083/23  | 7796<br>12848  | 2020<br>2020 | TRIB<br>TRIB   | 4.850,50 €<br>18.202,50 €  | 2.550,00 €<br>4.330,00 €    | 7.400,50<br>22.532,50            |
| XXX<br>XXX | 20730/19<br>4480/23 | 20730<br>9620  | 2019<br>2019 | TRIB           | 8.026,20 €<br>4.348,20 €   | 1.869,33 €                  | 9.895,53                         |
| XXX        | 3051/23             | 2802           | 2022         | TRIB<br>GDP    | 909,20 €                   | 2.311,00 €<br>125,00 €      | 6.659,20<br>1.034,20             |
| XXX<br>XXX | 3254/23<br>4475/23  | 278<br>13102   | 2022<br>2019 | GDP<br>TRIB    | 1.744,00 €<br>2.918,75 €   | 1.265,00 €<br>2.400,00 €    | 3.009,00<br>5.318,75             |
| XXX        | 2844/23             | 4959           | 2022         | GDP            | 650,00 €                   | 416,00€                     | 1.066,00                         |
| XXX<br>XXX | 2399/23<br>4762/23  | 16307<br>8549  | 2019<br>2020 | TRIB<br>TRIB   | 8.928,92 €<br>23.502,25 €  | 3.820,00 €<br>3.250,00 €    | 12.748,92<br>26.752,25           |
| XXX        | 1579/23             | 5102           | 2020         | GDP            | 5.000,00€                  | 1.265,00€                   | 6.265,00                         |
| XXX        | 3068/23<br>4738/23  | 11138<br>2783  | 2019<br>2021 | TRIB.<br>TRIB. | 12.004,51 €<br>23.958,21 € | 5.283,06 €<br>5.622,00 €    | 17.287,57<br>29.580,21           |
| XXX        | 2459/23             | 1927           | 2017         | TRIB           | 9.442,79 €                 | 2.750,00€                   | 12.192,79                        |
| XXX        | 4820/23<br>2156/23  | 2437<br>3742   | 2018<br>2019 | TRIB<br>GDP    | 14.571,41 €<br>515,60 €    | 2.540,00 €<br>370,00 €      | 17.111,41<br>885,60              |
| XXX<br>XXX | 3362/23<br>4709/23  | 10322<br>9432  | 2023<br>2020 | GDP<br>TRIB    | 1.435,71 €<br>18.933,00 €  | 500,00 €<br>2.540,00 €      | 1.935,71<br>21.473,00            |
| XXX        | 5012/23             | 19713          | 2019         | TRIB           | 8.624,80 €                 | 3.311,00€                   | 11.935,80                        |
| XXX        | 5015/23             | 1357           | 2020         | TRIB           | 2.909,18 €                 | 1.796,00€                   | 4.705,18                         |

#### 10 Conclusioni

#### 10.1 Considerazioni finali e conclusioni

I documenti contabili di rendiconto sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio in termini di stanziamenti definitivi e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Il consuntivo è stato predisposto secondo lo schema del rendiconto della gestione previsto dalla normativa vigente, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, il quadro generale riassuntivo, la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico. Al rendiconto sono stati allegati i prospetti del risultato di amministrazione, la composizione del fondo pluriennale vincolato, la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie, quello degli impegni per missioni, programmi e macro aggregati, la tabella degli accertamenti imputati agli esercizi successivi, quella degli impegni imputati agli esercizi successivi, il prospetto dei costi per missione, le spese per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da organismi comunitari e internazionali, quelle per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni, ed infine, il prospetto dei dati SIOPE.

I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della "competenza finanziaria potenziata" mentre risulta correttamente calcolato sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione. I fenomeni con andamento pluriennale che potevano avere effetti distorsivi sull'attuale strategia di bilancio, conseguente all'avvenuta approvazione di questo rendiconto, sono stati descritti ed analizzati, in ogni loro aspetto, fornendo inoltre le opportune considerazioni.

Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stato scelta una soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro e semplice rispetto della forma, come previsto dal rispettivo principio. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nei modelli obbligatori ed ufficiali, sono state riprese e sviluppate nella presente Nota integrativa, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo.

I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'ente locale.